



# Nuova Protezione Auto

**Condizioni di Assicurazione  
comprehensive del Glossario  
e dell'Informativa sulla Privacy**

**Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente il set informativo**

Contratto di assicurazione per  
le autovetture

Linee Guida per contratti chiari e  
comprensibili (ANIA 2024)

AXA Assicurazioni S.p.A.







# Nuova Protezione Auto

**Condizioni di Assicurazione  
comprehensive del Glossario  
e dell'Informativa sulla Privacy**

**Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente il set informativo**

Contratto di assicurazione per  
le autovetture

Linee Guida per contratti chiari e  
comprensibili (ANIA 2024)

AXA Assicurazioni S.p.A.

**edizione febbraio 2026**

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 -

P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



## Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



**... e molto altro ancora!**



### AREA CLIENTI


Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**
- 🗨️ **Chat** presente in Area Clienti
- ☎️ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉️ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



**My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.**

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



# Contatti utili

## In caso di emergenza Clienti AXA

Contatta subito uno dei nostri numeri di emergenza in caso di incidente, furto, soccorso stradale o altre richieste di assistenza urgenti.



### **RICHIEDI CARROATTREZZI CON GEOLOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE**

**[axa.e-rescue.it](https://www.axa.e-rescue.it)**

Sempre attivi h24, 365 giorni l'anno.



### **ASSISTENZA PER CLIENTI AXA: STRADALE, MEDICA DI URGENZA, ABITAZIONE E VIAGGIO**

 **800 271 343**

(dall'estero +39 06 42 11 55 05)

Sempre attivi h24, 365 giorni l'anno.



### **SINISTRI AUTO, MOTO, CASA, INFORTUNI E SALUTE**

 **800 085 559**

(dall'estero +39 06 45 202 137)

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, e per i sinistri salute anche il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Se sei sul luogo del sinistro contatta il **Caring Angel** h24/7, pronunciando "emergenza" all'assistente virtuale.

## Per informazioni



Modulo di richiesta online

 **[www.axa.it](https://www.axa.it)** (sezione Contatti)

## Reclami



Modulo di richiesta online

 **[www.axa.it](https://www.axa.it)** (sezione Contatti)

 Mail: **[reclami@axa.it](mailto:reclami@axa.it)**

 PEC: **[reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it](mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it)**

 Posta: **AXA Assicurazioni S.p.A** - c.a Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano

PAGINA BIANCA

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>5</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>7</b>
<b>1. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO</b> .....	<b>15</b>
<b>COSA ASSICURO</b> .....	<b>15</b>
Art. 1.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto .....	15
<b>COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO</b> .....	<b>16</b>
Art. 1.2 - Garanzia Complementare - R.C.A. PLUS .....	16
Art. 1.3 - Garanzia Danni causati da <i>veicolo non assicurato</i> .....	17
<b>COSA NON ASSICURO</b> .....	<b>18</b>
Art. 1.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto .....	18
Art. 1.5 - Le rivalse .....	18
Art. 1.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto .....	19
<b>COME MI ASSICURO</b> .....	<b>20</b>
Art. 1.7 - Le condizioni speciali R.C.A. ....	20
Art. 1.8 - Telematica .....	29
Art. 1.9 - Attestazione sullo stato del <i>rischio</i> .....	32
Art. 1.10 - Stato OFF sulla Garanzia R.C.A. ....	33
<b>TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE</b> .....	<b>35</b>
<b>2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO</b> .....	<b>37</b>
<b>COSA ASSICURO</b> .....	<b>37</b>
Art. 2.1 - Garanzia Incendio .....	37
Art. 2.2 - Garanzia Furto .....	38
Art. 2.4 - Garanzia Mini Collisione .....	38
Art. 2.5 - Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi .....	38
Art. 2.6 - Garanzia Cristalli .....	38
Art. 2.7 - Garanzia Eventi Naturali .....	39
Art. 2.8 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici .....	39
Art. 2.9 - Garanzie accessorie .....	39
Art. 2.10 - GreenDrive .....	42
<b>COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO</b> .....	<b>43</b>
Art. 2.11 - Opzione Cristalli Plus .....	43
Art. 2.12 - Opzione Eventi Naturali Plus .....	43
Art. 2.13 - Garanzia Estensione terremoto .....	43
<b>COSA NON ASSICURO</b> .....	<b>44</b>
Art. 2.14 - Esclusioni Garanzie Danni al <i>veicolo</i> .....	44
Art. 2.15 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al <i>veicolo</i> .....	44

<b>COME MI ASSICURO .....</b>	<b>47</b>
Art. 2.16 - Somma assicurata (Art. 6.9 - <i>Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro</i> ) ..47	
Art. 2.17 - Adeguamento del valore assicurato e del <i>premio</i> nella Formula “ <i>Valore a nuovo</i> ” ...47	
Art. 2.18 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula “ <i>Valore commerciale</i> ” .....47	
Art. 2.19 - Condizioni particolari .....	47
<b>TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE .....</b>	<b>49</b>
<b>3. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....</b>	<b>57</b>
<b>COSA ASSICURO .....</b>	<b>57</b>
Art. 3.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente.....	57
Art. 3.2 - <i>Indennizzo per Morte o Invalità permanente da infortunio</i> .....	57
<b>COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE .....</b>	<b>58</b>
Art. 3.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da <i>infortunio</i> .....	58
Art. 3.4 - Estensione della garanzia per diaria da <i>ricovero e/o gessatura per infortunio</i> .....	58
<b>COSA NON ASSICURO .....</b>	<b>59</b>
Art. 3.5 - Persone non assicurabili .....	59
Art. 3.6 - Cosa non è assicurato.....	59
<b>TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE .....</b>	<b>60</b>
<b>4. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE .....</b>	<b>61</b>
<b>COSA ASSICURO .....</b>	<b>61</b>
Art. 4.1 - Garanzia Base <i>Tutela legale</i> .....	61
Art. 4.2 - <i>Decorrenza</i> della garanzia .....	62
Art. 4.3 - Validità territoriale.....	62
Art. 4.4 - Estensione della garanzia base ad altre fattispecie di circolazione .....	62
<b>COSA NON ASSICURO .....</b>	<b>63</b>
Art. 4.5 - Esclusioni Garanzia Base <i>Tutela legale</i> .....	63
<b>TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE .....</b>	<b>63</b>
<b>5. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA .....</b>	<b>64</b>
<b>COSA ASSICURO.....</b>	<b>65</b>
Art. 5.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza.....	65
Art. 5.2 - Validità territoriale.....	65
Art. 5.3 - GARANZIA ASSISTENZA BASE.....	66
Art. 5.4 - GARANZIA ASSISTENZA PLUS.....	72
<b>PRESTAZIONI CON MASSIMALE ILLIMITATO .....</b>	<b>72</b>
<b>PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO.....</b>	<b>74</b>
<b>COSA NON ASSICURO .....</b>	<b>80</b>
Art. 5.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus.....	80
Art. 5.6 - Ulteriori Esclusioni Comuni.....	81
Art. 5.7 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus ..82	

<b>COME MI ASSICURO .....</b>	<b>83</b>
Art. 5.8 - Limiti di esposizione .....	83
Art. 5.9 - Obblighi dell' <i>assicurato</i> in caso di richiesta di assistenza .....	84
<b>TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE .....</b>	<b>84</b>
<b>6. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO .....</b>	<b>90</b>
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO .....</b>	<b>90</b>
Art. 6.1 - Come denunciare il <i>sinistro</i> .....	90
Art. 6.2 - Cenni sulla disciplina del <i>risarcimento diretto</i> dei danni derivanti da circolazione stradale.....	91
Art. 6.3 - Termini di legge per il <i>risarcimento</i> .....	93
Art. 6.4 - Gestione delle vertenze .....	94
Art. 6.5 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di <i>sinistro</i> "Danni causati da <i>veicolo non assicurato</i> " .....	94
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO.</b>	<b>94</b>
Art. 6.6 - Obblighi in caso di <i>sinistro</i> .....	94
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO.....</b>	<b>95</b>
Art. 6.7 - Obblighi in caso di <i>sinistro</i> .....	95
Art. 6.8 - Esagerazione dolosa del danno .....	96
Art. 6.9 - Valore del <i>veicolo</i> assicurato al momento del <i>sinistro</i> .....	97
Art. 6.10 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	97
Art. 6.11 - Rimborso IVA.....	98
Art. 6.12 - Controversie - Nomina dei periti .....	98
Art. 6.13 - <i>Assicurazione</i> presso diversi assicuratori .....	98
Art. 6.14 - Limite massimo dell' <i>indennizzo</i> .....	98
Art. 6.15 - Pagamento dell' <i>indennizzo</i> .....	98
Art. 6.16 - Recupero delle cose rubate.....	99
Art. 6.17 - <i>Surrogazione</i> .....	99
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....</b>	<b>100</b>
Art. 6.18 - Obblighi in caso di <i>sinistro</i> .....	100
Art. 6.19 - Criteri di indennizzabilità .....	100
Art. 6.20 - <i>Assicurazione</i> per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla <i>polizza</i> .....	103
Art. 6.21 - Controversie – <i>Arbitrato</i> irrituale.....	103
Art. 6.22 - Pagamento dell' <i>indennizzo</i> .....	104
Art. 6.23 - Cumulo di indennità .....	104
Art. 6.24 - Diritto di <i>surrogazione</i> .....	104
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE .....</b>	<b>105</b>
Art. 6.25 - Insorgenza del <i>sinistro</i> .....	105

Art. 6.26 - Come denunciare il <i>sinistro</i> e libera scelta del legale .....	105
Art. 6.27 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.....	105
Art. 6.28 - Gestione del <i>sinistro</i> .....	105
Art. 6.29 - Recupero di somme .....	106
Art. 6.30 - Termini per il <i>risarcimento</i> .....	106
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA.....</b>	<b>107</b>
Art. 6.31 - Come denunciare il <i>sinistro</i> .....	107
Art. 6.32 - Onere della prova .....	107
Art. 6.33 - Comunicazioni - Variazioni.....	107
<b>7. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .....</b>	<b>108</b>
Art. 7.1 - Dichiarazioni contrattuali.....	108
Art. 7.2 - Altre assicurazioni.....	108
Art. 7.3 - Pagamento del <i>premio</i> .....	108
Art. 7.4 - Durata del contratto .....	108
Art. 7.5 - Validità territoriale.....	109
Art. 7.6 - Vendita o cessione in conto vendita del <i>veicolo</i> .....	109
Art. 7.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del <i>veicolo</i> assicurato con cancellazione dal <i>P.R.A.</i> .....	110
Art. 7.8 - Sospensione in corso di contratto .....	110
Art. 7.9 - Contratti di durata inferiore a un anno .....	111
Art. 7.10 - Risoluzione del contratto per il <i>furto</i> o <i>appropriazione indebita</i> del <i>veicolo</i> .....	111
Art. 7.11 - Oneri fiscali .....	111
Art. 7.12 - Tutela della <i>privacy</i> .....	111
Art. 7.13 - Foro competente .....	111
Art. 7.14 - Rinvio alle norme di legge .....	111
Art. 7.15 - Diritto di ripensamento .....	112
<b>CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU .....</b>	<b>113</b>
<b>ARTICOLI DI LEGGE .....</b>	<b>114</b>
<b>INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>118</b>
<b>INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI .....</b>	<b>129</b>
<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (c.d. "SIC") .....</b>	<b>130</b>

## PREMESSA

**Nuova Protezione Auto** è un prodotto assicurativo con struttura modulare e diverse garanzie. Insieme a questo prodotto puoi acquistare anche un dispositivo satellitare che fornisce assistenza e dati sull'incidente.

Se guidi veicoli Plug in Hybrid o ad alimentazione solo elettrica puoi scegliere un pacchetto dedicato. Questo copre le spese per danni ai cavi di ricarica, agli accessori e alla wall box di proprietà.

Le informazioni presenti in questa pagina riguardano aspetti importanti del contratto, che trovi spiegati nei paragrafi successivi.

**Nuova Protezione Auto** assicura:

- la Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono in modo involontario causare durante la circolazione;
- la Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio;
- la Responsabilità Civile per le persone utilizzatrici di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap.
- il Ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo anche in aree private;
- i veicoli adibiti a scuola guida per i danni causati dall'allievo se in presenza di un istruttore abilitato.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste garanzie aggiuntive: R.C.A. Plus e Danni causati da veicolo non assicurato.

Coperture opzionali quali, tra le altre, Incendio, Furto, Kasko, Assistenza, Tutela legale e il pacchetto di garanzie GreenDrive, per i veicoli Plug in Hybrid ed Elettrici.

Le garanzie aggiuntive e le coperture opzionali sono valide solo se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.

## Avvertenze

Ti ricordiamo che quando acquisti un prodotto assicurativo:

- l'assicurazione vale solo per le garanzie indicate in polizza, per le quali hai pagato il premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate in polizza;
- alcune garanzie possono essere limitate in capitale, scoperti, franchigie, come indicato in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Trovi un Glossario generale e un Glossario specifico per ogni sezione;
- le tue dichiarazioni riportate in polizza hanno pieno valore contrattuale.

## Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle Condizioni di Assicurazione sono stati usati i seguenti elementi visivi:

- sfondo grigio per evidenziare le frasi che indicano:
  - decadenze e nullità del contratto;
  - limitazioni ed esclusioni del contratto, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
  - obblighi di comportamento che devi seguire.
- **grassetto corsivo** per indicare i termini del Glossario;

- Box con bordo tratteggiato per i contatti di AXA o AXA Partners

- Box di consultazione per:
  - chiarire con esempi pratici le regole di funzionamento di alcuni meccanismi tipici delle assicurazioni (franchigie, scoperti, ecc.). Tali esempi non hanno alcun valore contrattuale;
  - semplificare e rendere più chiari alcuni concetti tipici delle assicurazioni.

## Contatti

Per tutte le comunicazioni relative al contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità, puoi contattare la filiale di riferimento o AXA ai seguenti recapiti:

- **numero verde** 800 085 559; numero dall'estero +39 06 45202137
- **modulo di richiesta on line** sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it) nella sezione Contatti
- **PEC:** [reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it](mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it)

Ti ricordiamo anche che è disponibile un'[Area Clienti](#) gratuita dove puoi gestire il tuo contratto e visualizzare tutti i dettagli.

## GLOSSARIO

Di seguito, sono riportate le definizioni dei termini più rilevanti usati nel Set Informativo (evidenziati in **grassetto corsivo**) e il rispettivo significato comune per la stipula ed esecuzione del contratto.

### Termini validi per tutte le sezioni

<b>Anno assicurativo:</b>	periodo di un anno che inizia dalla data di sottoscrizione della <b>polizza</b> e scade il giorno e il mese corrispondenti, nell'anno solare successivo alla stipula.
<b>Appendice contrattuale:</b>	documento che fa parte del contratto e viene emesso rispettivamente insieme o dopo di questo per modificarne alcuni contenuti.
<b>Appropriazione indebita:</b>	impossessarsi della cosa di un altro con lo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o a qualcun altro.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto tutelato dal contratto di <b>assicurazione</b> (nei rami danni coincide con il beneficiario)
<b>Assicurazione:</b>	contratto con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un <b>premio</b> , si obbliga a rivalere l' <b>assicurato</b> , nei limiti prestabiliti, in caso di <b>sinistro</b> , o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
<b>AXA:</b>	<b>AXA</b> Assicurazioni S.p.A.
<b>CAI – Costatazione Amichevole di Incidente:</b>	modulo utilizzabile per denunciare il <b>sinistro</b> . Contiene tutti i dati relativi al <b>sinistro</b> , identificazione dei conducenti, dei <b>veicoli</b> , degli eventuali testimoni e feriti e la dinamica del fatto.
<b>Codice della Strada:</b>	approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, <b>veicoli</b> e animali.
<b>Codice delle Assicurazioni:</b>	il Codice, entrato in vigore il 1° febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l'ambito delle assicurazioni, e regola di fatto qualsiasi aspetto del contratto di <b>assicurazione</b> . (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di <b>assicurazione</b> . A lui viene dato del "tu".
<b>Decorrenza:</b>	la data da cui parte la copertura assicurativa e il contratto inizia a produrre i suoi effetti.
<b>Domicilio:</b>	il luogo dove una persona ha la sede dei suoi affari o interessi.

<b>Esplosione:</b>	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Franchigia:</b>	la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell' <b>assicurato</b> . Viene concordata alla stipula ed evidenziata in <b>polizza</b> o nelle Condizioni di <b>assicurazione</b> .
<b>Furto:</b>	la sottrazione di una cosa mobile a qualcun altro che la possiede, con lo scopo di trarne profitto, per sé o per qualcun altro.
<b>Incendio:</b>	la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Incidente:</b>	un evento, non doloso, che si verifica durante la circolazione su strada. L'evento può includere la <b>collisione</b> con un altro <b>veicolo</b> , con persone o animali, l'urto con un ostacolo fisso, il ribaltamento e l'uscita di strada. Questi eventi possono generare danni al <b>veicolo</b> assicurato tali da causare l'immobilizzazione o determinano una marcia del <b>veicolo</b> in condizioni pericolose o di grave disagio per il conducente, da cui può derivare aggravamento del danno.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta da <b>AXA</b> Assicurazioni S.p.A all' <b>assicurato</b> in caso di <b>sinistro</b> ai sensi delle condizioni di <b>assicurazione</b> .
<b>Liquidazione:</b>	processo tramite il quale <b>AXA</b> paga l' <b>indennizzo</b> all' <b>assicurato</b> o versa, <i>nell'interesse di questi</i> , il <b>risarcimento</b> al terzo danneggiato dopo che si è verificato un evento coperto dall' <b>assicurazione</b> . La <b>liquidazione</b> avviene dopo aver accertato l'evento, la garanzia e il danno.
<b>Locatario:</b>	chi utilizza un <b>veicolo</b> che gli viene dato in locazione finanziaria o in leasing. Le sue generalità sono indicate sulla carta di circolazione.
<b>Massimale:</b>	somma massima garantita da <b>AXA</b> .
<b>Nucleo familiare:</b>	le persone legate all' <b>assicurato</b> da un rapporto di parentela, di affinità o di fatto e che convivono in modo stabile con l' <b>assicurato</b> nell'abitazione indicata nella <b>polizza</b> .
<b>Parti:</b>	sei tu e <b>AXA</b> .
<b>Polizza:</b>	documento che prova il contratto di <b>assicurazione</b> .
<b>Premio:</b>	somma che il <b>contraente</b> paga ad <b>AXA</b> per far valere la copertura assicurativa.

<b>Prescrizione:</b>	concetto giuridico che si riferisce ad un periodo di tempo oltre il quale un diritto non può più essere esercitato o un'azione legale non può più essere intrapresa. Quindi, la <b>prescrizione</b> determina, quando passa un certo periodo di tempo, l'impossibilità di far valere un determinato diritto o di chiedere un <b>risarcimento</b> o un <b>indennizzo</b> .
<b>Primo rischio assoluto:</b>	forma di <b>assicurazione</b> che impegna la <b>compagnia</b> a indennizzare il danno fino al capitale indicato in <b>polizza</b> e comunque non oltre il <b>valore commerciale</b> del <b>veicolo</b> al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione.
<b>Proprietario del veicolo:</b>	l'intestatario al <b>P.R.A.</b> o colui che può in modo legittimo dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Residenza:</b>	luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
<b>Risarcimento:</b>	somma che <b>AXA</b> paga al terzo danneggiato in caso di <b>sinistro</b> .
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il <b>sinistro</b> .
<b>Rivalsa:</b>	azione che <b>AXA</b> può esercitare quando si verificano situazioni specifiche previste dalla <b>polizza</b> . L'obiettivo è recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
<b>Scoperto:</b>	percentuale di danno liquidabile a termini di <b>polizza</b> a carico dell' <b>assicurato</b> .
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.
<b>Sinistro:</b>	evento dannoso coperto da <b>assicurazione</b> .
<b>Sinistri tardivi:</b>	<b>sinistri</b> pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto. Rientra in questa definizione anche i <b>sinistri</b> relativi a coperture temporanee.
<b>Surrogazione:</b>	principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell' <b>assicurato</b> verso i responsabili.
<b>Tariffa:</b>	insieme di parametri che determinano il prezzo.
<b>Veicolo:</b>	il bene oggetto dell' <b>assicurazione</b> .

### Termini validi per la sezione Responsabilità Civile Auto

<b>Attestato di rischio:</b>	documento che fornisce informazioni sulla storia assicurativa in base ai <b>sinistri</b> provocati dall' <b>assicurato</b> e viene rilasciato dalla compagnia al termine del contratto.
------------------------------	---

<b>Avente diritto:</b>	la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell' <b>attestato di rischio</b> ( <b>contraente</b> , oppure, se diverso, il <b>proprietario del veicolo</b> , l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il <b>locatario</b> nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del <b>veicolo</b> , da almeno 12 mesi).
<b>Carta verde:</b>	il documento che attesta l'estensione della copertura di <b>assicurazione R.C.A.</b> del <b>veicolo</b> assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa <b>carta verde</b> a esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.
<b>Classe di merito AXA:</b>	la classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da <b>AXA</b> .
<b>Classe di CU:</b>	classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull' <b>attestato di rischio</b> e a cui tutte le Compagnie di <b>assicurazione</b> fanno riferimento per valutare il grado di <b>rischio</b> associato a ogni <b>assicurato</b> .
<b>CONSAP:</b>	Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
<b>Credito:</b>	il diritto al pagamento maturato a seguito dell'attivazione dello <b>Stato "OFF" della garanzia R.C.A.</b>
<b>Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (o anche Fondo di Garanzia):</b>	organismo istituito per garantire un <b>risarcimento</b> alle persone danneggiate da incidenti stradali quando il <b>responsabile non è identificato</b> (per esempio nei casi di incidenti causati da un pirata della strada) oppure non è assicurato (quindi non è coperto dalla <b>polizza</b> assicurativa obbligatoria) o nel caso di <b>assicurati</b> con <b>compagnie</b> insolventi.
<b>IUR - Identificativo Univoco di Rischio:</b>	è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il <b>rischio</b> relativo al <b>veicolo</b> assicurato e al suo proprietario (o ad altro <b>avente diritto: locatario</b> , usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i <b>sinistri tardivi</b> anche in caso di cambiamenti di <b>veicolo</b> assicurato o di <b>compagnia di assicurazione</b> e viene attribuito al momento dell'emissione della <b>polizza</b> .
<b>R.C.A.:</b>	l' <b>assicurazione</b> obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei <b>veicoli</b> a motore.
<b>Risarcimento diretto:</b>	procedura che in caso d' <b>incidente</b> stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria impresa assicuratrice della <b>R.C.A.</b>

<b>Stato "OFF" della Garanzia R.C.A.</b>	è lo stato della sola <b>garanzia R.C.A.</b> derivante dalla dichiarazione di non utilizzo del <b>veicolo</b> dedotto in <b>rischio</b> , da parte del <b>contraente</b> . In caso di <b>sinistro R.C.A.</b> causato da responsabilità anche parziale dell' <b>assicurato</b> , <b>AXA</b> applica una <b>franchigia</b> .
<b>TULPS:</b>	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. È un insieme di norme italiane che regolano la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico ed è stato adottato con il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

### Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo

<b>Antifurto satellitare:</b>	tipologia di antifurto che permette di localizzare il <b>veicolo</b> grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) insieme all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
<b>Antifurto in radiofrequenza:</b>	tipologia di antifurto che permette di localizzare il <b>veicolo</b> grazie a un sistema a emissione di onde radio ad alta frequenza (tecnologia in Radio Frequenza) insieme all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
<b>Atto vandalico:</b>	il danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento del <b>veicolo</b> , con il solo scopo di distruggere.
<b>Audio-fono-visivi:</b>	autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori e impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se fanno parte di impianti antifurto) e simili installati in modo stabile sul <b>veicolo</b> e non estraibili.
<b>Degrado d'uso:</b>	la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul <b>veicolo</b> in conseguenza di <b>sinistro</b> . Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il <b>valore commerciale</b> del <b>veicolo</b> al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione e il relativo " <b>Valore a nuovo</b> " (di listino o suo equipollente).
<b>GPS:</b>	Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.

<b>Optional:</b>	ogni dotazione identificata in <b>polizza</b> o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del <b>veicolo</b> .
<b>P.R.A.:</b>	Pubblico Registro Automobilistico. Contiene tutte le informazioni relative alla proprietà dei <b>veicoli</b> a motore in Italia.
<b>Procura notarile:</b>	un atto formale, redatto e autenticato da un notaio, con cui una persona (il mandante) conferisce a un'altra persona (il delegato o procuratore) il potere di agire in suo nome e per suo conto.
<b>Rapina:</b>	la sottrazione di una cosa mobile di qualcun altro tramite violenza o minaccia.
<b>Settore tariffario:</b>	la <b>tariffa</b> assicurativa è suddivisa per settori, come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto settore) o i motocicli (quinto settore), perché ogni tipologia di <b>veicolo</b> presenta caratteristiche tecniche sostanzialmente differenti su cui si basano le <b>tariffe</b> .
<b>Valore a nuovo:</b>	valore di listino del <b>veicolo</b> di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.
<b>Valore commerciale:</b>	valore del <b>veicolo</b> determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.
<b>Wall box:</b>	Stazione domestica per la ricarica della batteria dei <b>veicoli</b> elettrici.

### Termini validi per la sezione Infortuni del conducente

<b>Assicurato:</b>	chi guida il <b>veicolo</b> .
<b>Gessatura:</b>	ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici (anche adesivi) usati per trattare o ridurre fratture accertate con una radiografia.
<b>Infortunio:</b>	evento unico dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche constatabili in modo obiettivo.
<b>Invalidità permanente:</b>	incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell' <b>assicurato</b> a svolgere, in tutto o in parte, qualsiasi lavoro proficuo, senza considerare la professione esercitata.
<b>Malattia:</b>	ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da <b>infortunio</b> .
<b>Ricovero:</b>	degenza in <b>istituto di cura</b> con pernottamento.

### Termini validi per la sezione Tutela legale

<b>AXA Partners:</b>	Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Roma, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156
<b>Arbitrato:</b>	le spese per l'arbitro che l' <b>assicurato</b> sostiene quando è incaricato per decidere le controversie previste dalla <b>polizza</b> .
<b>Controversia:</b>	il primo atto scritto da cui deriva per l' <b>assicurato</b> la necessità di assistenza legale.
<b>Fatto generatore:</b>	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla <b>controversia</b> .
<b>Colpa:</b>	Quando il fatto è commesso a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e regolamenti.
<b>Dolo:</b>	Quando il fatto imputato/reato è commesso volontariamente.
<b>Sinistro:</b>	l'insorgere della <b>controversia</b> derivante dal <b>fatto generatore</b> .
<b>Transazione:</b>	accordo con il quale le <b>parti</b> , facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
<b>Tutela legale:</b>	l' <b>assicurazione di Tutela legale</b> ai sensi degli artt. 163; 164; 173 e 174 e correlati D.Lgs 209/2005).
<b>Unico sinistro:</b>	il fatto dannoso o la <b>controversia</b> che coinvolge più <b>assicurati</b> .
<b>Controversie contrattuali:</b>	<b>controversie</b> inerenti all'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le <b>parti</b> , con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.

### Termini validi per la sezione Assistenza

<b>Assicurazioni facoltative:</b>	sono forme assicurative che una persona o un'azienda può scegliere di sottoscrivere in modo libero, senza obblighi di legge. A differenza delle assicurazioni obbligatorie (come la <b>R.C.A.</b> in Italia per chi guida un <b>veicolo</b> ), le <b>assicurazioni facoltative</b> sono opzionali e servono a proteggere meglio sé stessi, i propri beni o la propria attività da eventi imprevisi.
<b>AXA Partners:</b>	Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Roma, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156

<b>Centrale Operativa:</b>	struttura organizzativa della <b>Inter Partner Assistance Services S.r.l.</b>
<b>Guasto:</b>	evento fortuito, accaduto al <b>veicolo</b> assicurato, tale da rendere impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e accessori del <b>veicolo</b> stesso. Sono considerati guasti anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>il blocco della serratura o dell'antifurto;</li> <li>l'esaurimento della batteria;</li> <li>l'esaurimento della carica per i <b>veicoli</b> elettrici;</li> <li>l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;</li> <li>la rottura e lo smarrimento delle chiavi del <b>veicolo</b>;</li> <li>la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;</li> <li>la rottura del parabrezza;</li> </ul> <b>l'atto vandalico.</b>
<b>Massimale illimitato:</b>	somma massima garantita da <b>AXA Partners</b> senza limite di numero di <b>sinistri</b> o di importo.
<b>Massimale unico:</b>	somma massima garantita da <b>AXA Partners</b> che copre in modo cumulativo una serie di <b>garanzie</b> indicate.
<b>Massimale specifico:</b>	somma massima garantita da <b>AXA Partners</b> per ciascuna garanzia.
<b>Rete stradale pubblica:</b>	ai sensi della presente <b>polizza</b> si intendono le strade di cui alle lettere da A a F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo <b>Codice della Strada</b> – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A (Autostrade), B (Strade extraurbane principali), C (Strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (Strade urbane di quartiere), F (Strade locali).
<b>Secondo traino:</b>	le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore o da altra destinazione scelta (fino al punto di assistenza).
<b>Veicolo elettrico:</b>	un'auto che funziona esclusivamente grazie a un motore elettrico e a un pacco batterie ricaricabili, senza bisogno di un motore a combustione interna.
<b>Wall box:</b>	Stazione domestica per la ricarica della batteria dei <b>veicoli</b> elettrici.

# 1. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

## COSA ASSICURO

Le garanzie sono efficaci solo se acquistate e indicate in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**.

Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le cose, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti o franchigie**".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

### Art. 1.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

**AXA** copre dai rischi della **Responsabilità Civile Obbligatoria** da circolazione e paga le somme che sono dovute per risarcire i danni causati a terzi in modo involontario.

Le somme che **AXA** paga sono in forma di capitale, interessi e spese, entro i limiti previsti dalla **polizza**.

L'**assicurazione** copre anche dai rischi derivanti dalla circolazione del **veicolo** assicurato:

- nelle aree private, inclusi i danni a terzi da **incendio** del **veicolo**;
- nelle aree aeroportuali, fino ai **massimali** indicati nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti o franchigie**".

Se il **veicolo** assicurato è un rimorchio staccato dalla motrice (in questo caso si parla di **rischio** statico), l'**assicurazione** vale solo per i danni a terzi causati da:

- rimorchio in sosta;
- manovre a mano del rimorchio;
- difetti nascosti di costruzione o difetti di manutenzione del rimorchio.

### Cosa si intende per **rischio** statico di un rimorchio?

Il **rischio** statico di un rimorchio si riferisce alla possibilità che il rimorchio, se sganciato dal **veicolo** che lo traina, può causare danni a terzi durante le manovre manuali o per un movimento imprevisto durante la sosta.

La garanzia include sempre la Responsabilità Civile:

- a) dei trasportati, per i danni che causano a terzi in modo involontario durante la circolazione (i trasportati non sono considerati terzi fra di loro). Restano valide le esclusioni di cui all'Art. 1.5 - *Le rivalse*;
- b) della circolazione del **veicolo** assicurato quando traina un rimorchio;
- c) per le persone utilizzatrici di sedia a rotelle, anche durante la salita o la discesa con mezzi meccanici, se trasportate su **veicoli** speciali per il trasporto di portatori di handicap;
- d) per i danni causati dall'allievo con i **veicoli** adibiti a scuola guida, se l'allievo è accompagnato da un istruttore abilitato. Sono considerati terzi i seguenti soggetti:
  - o l'esaminatore;
  - o l'allievo conducente (tranne durante l'esame pratico);
  - o l'istruttore (solo durante l'esame pratico).

I **massimali** di **polizza** coprono prima l'**assicurazione** obbligatoria, poi le estensioni indicate nei punti a), b), c) e d).

## COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

### Art. 1.2 - Garanzia Complementare - R.C.A. PLUS

#### a) Rinuncia alla *rivalsa* per fatto di figli e nipoti minori

**AXA** rinuncia alla *rivalsa* per i danni a terzi durante la circolazione verso i seguenti soggetti:

- il proprietario o **locatario** del **veicolo** assicurato;
- chi ha in uso il **veicolo** a qualsiasi titolo.

Questo vale se alla guida c'è:

- un minore (figlio o un nipote entro il terzo grado di parentela);
- una persona convivente soggetta a tutela.

La rinuncia vale solo se la guida avviene all'insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori). **AXA** rinuncia anche verso chi è responsabile in sede civile del minore.

#### b) Rinuncia alla *rivalsa* neopatentati

**AXA** rinuncia alla *rivalsa* se in caso di **sinistro** il conducente possiede i seguenti requisiti:

- ha la patente B da meno di un anno;
- guida un'auto con potenza superiore ai limiti di legge;
- non ha accanto una persona con patente valida da almeno 10 anni (di pari categoria o superiore) e di età non superiore a 65 anni.

#### c) Riduzione *rivalsa*

**AXA** limita la *rivalsa* nei confronti del proprietario, **locatario** o conducente nei casi previsti dall'Art. 1.5 - *Le rivalse "Rivalsa fino a 20.000 euro"*.

La *rivalsa* viene ridotta a:

- 1.500 euro per i punti a), b), c), f), g);
- 500 euro per il punto e);
- 0 euro per il punto d).

#### d) Ricorso terzi da *incendio, esplosione o scoppio*

**AXA** tiene indenne l'**assicurato** che è responsabile a livello civile per i danni (capitali, interessi e spese) causati a terzi in modo involontario per **incendio, esplosione o scoppio del veicolo** assicurato quando non si trova in circolazione, secondo la definizione di questa contenuta nelle norme di legge, quali **Codice della Strada** e **Codice delle Assicurazioni**.

Sono coperti anche i danni:

- da interruzione o sospensione, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- al locale usato come rimessa dal proprietario, **locatario**, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o dai loro familiari conviventi.

#### e) Danni a cose di terzi trasportati

**AXA** copre i danni involontari causati durante la circolazione a indumenti o oggetti di uso personale portati o indossati da terzi trasportati, su:

- autotassametri;
- autovetture a noleggio con conducente;
- autovetture a uso pubblico.

**f) Tolleranza costo di riparazione**

Se ripari il **veicolo** in una carrozzeria convenzionata con **AXA** e il costo della riparazione supera il **valore commerciale** del **veicolo**, **AXA** copre anche questa eccedenza fino a un massimo del 15%. Questa percentuale si applica al **valore commerciale** del **veicolo** e vale solo per la **liquidazione** dei **sinistri R.C.A.**

**Art. 1.3 - Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato**

**AXA** si sostituisce al **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada** e indennizza l'**assicurato** per i danni subiti, sia materiali che corporali, entro i **massimali** di legge in vigore al momento del **sinistro**, se avviene una **collisione** con un **veicolo non assicurato**.

L'**indennizzo** è previsto solo se verificano queste condizioni:

- l'**assicurato** dimostra di non avere colpa del **sinistro**, o comunque non in modo prevalente;
- il **sinistro** avviene in Italia;
- il **veicolo** che causa il danno è immatricolato e identificato in Italia;
- il **sinistro** coinvolge solo due **veicoli**;
- il diritto al **risarcimento** da parte del terzo non è prescritto al momento del pagamento;
- l'**assicurato** fa riparare il **veicolo** in una carrozzeria convenzionata con **AXA**.

**AXA** si sostituisce all'**assicurato** per i diritti verso i soggetti responsabili<sup>1</sup> e in particolare verso il **Fondo di Garanzia**. Questo vale nei limiti dei danni coperti dalla garanzia e dell'**indennizzo** ricevuto. L'**assicurato** può anche agire verso i soggetti responsabili e il **Fondo di Garanzia** per ciò che non è coperto dalle garanzie o per l'eventuale eccedenza.

---

<sup>1</sup> Cfr. Art. 1916 - Codice Civile

## COSA NON ASSICURO

### Art. 1.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Per legge non è considerato terzo e non è coperto dall'**assicurazione**<sup>2</sup>:

- il conducente del **veicolo** responsabile del **sinistro**, per danni a persone e cose.

Per i soli danni a cose, non sono considerati terzi:

- il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **locatario** in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti sopra elencati;
- i parenti e gli affini dei soggetti dei due punti precedenti entro il terzo grado, se conviventi o fiscalmente a carico;
- i soci a responsabilità illimitata e chi ha con loro uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Per i rimorchi, non sono coperti i danni subiti da chi:

- si trova a bordo del rimorchio;
- partecipa alle manovre a mano;
- è addetto all'uso del **veicolo** o al carico/scarico delle merci.

Sono sempre esclusi i danni causati da:

- dolo del conducente;
- **veicolo** non idoneo alla circolazione per mancato superamento della revisione.

### Art. 1.5 - Le rivalse

**AXA** esercita il diritto di **rivalsa** nei limiti previsti dal **Codice delle Assicurazioni**<sup>3</sup>.

La **rivalsa** può essere **totale** o fino a **20.000 euro**, a seconda del caso.

**“Rivalsa totale” nei casi di:**

- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- danni causati dalla partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, comprese prove e verifiche preliminari o finali;
- dolo del conducente;
- veicolo** dichiarato non idoneo alla circolazione perché non ha superato la revisione obbligatoria. La copertura resta valida solo per le tratte e il periodo previsti dal **Codice della Strada** nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Non si considera mancato superamento il fatto che il **veicolo** non è stato sottoposto a revisione per dimenticanza, omissione o altra causa.

**“Rivalsa fino a 20.000 euro” nei casi di:**

- conducente non abilitato alla guida. La copertura è valida se la patente è scaduta e viene rinnovata entro 3 mesi dal **sinistro**, oppure non viene rinnovata a causa dei postumi dello stesso **sinistro**.
- veicolo** adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo senza la presenza di un istruttore abilitato;
- veicolo** dato a noleggio con conducente, senza il rispetto delle norme di utilizzo;
- danni a terzi trasportati, se il trasporto non rispetta le regole di legge o le indicazioni della carta di circolazione;

<sup>2</sup> Cfr. Art. 129 del C.D.A

<sup>3</sup> Cfr. Art. 144 del Codice delle Assicurazioni

- e) **veicolo** guidato da persona in stato di ebbrezza se è stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, o se il guidatore si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- f) **veicolo** guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se gli è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o se è stata accertata la tossicodipendenza cronica.

### Che cos'è uno psicotropo?

Definiamo **psicotropo** una sostanza che influenza l'attività del sistema nervoso centrale ed è in grado di modificare le funzioni mentali e comportamentali.

- g) somme pagate in base a quanto disposto dal **Codice delle Assicurazioni**<sup>4</sup>, per l'inopponibilità delle eccezioni previste dalla norma.

### Art. 1.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Vale comunque quanto stabilito all'Art. 1.4 - *Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto*. Valgono inoltre, per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

#### Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 1.2)

##### d) Ricorso terzi da **incendio, esplosione o scoppio**:

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'**assicurato** e delle persone di cui deve rispondere per legge.

##### e) **Danni a cose di terzi trasportati**

Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono esclusi anche i danni da **incendio**, da **furto** o da smarrimento.

---

<sup>4</sup> Cfr. Art. 144 del Codice delle Assicurazioni

## COME MI ASSICURO

### Art. 1.7 - Le condizioni speciali R.C.A.

#### a) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori

Se il **veicolo** è usato da dipendenti o collaboratori anche occasionali, **AXA** rinuncia alla **rivalsa** verso il proprietario o **locatario** (se il **veicolo** non è a noleggio) nei seguenti casi:

- conducente senza abilitazione;
- conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- danni a terzi trasportati, se il trasporto non rispetta la legge o le indicazioni della carta di circolazione.

Se il proprietario o **locatario** è a conoscenza delle irregolarità sopra indicate, **AXA** può esercitare la **rivalsa**.

#### b) Forma tariffaria “Bonus-Malus”

L'**assicurazione** segue la forma “Bonus-Malus”, che premia o penalizza il contratto in base alla presenza o assenza di **sinistri** nel periodo di osservazione.

Il contratto si articola in più classi di merito e a ogni classe corrisponde un coefficiente di **premio** che può aumentare o diminuire in base ai **sinistri**.

I coefficienti applicati sono indicati nella tabella che segue:

#### Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1A	0,580	1 a 1A	-9,23%	9	0,764	10 a 9	-3,54%
1	0,639	2 a 1	-1,08%	10	0,792	11 a 10	-3,88%
2	0,646	3 a 2	-0,77%	11	0,824	12 a 11	-3,74%
3	0,651	4 a 3	-1,81%	12	0,856	13 a 12	-7,56%
4	0,663	5 a 4	-2,64%	13	0,926	14 a 13	-8,95%
5	0,681	6 a 5	-3,40%	14	1,017	15 a 14	-24,55%
6	0,705	7 a 6	-1,54%	15	1,348	16 a 15	-22,93%
7	0,716	8 a 7	-3,11%	16	1,749	17 a 16	-18,27%
8	0,739	9 a 8	-3,27%	17	2,140	18 a 17	-20,65%
				18	2,697	-	-

(\*) **percentuale di riduzione del premio tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opera al rinnovo del contratto se non ci sono sinistri nel periodo di osservazione, perché si passa a una classe di merito inferiore (“Evoluzione in bonus”)**.

## b1) Criteri di assegnazione delle classi di merito

**1 Periodi di osservazione** - Per applicare le regole evolutive, valgono questi periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo di osservazione:** inizia quando parte la copertura e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** durano 12 mesi e partono dalla fine del periodo precedente.

**2 Classe di ingresso** - Alla stipula del contratto il **veicolo** entra nella **classe di merito** 14 nei seguenti casi:

- a) immatricolato al **P.R.A.** per la prima volta;
- b) **assicurato** per la prima volta dopo una voltura al **P.R.A.**

Se i dati del **veicolo** non sono recuperabili in via telematica, anche solo in parte, devi presentare questi documenti:

- carta di circolazione;
- foglio complementare;
- certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione (DU) o l'atto di cessione del contratto.

Senza questi documenti, il **veicolo** entra nella classe di merito 18.

**3 Nuovo contratto per altro veicolo o rinnovo** - Se sei una persona fisica, ai sensi del "Decreto Bersani"<sup>5</sup> il nuovo contratto parte dalla stessa classe di merito dell'ultimo **attestato di rischio** del **veicolo** già **assicurato**. Ciò è possibile alle seguenti condizioni:

- stipula o rinnovo di un contratto per un ulteriore **veicolo**, anche di altra tipologia, acquistato dallo stesso **assicurato** già titolare di una **polizza** assicurativa **R.C.A** o da un componente convivente in modo stabile nel **nucleo familiare**;
- assenza di **sinistri** con responsabilità esclusiva, principale o paritaria, negli ultimi 5 anni, secondo l'**attestato di rischio**;
- l'**attestato di rischio** può essere rilasciato da un'impresa diversa da **AXA**. Vale comunque quanto previsto dall'Art. 1.9 - *Attestazione sullo stato del rischio*.

Se possiedi più **veicoli** assicurati con classi diverse, si considera la classe di merito più favorevole a cui appartiene il **veicolo** della stessa tipologia.

**4 Veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria diversa da "Bonus-Malus"** - In questo caso, la **classe di CU** viene assegnata in base ai dati presenti nella banca dati. Se l'**attestato di rischio** non riporta la **classe di CU**, si procede con i criteri previsti dalla normativa in corso:

- a) se il **veicolo** è già **assicurato** con la forma tariffaria **tariffa fissa**, si assegna la **classe di CU** 14, senza considerare la sinistrosità passata;

---

<sup>5</sup> Cfr. Legge n. 40 del 2 aprile 2007

- b) se il **veicolo** è già **assicurato** con la forma tariffaria a **franchigia**, si applica la **classe di CU** che risulta dalla tabella prevista dalla normativa:

Anni senza <i>sinistri</i>	Classe CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

#### Cosa si intende per **Classe di CU**?

La **classe di CU** (Classe di merito di Conversione Universale) è un sistema standard adottato in Italia per classificare il profilo di **rischio** degli **assicurati** nelle polizze **R.C.A.**

**5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia** - Se il **veicolo** è già stato assicurato con la formula “Bonus-Malus” da un'altra compagnia, **AXA** assegna la classe di merito in base a:

- le indicazioni dell'**attestato di rischio** presente nella banca dati;
- i criteri previsti dalla tabella di conversione **AXA** riportata qui sotto:

#### Classi di merito “Bonus-Malus” di assegnazione

Classe di CU dell'attestato di rischio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe di merito AXA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Se nell'ultimo periodo di osservazione nell'**attestato di rischio** non risultano **sinistri** pagati, anche solo in parte, e le **classi di CU** di provenienza e assegnazione sono uguali a 1, **AXA** può assegnare la classe di merito di superbonus 1A (vedi le “Tabelle delle regole evolutive”).

Se al momento della stipula non è presente un attestato sullo stato del **rischio** in banca dati, **AXA** acquisisce per via telematica l'ultimo attestato utile. Nel frattempo, devi fornire una dichiarazione<sup>6</sup> per ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la classe di merito corretta.

Se non è disponibile alcun attestato, devi comunque presentare la dichiarazione. **AXA** può chiedere documenti cartacei o precedenti contratti a supporto. Se non viene fornita documentazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

<sup>6</sup> Cfr. Art. 1892 e 1893 Codice Civile

**6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo** - Per “contratto temporaneo” si intende una copertura:

- stipulata per un periodo inferiore a un anno;
- annuale, ma interrotta per qualsiasi causa prima della sua scadenza.

Se il **veicolo** è già stato assicurato in “Bonus-Malus” con un “contratto temporaneo”, scaduto da meno di 5 anni, devi mostrarlo ad **AXA** e devi sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dal termine della **polizza** precedente; **AXA** ti assegna la stessa **classe di CU** del precedente contratto.

Se dopo una **polizza** temporanea viene stipulata una nuova copertura annuale o annuale più frazione, i **sinistri** precedenti comunicati alla banca dati<sup>7</sup> vengono indicati nel nuovo attestato dall’Impresa che ha emesso la **polizza** e contano per la **classe di CU**.

**7 Revisione classe di merito - AXA** verifica la correttezza delle dichiarazioni ricevute<sup>8</sup>. Se emerge un errore, ricalcola la classe e:

- ti chiede l’eventuale conguaglio del **premio**;
- oppure ti rimborsa quanto pagato in eccesso (al netto di imposte e oneri di legge).

**8 Evoluzione classi di merito** - Per le annualità successive a quella di stipula, la nuova classe è assegnata secondo le “Tabelle delle regole evolutive”. L’assegnazione avviene in base a eventuali risarcimenti che **AXA** paga, anche in modo parziale, durante il periodo di osservazione per i **sinistri** che avvengono in tale periodo o in periodi precedenti.

Se nel periodo di osservazione non sono avvenuti **sinistri**, vieni assegnato a una classe inferiore, a meno che tu non ti trovi già nella classe più bassa (vedi sotto “Tabelle delle regole evolutive”).

Se invece sono avvenuti **sinistri**:

- con responsabilità principale;
- con responsabilità paritaria, se la somma delle percentuali di responsabilità di più **sinistri** raggiunge almeno il 51% nel periodo indicato nell’**attestato di rischio** (ad esempio 40% un primo **sinistro** + 11% o superiore per un secondo **sinistro**);
- **tardivi** recuperati tramite codice **IUR** anche se hai cambiato compagnia;
- relativi a coperture temporanee;

allora si viene assegnati a una classe superiore (vedi sotto “Tabelle delle regole evolutive”).

Se si presenta una denuncia di **sinistro** o una richiesta di **risarcimento**, ma **AXA** non effettua alcun pagamento (neanche parziale), il contratto viene considerato senza **sinistri** ai fini dell’evoluzione della classe di merito.

Cosa sono i **sinistri tardivi**?

Sono tardivi i **sinistri** non ancora indicati nell’**attestato di rischio**, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto.

<sup>7</sup> Cfr. Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

<sup>8</sup> Cfr. Art. 1892 e 1893 Codice Civile

## TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Tabella delle regole evolutive delle **POLIZZE SENZA MECCANISMI ELETTRONICI** che registrano l'attività del *veicolo*, denominati "scatola nera" o equivalenti

Classe di merito AXA di provenienza	Classe di merito AXA di assegnazione, in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1A	1A	3	6	9	12
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**Tabella delle regole evolutive delle POLIZZE CON MECCANISMI ELETTRONICI  
che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti**

Classe di merito AXA di provenienza	Classe AXA di assegnazione, in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1A	1A	2	5	8	11
1	1A	2	5	8	11
2	1	3	6	9	12
3	2	4	7	10	13
4	3	5	8	11	14
5	4	6	9	12	15
6	5	7	10	13	16
7	6	8	11	14	17
8	7	9	12	15	17
9	8	10	13	16	17
10	9	11	14	17	17
11	10	12	15	17	17
12	11	13	16	17	17
13	12	14	17	17	17
14	13	15	17	17	17
15	14	16	17	17	17
16	15	17	17	17	17
17	16	17	17	17	17
18	17	18	18	18	18

**9 Sinistro senza seguito e contratto cessato** - Se hai avuto un **sinistro** classificato come "senza seguito" e il contratto è cessato, **AXA** comunica i dati aggiornati alla banca dati per correggere la tua posizione assicurativa.

**10 Riapertura di un sinistro senza seguito** - Se un **sinistro** eliminato perché "senza seguito" viene riaperto, **AXA** ricostruisce la tua posizione assicurativa in base ai criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive". Questo può comportare un conguaglio del **premio** e i dati aggiornati vengono trasmessi alla banca dati.

**11 Facoltà di rimborso del sinistro** - se causi un **incidente** con colpa, puoi evitare l'assegnazione a una classe di merito superiore e la registrazione del **sinistro** sull'**attestato di rischio** se rimborsi l'importo liquidato.

Se **AXA** ha risarcito la controparte, puoi rivolgerti alla tua agenzia o ad **AXA** per sapere quanto rimborsare e come farlo.

Se invece il **sinistro** è stato gestito tramite procedura di **risarcimento diretto**, cioè il **risarcimento** è stato fatto direttamente dall'altra compagnia, puoi:

a) rivolgerti direttamente a:

**CONSAP** - Stanza di compensazione:  
Indirizzo: Via Yser, 14 - 00198 Roma;  
Telefono: 06.85796444;  
Fax: 06.85796546/547;  
Sito: [www.CONSAP.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro](http://www.CONSAP.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro);  
e-mail: [rimborsistanza@CONSAP.it](mailto:rimborsistanza@CONSAP.it).

b) chiedere assistenza alla tua Agenzia conferendole specifico incarico per effettuare la richiesta.

In ogni caso, consapevole dei vantaggi provenienti dal riscatto del **sinistro** così come esposti nella presente clausola, tu conferisci ad **AXA** incarico non esclusivo e non obbligatorio per espletare le formalità necessarie presso **CONSAP**. Sarai informato dell'espletamento dell'incarico tramite specifica comunicazione.

**CONSAP** invierà la risposta al tuo indirizzo con altre indicazioni utili che ti consentono di valutare insieme alla tua Agenzia l'opportunità di riscattare il **sinistro** (ad esempio importo e modalità di pagamento).

Se rimborsi l'intero importo, il **sinistro** viene cancellato dall'**attestato di rischio**.

**12 Sostituzione del veicolo** - Puoi sostituire il **veicolo** assicurato solo in uno di questi casi:

- vendita;
- conto vendita;
- demolizione;
- distruzione;
- esportazione definitiva (con documentazione **P.R.A.** o equivalente).

Se il cambio del **veicolo** avviene in corso d'anno e acquisti un **veicolo** dello stesso **settore tariffario** del precedente (es. autovettura sostituita con altra autovettura), mantieni la stessa scadenza di contratto e la stessa classe di merito e il periodo di osservazione non si interrompe. Ciò si verifica se il proprietario o **locatario** non cambia. Lo stesso vale per l'usufruttuario e l'acquirente con patto di **riservato dominio**.

**13 Veicolo già assicurato all'estero** - Per i **veicoli** già assicurati all'estero, devi fornire una dichiarazione dell'assicuratore estero per determinare la tua **classe di CU**. La **classe di CU** assegnata al contratto si basa sulla sinistrosità pregressa secondo le "Tabelle delle Regole evolutive". Questa dichiarazione rappresenta l'attestazione sullo stato del **rischio** e se non la presenti, ti viene assegnata la **classe di CU 14**.

**14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo** - Se assicuri un nuovo **veicolo** in sostituzione di uno messo in conto vendita o rubato, ti viene riconosciuta la stessa **classe di CU**, se presenti il documento di conto vendita o copia della denuncia di **furto**. Se il **veicolo** non è venduto o viene ritrovato, mantiene la classe precedente alla perdita di possesso.

**15 Veicolo già assicurato con compagnia in liquidazione** - Se il tuo contratto è stipulato con una compagnia alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o è stata posta in **liquidazione coatta amministrativa** e non c'è **attestato di rischio** in banca dati, puoi fornire una dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia o dal commissario liquidatore. Il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** ricavata in base alla dichiarazione rilasciata. Se non la presenti, si applica quanto previsto in materia dall'IVASS<sup>9</sup>.

Cosa si intende per **liquidazione coatta amministrativa**?

La **liquidazione** coatta amministrativa è una procedura concorsuale disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ed è prevista per imprese che, per la loro natura o rilevanza pubblica, non possono fallire secondo le regole ordinarie, ma che si trovano in una situazione di grave crisi economico-finanziaria.

**16 Trasformazione societaria** - Se una società è proprietaria del **veicolo**, in caso di trasformazioni societarie (fusione, scissione, cessione ramo d'azienda), la **classe CU** viene trasferita alla nuova società che ne abbia acquisito la proprietà.

**17 Riclassificazione del veicolo** - Se il tuo **veicolo** cambia classificazione (ad es. da autovettura ad autocarro), mantieni comunque la stessa **classe di CU**<sup>10</sup>.

**18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo** -. Se dopo la certificazione di cessazione della circolazione, **furto**, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione all'estero del **veicolo** ne viene acquistato uno nuovo, si può trasferire la **classe di CU** maturata dal precedente in presenza di un **attestato di rischio** valido. Questo vale anche se il nuovo **veicolo** è in leasing o noleggio a lungo termine (minimo 12 mesi). In tale ipotesi, la **classe di CU** maturata sul **veicolo** alienato è riconosciuta al **locatario** se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del **veicolo**<sup>11</sup>.

**19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine** - Se l'utilizzatore di un'auto in leasing o noleggio a lungo termine (minimo 12 mesi) decide di acquistarla, mantiene la **classe di CU** maturata, se è registrato come intestatario temporaneo da almeno 12 mesi.

Quando l'utilizzatore termina l'uso del **veicolo** in leasing o a noleggio a lungo termine e non lo acquista può trasferire la **classe di CU** su un altro **veicolo** acquistato.

Tali regole si applicano ai contratti di leasing o noleggio stipulati dopo l'entrata in vigore del Provvedimento IVASS.<sup>12</sup>

**20 Veicoli intestati a portatori di handicap** - Se il **veicolo** è intestato a una persona con disabilità, la **classe di CU** può essere trasferita anche a chi ha usato in modo abituale il **veicolo**, se risulta registrato come intestatario temporaneo da almeno 12 mesi<sup>13</sup>. Tale regola si applica solo nel caso di acquisto di un nuovo **veicolo**.

<sup>9</sup> Cfr. Art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015

<sup>10</sup> Cfr. Art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992

<sup>11</sup> Cfr. Art. 247bis, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992

<sup>12</sup> Cfr. Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

<sup>13</sup> Cfr. Art. 247bis, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992

## 21 Trasferimento della proprietà del veicolo

**Coniuge o convivente** – In caso di passaggio di proprietà tra coniugi o conviventi l'acquirente può mantenere la **classe di CU** maturata sul **veicolo** ricevuto.

Il cedente a sua volta può mantenere la **classe di CU** maturata per un **veicolo** di sua proprietà o per un altro **veicolo** acquistato

**Pluralità di intestatari** - Se la proprietà del **veicolo** passa da più intestatari a uno solo di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **classe di CU** maturata sul **veicolo**. Ciò avviene anche quando lo stesso viene sostituito da altro **veicolo**. Gli altri già cointestatari, in caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto, possono conservare la **classe di CU** maturata sul **veicolo**, per un altro **veicolo** di proprietà o acquistato in un momento successivo.

**Successione** - Se la proprietà del **veicolo** viene trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la **classe di CU** maturata viene attribuita ai suoi conviventi che hanno acquisito la proprietà del **veicolo** a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente) è proprietario di un altro **veicolo**, quello acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa **classe di CU** del **veicolo** precedente.

**Cessione del contratto** – Se la proprietà del **veicolo** viene trasferita con cessione del contratto, il nuovo proprietario ha diritto a mantenere la **classe di CU** fino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto va assegnato alla **classe di CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"<sup>14</sup>.

**Da società a persone e viceversa** - Gli acquirenti possono mantenere la **classe di CU** in caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa.

### c) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia"

Questa forma tariffaria prevede anche una **franchigia** per **sinistro** che **AXA** non può mai chiedere al terzo danneggiato. Vale comunque quanto previsto dall'Art. 1.7 – *Le condizioni speciali R.C.A.* – b) *Forma tariffaria "Bonus-Malus"* e b1) *Criteri di assegnazione delle classi di merito*. Tu o l'**assicurato** dovete rimborsare ad **AXA** l'importo entro il limite della **franchigia**.

Se il rimborso corrisponde al valore intero del **risarcimento** del **sinistro**, questo non viene considerato nell'applicazione delle regole evolutive della tua **classe di merito**.

**AXA** mantiene il diritto di gestire il **sinistro**, anche se rientra nella **franchigia**.

### e) Guida esperta

Dichiari che chi guida ha:

- almeno 26 anni;
- idonea patente di guida da almeno 2 anni.

La copertura resta valida anche se non rispetti questi requisiti, ma solo se:

- il **veicolo** è guidato da un meccanico o da personale incaricato;
- l'**assicurato** ha perso il **veicolo** per **furto**, **rapina** o altro evento doloso (con documenti validi).

---

<sup>14</sup> Cfr. Legge n. 40 del 2 aprile 2007

### f) Targhe speciali

Se il **veicolo** ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT) il **premio** viene calcolato sulla targa e non dipende dalla provincia di **residenza** del proprietario o sede legale.

### h) Polizza con vincolo

Se c'è un vincolo a favore della società di leasing o ente finanziatore:

- non puoi modificare le garanzie senza il consenso scritto della vincolataria del **veicolo** (tranne l'adeguamento del valore<sup>15</sup>);
- **AXA** comunica alla vincolataria ogni **sinistro** entro 15 giorni dalla denuncia e la avvisa con raccomandata in caso di ritardi o mancati pagamenti delle rate scadute del **premio** di **assicurazione**.

In caso di **sinistro incendio, furto, Mini-Collisione o Kasko** se sono attive le rispettive garanzie:

- **AXA** non paga senza il consenso scritto della vincolataria, se il **veicolo** è venduto a rate con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- **AXA** paga in modo diretto la vincolataria, che sottoscrive la quietanza liberatoria in qualità di **proprietario del veicolo** in leasing.

## Art. 1.8 - Telematica

### FORMULA DRIVE TUTOR

Per usare questa formula, devi installare e attivare sul **veicolo** il dispositivo satellitare Drive Box. Il dispositivo serve per ricevere servizi di **assistenza** e per ricostruire la dinamica degli **incidenti**. Lo ricevi in agenzia insieme alla **polizza** e al contratto di abbonamento con il partner tecnologico, dove trovi tutti i dettagli dei servizi inclusi.

### Installazione del dispositivo Drive Box e suo utilizzo

Devi attivare il dispositivo autoinstallante Drive Box entro 5 giorni dalla data di inizio della **polizza**. L'installazione è a tuo carico e va fatta secondo le istruzioni del manuale d'uso incluso nella confezione.

### Cosa succede se non installi o non fai funzionare in modo corretto il dispositivo Drive Box

Se si verifica un **sinistro R.C.A.** e l'**assicurato** è responsabile (in tutto o in parte), **AXA** applica per ogni evento una **franchigia** fissa secondo le "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti o franchigie**", se:

- non installi il dispositivo entro i tempi previsti;
- rimuovi o fai rimuovere in modo volontario il dispositivo per un tuo comportamento doloso;
- il dispositivo non funziona per un tuo comportamento doloso nell'uso o nell'installazione;
- non rispetti le istruzioni da seguire in caso di guasto o anomalia del dispositivo (tranne nei casi di forza maggiore).

Se più **sinistri** derivano dallo stesso evento, la **franchigia** si applica una sola volta. La **franchigia** si aggiunge a quelle già previste nel contratto.

**AXA** non è responsabile se non ricevi i servizi abbinati a causa delle situazioni sopra indicate, sia prima dell'installazione, sia tra il guasto e la riparazione del dispositivo.

---

<sup>15</sup> Cfr. Art. 2.18 – Adeguamento del valore assicurato nella Formula "Valore commerciale"

### Guasto/anomalia del dispositivo Drive Box

Se il partner tecnologico ti avvisa con un SMS di un guasto, devi portare il **veicolo** da un installatore convenzionato entro 10 giorni per far controllare e sistemare il dispositivo Drive Box. Se il guasto non è colpa tua, non paghi nulla.

### Cambio veicolo

Se cambi **veicolo** e vuoi continuare a usare questa formula, devi trasferire il Drive Box sul nuovo mezzo entro 10 giorni dalla data di effetto della nuova **polizza**. Se segui in modo corretto il manuale, non ci sono costi per disinstallazione e reinstallazione.

### Cessazione del contratto

Se il contratto termina, devi disinstallare il dispositivo Drive Box e restituirlo al partner tecnologico, come prevede il contratto di abbonamento. Questo vale nei seguenti casi:

- demolizione del **veicolo**;
- interruzione del rapporto assicurativo;
- annullamento della **polizza** per qualsiasi motivo.

### In caso di incidente

**AXA** usa i dati registrati dal dispositivo Drive Box per valutare e ricostruire la dinamica dell'**incidente**. I dati riguardano:

- accelerazione;
- decelerazione;
- direzione e intensità dell'urto;
- velocità;
- localizzazione.

L'arco temporale di analisi va da 24 ore prima a 24 ore dopo il momento indicato come ora del crash o quello riportato nella denuncia ad **AXA**, dell'evento stesso.

### SERVIZI ABBINATI - Drive Box

#### 1. Chiamata di emergenza automatica

In caso di **incidente**, se c'è copertura di rete cellulare, il dispositivo Drive Box invia un segnale alla centrale operativa. La centrale ti chiama subito al numero di cellulare indicato nel contratto. Se non rispondi o non c'è copertura, vengono comunque attivate le procedure per inviare i soccorsi.

#### 2. Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa

Il servizio protegge l'**assicurato** da **incidenti** mai avvenuti o da richieste di danni non veritieri. Il partner tecnologico può certificare la posizione e lo stato del **veicolo** (acceso o spento) in un momento preciso per documentare eventuali contestazioni di multe o **sinistri**.

#### Come richiedere il servizio

Invia una richiesta scritta tramite fax al numero 199 119933 al Customer Care del partner tecnologico.

#### 3. Servizio ricerca veicolo in caso di furto

Se il **veicolo** viene rubato, per denunciare il **furto** e avviare la ricerca chiama la sala operativa:

- numero verde: 800 66 24 24;
- telefono: +39 06 51607253 (se chiami dall'estero).

La sala operativa di sicurezza del partner tecnologico è attiva 24 ore su 24 e segue le norme in materia di recupero dei **veicoli** rubati emanate dal Ministero degli Interni (**TULPS**). L'operatore gestisce sia la localizzazione del **veicolo** in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell'Ordine. In caso di necessità, attiva l'intervento per il recupero del **veicolo** e la riconsegna al legittimo proprietario e ti comunica l'esito.

#### 4. Find my car

Puoi richiedere la posizione della tua auto tramite invio di un SMS con il testo "POS-Targa **veicolo**" (es. POS-AA333CC) al numero +39 339 9943201. Riceverai un SMS con l'indirizzo, la località, l'orario e il numero di richieste residue.

Il servizio è attivo dalle ore 24:00 del giorno dopo l'attivazione del **GPS** e funziona solo se il contratto è valido. Hai a disposizione 30 richieste all'anno. Puoi acquistarne altre se accedi all'area Clienti del sito web del partner, se paghi con carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e di risposta dipendono dal traffico telefonico e dalla rete.

#### FORMULA DRIVE TUTOR PLUS

Per usare questa formula, devi installare e attivare sul **veicolo** il dispositivo satellitare Drive Box Vivavoce. Serve per ricevere i servizi di **assistenza** e per ricostruire la dinamica degli **incidenti**. L'installazione avviene in un centro specializzato convenzionato.

#### Installazione del dispositivo Drive Box Vivavoce

Devi andare in un centro specializzato e convenzionato entro 10 giorni dalla data di inizio della **polizza**. AXA può fare controlli sul dispositivo per verificarne il corretto funzionamento, tramite il partner tecnologico.

#### Cosa succede se non installi o non fai funzionare in modo corretto il dispositivo Drive Box Vivavoce -

Il servizio funziona solo se il Drive Box Vivavoce è installato, acceso e in piena efficienza.

Se:

- non installi il dispositivo;
- rimuovi o fai rimuovere in modo volontario il dispositivo o non funziona per un tuo comportamento doloso;
- non rispetti le istruzioni da seguire in caso di guasto o anomalia (tranne nei casi di forza maggiore),

i servizi di assistenza legati al dispositivo sono attivi solo dopo l'installazione o il ripristino del suo funzionamento. Se non rispetti gli obblighi della formula, AXA garantisce solo i servizi non legati al dispositivo. AXA non è responsabile se non ricevi i servizi abbinati a causa delle situazioni sopra indicate, sia prima dell'installazione, sia tra il guasto e la riparazione del dispositivo.

#### Guasto/anomalia del dispositivo Drive Box Vivavoce

Se il partner tecnologico ti avvisa con un SMS di un guasto, devi portare il **veicolo** da un installatore convenzionato entro 10 giorni per far controllare e sistemare il dispositivo.

Se ti accorgi di un guasto, chiama subito il numero verde indicato nel contratto di abbonamento. Se il guasto dipende dal dispositivo o da un errore di installazione di un centro convenzionato, per la sostituzione del dispositivo i costi li copre il partner. In tutti gli altri casi (danni esterni, manomissioni, installazioni effettuate da tecnici non autorizzati), devi sostenere i costi per la sostituzione o la riparazione.

### **Cambio veicolo**

Se cambi **veicolo** e vuoi continuare a usare questa formula, devi trasferire il Drive Box Vivavoce sul nuovo mezzo entro 10 giorni dalla data di effetto della nuova **polizza**.

Il trasferimento viene effettuato in un centro specializzato.

### **Cessazione del contratto o eliminazione della Formula Drive Tutor Plus**

Se il contratto termina, devi disinstallare il Drive Box Vivavoce e restituirlo al partner tecnologico, come previsto nel contratto di abbonamento.

Questo vale nei seguenti casi:

- demolizione del **veicolo**;
- interruzione del rapporto assicurativo;
- esclusione dal contratto della Formula Drive Tutor Plus;
- annullamento della **polizza** per qualsiasi motivo.

In caso di **incidente**, **AXA** usa i dati registrati dal dispositivo Drive Box Vivavoce per valutare e ricostruire la dinamica del crash.

I dati riguardano:

- accelerazione;
- decelerazione;
- direzione e intensità dell'urto;
- velocità;
- localizzazione.

L'arco temporale di analisi va da 24 ore prima a 24 ore dopo il momento indicato come ora del crash o quello riportato nella denuncia ad **AXA**, dell'evento stesso.

### **SERVIZI ABBINATI – Drive Box Vivavoce**

#### **1. Chiamata di emergenza automatica**

In caso di **incidente** e se c'è copertura di rete, il Drive Box Vivavoce invia un segnale alla centrale operativa, che chiama subito il dispositivo vivavoce installato sul **veicolo**. Se non c'è risposta o manca il segnale, la centrale operativa invia comunque i soccorsi sul posto.

#### **2. Chiamata di emergenza manuale**

Se viene premuto il “pulsante di emergenza” sul dispositivo, si avvia una chiamata in vivavoce con un operatore, che fornisce **assistenza**.

#### **Altri servizi inclusi**

Con questa formula hai anche i servizi descritti nella sezione "Drive Box" (Servizio antifrode sinistri e posizione del **veicolo** in caso di multa, Ricerca **veicolo** in caso di **furto** e Find my car).

#### **Art. 1.9 - Attestazione sullo stato del rischio**

Per te e per gli altri **aventi diritto AXA** mette a disposizione l'**attestato di rischio**, come previsto dalla legge. Trovi l'**attestato di rischio nell'area** riservata del sito web di **AXA**.

Puoi anche chiederlo con altri strumenti online almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Gli **aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestato di rischio** relativo agli ultimi cinque anni.

In questo caso **AXA** lo invia entro 15 giorni dalla richiesta, per via telematica. Se al momento della richiesta si è concluso l'ultimo periodo di osservazione, l'**attestato di rischio** include anche

l'ultima annualità. Gli **attestati di rischio** rilasciati con questa modalità non possono essere utilizzati per stipulare un nuovo contratto.

**AXA** non invia le informazioni dell'**attestato di rischio** alla banca dati quando:

- il contratto è sospeso e non si è concluso il periodo di osservazione;
- hai ceduto il contratto dopo la vendita del **veicolo**.

Se il contratto termina per cessazione del **rischio**, sospensione o mancato rinnovo dovuto al mancato uso del **veicolo**, come da tua dichiarazione, l'**attestato di rischio** vale per cinque anni dalla scadenza del contratto.

Dopo 15 giorni dalla scadenza, per usare l'**attestato di rischio** devi presentare una dichiarazione firmata da te o dal proprietario.

Occorre indicare che il **veicolo** non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto, oppure è stato coperto da una **polizza** temporanea.

### Art. 1.10 - Stato OFF sulla Garanzia R.C.A.

#### Descrizione dello stato OFF

Durante il contratto, puoi mettere la garanzia **R.C.A.** in stato OFF.

In questo modo sospendi la copertura per massimo 30 giorni, anche non consecutivi.

Se nel contratto ci sono altre garanzie diverse dalla **R.C.A.**, restano attive.

#### Come si attiva lo stato OFF

Puoi attivare lo stato OFF:

- dall'APP My AXA;
- dall'Area Clienti su [www.axa.it](http://www.axa.it);
- oppure, se non puoi farlo online, tramite l'agenzia che ha emesso il contratto.

Lo stato OFF parte dal giorno e dall'ora indicati nell'**appendice contrattuale**.

**AXA** emette sempre un'**appendice contrattuale** per confermare l'avvio dello stato OFF della Garanzia **R.C.A.**

#### Come si disattiva lo stato OFF

Puoi disattivare lo stato OFF con la stessa procedura sopra descritta nel paragrafo "Come si attiva lo stato OFF".

Anche in questo caso, **AXA** emette un'**appendice contrattuale** per confermare la fine dello stato OFF della Garanzia **R.C.A.**

#### Avvertenze per il contraente

- Prima di usare il **veicolo**, tu o chi ha accesso alle piattaforme on-line predisposte per impostare lo stato OFF della Garanzia **R.C.A.**, deve controllare che lo stato OFF sia stato disattivato;
- Lo stato OFF si disattiva in modo automatico alla scadenza dei 30 giorni di utilizzo.

#### Visibilità dei giorni residui di stato OFF

Puoi vedere in ogni momento:

- quanti giorni hai già usato,
- quanti giorni puoi ancora usare.

Trovi queste informazioni su APP My AXA, Area Clienti [www.axa.it](http://www.axa.it) e in Agenzia.

**Cosa succede in caso di sinistro con la Garanzia R.C.A. in stato OFF**

Se hai un **sinistro R.C.A.** con responsabilità totale o parziale, **AXA** applica una **franchigia**.

La **franchigia** non si applica se l'**assicurato** ha perso il **veicolo** per **furto**, **rapina** o fatto doloso di terzi, e ha fatto denuncia alle autorità competenti.

**AXA** mantiene il diritto di gestire il **sinistro**, anche se rientra nell'importo previsto dalla **franchigia**.

**Le altre Garanzie diverse dalla Garanzia R.C.A.**

Le altre Garanzie, se presenti nel contratto, restano sempre valide anche nel periodo di stato OFF della Garanzia **R. C.A.**. Le garanzie Kasko e Collisione restano valide anche se **AXA** ti ha chiesto il pagamento della **franchigia** prevista in caso di **sinistro** con **R.C.A.** in stato OFF.

**Calcolo del Premio R.C.A. alla scadenza del contratto**

Il numero dei giorni validi di stato OFF della Garanzia **R.C.A.** genera un **credito** compensabile con il **premio** di rinnovo della **polizza** con **AXA** ("Credito").

Alla fine del periodo di osservazione, **AXA** genera l'importo a **credito** della garanzia **R.C.A.**

Il calcolo avviene in questo modo:

$$\text{Credito} = \left( \frac{\text{premio imponibile pagato della Garanzia R.C.A.*}}{\text{in vigore al momento del termine del periodo di osservazione}} \times \frac{360}{\text{numero di giorni di stato OFF}} \right)$$

\* per il conteggio NON viene considerato il premio della Garanzia R.C.A. Plus

Il periodo di osservazione dei giorni di stato OFF è costituito dai seguenti periodi:

- **1° periodo di osservazione:** parte dal giorno in cui inizia la copertura e finisce 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** durano 12 mesi e partono dalla fine del periodo di osservazione precedente.

Se sospendi la **polizza**, il conteggio dei giorni OFF si interrompe. Quando riattivi il contratto, il conteggio riparte da zero.

**In quali casi non viene generato il credito a fine contratto**

Il **credito** non viene generato e non puoi usufruirne al rinnovo del contratto nei seguenti casi:

- a) i giorni di stato OFF non sono stati valorizzati;
- b) hai sospeso la **polizza**;
- c) il contratto è stato risolto in anticipo, ceduto, spostato su un altro prodotto o per cambio **settore tariffario**.

**In quali casi non è consentita l'attivazione dello stato OFF**

Non puoi impostare lo stato OFF se il contratto:

- dura meno di un anno;
- non include la garanzia **R.C.A.**;
- assicura uno dei seguenti **veicoli**:
  - o taxi;
  - o **veicoli** a noleggio (libero o con conducente);
  - o rimorchi;
  - o roulotte.

**TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE****Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto**

<b>Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art 1.1)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Responsabilità Civile Auto</b>	<b>Massimali</b> previsti in <b>polizza</b> .	
<b>Ricorso terzi da incendio nelle Aree Private</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di 700.000 euro per ogni <b>sinistro</b> .	
<b>Circolazione nelle aree aeroportuali</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di 10.000.000 di euro per ogni <b>sinistro</b> .	

**Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto**

<b>Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 1.2)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio nelle Aree Private</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di 300.000 euro per ogni <b>sinistro</b> . Tale limite si somma a quello previsto per la garanzia base e viene quindi elevato a 1.000.000 di euro.  Per i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di 15.500 euro.	

<b>Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 1.3)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 1.3)</b>	La garanzia è prestata entro i limiti dei <b>massimali</b> di legge vigenti al momento del <b>sinistro</b> .	

<b>Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 1.7)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>b) Forma tariffaria “Bonus-Malus”</b>	<b>Massimali</b> previsti in <b>polizza</b> .	
<b>c) Forma tariffaria “Bonus-Malus con franchigia”</b>	<b>Massimali</b> previsti in <b>polizza</b> .	È prevista una <b>franchigia</b> per <b>sinistro</b> .
<b>e) Guida esperta</b>	<b>Massimali</b> previsti in <b>polizza</b> .	Se non rispetti le condizioni previste dal contratto, <b>AXA</b> può esercitare il diritto di <b>rivalsa</b> in caso di <b>sinistro</b> . In questo caso <b>AXA</b> può chiederti il rimborso, fino a un importo massimo di 2.000 euro.

<b>Telematica (Art. 1.8)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>FORMULA DRIVE TUTOR</b>	<b>Massimali</b> previsti in <b>polizza</b> .	È prevista una <b>franchigia</b> di 2.000 euro nei casi previsti dal paragrafo denominato “Cosa succede se non installi o non fai funzionare in modo corretto il dispositivo Drive Box”.

<b>Stato OFF sulla Garanzia R.C.A. (Art. 1.10)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Responsabilità Civile Auto</b>	<b>Massimali</b> previsti in <b>polizza</b> .	È prevista una <b>franchigia</b> fino a 5.000 euro in caso di <b>sinistro R.C.A.</b> con responsabilità parziale o totale.

## 2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

### COSA ASSICURO

Le garanzie sono efficaci solo se acquistate e indicate in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**. Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le cose, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti o franchigie**".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

#### Avviso Eventi Naturali - Prometeo

**AXA** può allertarti in caso di eventi atmosferici e catastrofici nel luogo di **residenza** del proprietario dei beni da te dichiarati in **polizza**.

Ad evento concluso, ti viene inviata una comunicazione per spiegarti come puoi denunciare in modo semplice e veloce il **sinistro**.

**AXA** si basa su dati pubblici e sulle analisi effettuate dalla comunità scientifica e considera la probabilità e l'intensità dell'evento.

L'informazione dipende dalla disponibilità delle reti internet o telefoniche di soggetti terzi.

L'allerta che ti inviamo è gratuita e serve ad aiutarti a proteggere - per quanto possibile - i beni da te assicurati, ma non determina obblighi né da parte tua né di **AXA**.

L'allerta:

- non determina obblighi per le **parti**;
- non rientra nelle prestazioni dell'**assicurazione** stipulata;
- non attiva l'obbligo di salvataggio<sup>16</sup>.

Per spiegarti meglio, se non ti viene inviata la comunicazione di allerta e il bene **assicurato** non viene protetto:

- tu o **AXA** non vi trovate ad avere responsabilità;
- non hai diritto a rimborsi di qualsiasi tipo;
- non si tratta di inadempimento contrattuale.

L'attivazione del servizio è prevista se hai acquistato una garanzia Eventi Naturali.

**AXA** ti informa dell'attivazione o disattivazione del servizio al recapito che hai indicato in **polizza**.

Puoi disattivare o riattivare l'invio dell'avviso quando vuoi, chiamando il numero verde **AXA**.

#### Art. 2.1 - Garanzia Incendio

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo** assicurato, compresi gli eventuali **optional**, causati da:

- **incendio**;
- azione del fulmine;
- **esplosione** o **scoppio** del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

<sup>16</sup> Cfr. Art. 1914 – Codice Civile

### Art. 2.2 - Garanzia Furto

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo** assicurato, compresi gli eventuali **optional**, causati da **furto** (consumato o tentato) e **rapina**. Sono compresi i danni ai beni assicurati durante o dopo il **furto** o la **rapina** degli stessi. L'**assicurazione** copre anche i danni al **veicolo** durante la circolazione abusiva dopo il **furto** o la **rapina**, in caso di urto, **collisione**, ribaltamento o uscita di strada.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.3 - Garanzia Kasko

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo** assicurato, compresi gli eventuali **optional**, causati da **collisione** con altro **veicolo**, urto contro ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento e caduta accidentale di alberi o sassi.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.4 - Garanzia Mini Collisione

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo assicurato** dopo una **collisione** accidentale con **veicoli** a motore identificati e di proprietà di persone identificate.

Vale per ogni **anno assicurativo** fino al capitale indicato in **polizza**, e comunque non oltre il **valore commerciale** del **veicolo** dichiarato alla stipula del contratto o del suo aggiornamento in caso di rinnovo o sostituzione. Sono compresi gli eventuali **optional**, se assicurati.

**AXA** può modificare il **premio** al rinnovo del contratto.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.5 - Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi

Copre i danni materiali e diretti al **veicolo** assicurato causati da animali selvatici o randagi che possono causare, dopo una **collisione**, la distruzione del **veicolo** o il suo danneggiamento.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.6 - Garanzia Cristalli

Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione del parabrezza, del lunotto e dei vetri laterali del **veicolo** assicurato, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi.

Se le riparazioni vengono eseguite in una carrozzeria o un riparatore convenzionati con **AXA**, sono incluse anche le spese per sostituire e installare sensori di pioggia e simili, presenti al momento del **sinistro** e previsti di serie dalla casa costruttrice.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.7 - Garanzia Eventi Naturali

Copre i danni materiali e diretti causati al **veicolo** assicurato da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e oggetti da esso trascinati, tromba d'aria. Questi eventi sono coperti se colpiscono più beni, assicurati o no;
- inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e di bacini, valanghe, slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio da tetti, cornicioni, balconate e simili), frane o cedimenti del terreno, caduta di pietre e alberi (se sono la conseguenza degli eventi elencati).

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.8 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici

Copre i danni materiali e diretti causati al **veicolo** assicurato durante uno di questi eventi:

- tumulti popolari, sommosse, scioperi;
- atti di terrorismo o sabotaggio;
- **atti vandalici**.

Non viene applicato il **degrado d'uso** per l'età del **veicolo** tranne che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.9 - Garanzie accessorie

Sono tre pacchetti di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il **veicolo**, i beni e i documenti dell'**assicurato**.

I tre pacchetti sono:

- Auto protetta;
- Famiglia protetta;
- Documenti protetti.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

#### AUTO PROTETTA

- **Rimborso spese per perdita delle chiavi**

Rimborsa le spese per sostituire le chiavi in caso di perdita, **furto** o **scippo**.

In caso di perdita delle chiavi, la garanzia copre anche le spese per i danni alle serrature e all'antifurto.

- **Rimborso delle spese per ripristino airbag e pretensionatori cinture di sicurezza**  
Rimborsa le spese sostenute per eventuale ripristino di airbag o pretensionatori (o entrambi) che si sono attivati in modo accidentale a causa di un funzionamento difettoso. In alternativa, il rimborso è previsto, in caso di **sinistro** con responsabilità al 100%, se il danno non è risarcito dalle altre garanzie della **polizza**.  
Il rimborso è effettuato se la riparazione viene effettuata presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con **AXA**. Bisogna prima presentare una fattura o un altro documento che certifica la riparazione.
- **Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione**  
Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al **veicolo** in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione. È previsto il rimborso anche se le vittime sono animali. Se opera la garanzia **furto**, è previsto il rimborso delle spese per lavare e disinfettare il **veicolo** se questo viene rubato e poi ritrovato.
- **Danni conseguenti a furto di cose non assicurate**  
Rimborsa i danni al **veicolo** assicurato in caso di **furto** (avvenuto o tentato), di cose non assicurate. Se opera la garanzia **furto**, la copertura vale come estensione di questa garanzia.

### FAMIGLIA PROTETTA

- **Danni ai bagagli**  
Rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in uno di questi casi, se provocano la perdita totale del **veicolo**:
  - o **incendio**;
  - o **furto**;
  - o **incidente** da circolazione con responsabilità del conducente del **veicolo** assicurato.La garanzia è valida solo per i capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, se sono di proprietà del conducente o dei familiari trasportati.
- **Danni ai locali di proprietà**  
Rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'**assicurato** e dei suoi parenti, provocati da **incendio**, **esplosione** o **scoppio** del **veicolo** se non si trova in circolazione a norma del **Codice della Strada**.  
Se i danni sono già coperti dalla garanzia di Responsabilità Civile, non sono rimborsati.
- **Rimborso spese sostituzione serratura di casa**  
Rimborsa le spese sostenute per sostituire le serrature della porta principale della tua abitazione (indicata nella **polizza**). Vale in caso di **furto** delle chiavi di casa contenute all'interno del **veicolo** assicurato.
- **Rimborso spese veterinarie**  
Rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite e analisi dopo un **incidente** che causa lesioni all'animale domestico trasportato nel **veicolo**.

- **Danni indiretti**

Paga un importo giornaliero se non si può utilizzare il **veicolo** a seguito di perdita totale a causa di **sinistro incendio, furto, rapina, Mini-Collisione, Kasko** se sono attive le rispettive garanzie oppure per sequestro del **veicolo** da parte delle Autorità per un **incidente** da circolazione.

### DOCUMENTI PROTETTI

- **Rimborso tassa di proprietà**

Rimborsa al **proprietario** la tassa automobilistica, in caso di perdita totale del **veicolo** assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa del periodo compreso tra il mese dopo il **sinistro** e la scadenza dell'annualità pagata.

- **Rimborso spese per duplicato patente di guida**

Ti rimborsa le spese che sostieni per duplicare la patente di guida in caso di **furto, incendio**, smarrimento.

- **Rimborso spese per immatricolazione o passaggio di proprietà**

Rimborsa al **proprietario** le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo **veicolo** o il passaggio di proprietà di un **veicolo** usato. Il rimborso avviene se l'immatricolazione o il passaggio di proprietà sono successivi alla perdita totale del **veicolo** causata da:

- o **furto**;
- o **incendio**;
- o danno da circolazione.

- **Rimborso spese parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità**

Rimborsa al proprietario le spese sostenute per il parcheggio o il rimessaggio del **veicolo** disposto dalle autorità in caso di **furto** totale. Sono comprese le spese del trasporto dal luogo in cui il **veicolo** viene ritrovato alla zona di parcheggio o rimessaggio.

- **Rimborso spese di dissequestro**

**AXA** paga le spese per la gestione del dissequestro se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- o l'Autorità sequestra il **veicolo** dopo un **incidente**;
- o si fa ricorso all'assistenza legale di **AXA**.

Se si preferisce un legale di fiducia, **AXA** paga solo i diritti e gli onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla **tariffa** professionale forense.

- **Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale**

Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal **P.R.A.**:

- o certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso);
- o estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale).

Sono rimborsate anche le spese sostenute per la **Procura notarile** a vendere rilasciata a favore di **AXA**.

### Art. 2.10 – GreenDrive

È un pacchetto di garanzie per i **veicoli** Plug in Hybrid ed Elettrici.

**AXA** rimborsa le spese sostenute per danni che colpiscono i cavi di ricarica, gli accessori e la **wall box**.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

Le garanzie comprese sono:

- **Furto del cavo e accessori di ricarica**

**AXA** ti rimborsa il valore, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, del cavo e degli accessori di ricarica del **veicolo** assicurato se questi vengono rubati mentre si utilizzano le colonnine di ricarica su suolo pubblico o privato a uso pubblico (es. hotel).

- **Danni alla wall box di proprietà e agli accessori di ricarica**

**AXA** risarcisce, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, i danni alla **wall box** di proprietà dell'**assicurato** (colonnina, stazione di ricarica domestica, caricabatteria) e agli accessori di ricarica utilizzati in dotazione al **veicolo** assicurato causati da uno di questi eventi:

- o animali selvatici;
- o vandalismo;
- o cortocircuito;
- o sovracorrente;
- o sovratensione;
- o fulmine;
- o **esplosione**;
- o **incendio**;
- o eventi naturali.

- **Danni provocati dalla wall box di proprietà**

**AXA** risarcisce, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, i danni provocati dalla **wall box** di proprietà dell'**assicurato** a cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa nel caso in cui si verifica uno di questi eventi:

- o sovracorrente;
- o sovratensione;
- o cortocircuito;
- o **incendio**;
- o fulmine;
- o **esplosione**;
- o eventi naturali.

- **Uso fraudolento della tessera e App di ricarica**

**AXA** risarcisce l'**assicurato**, fino al limite massimo di **indennizzo** previsto, per le perdite causate dall'uso fraudolento da parte di un terzo della tessera e dell'App di ricarica (in conseguenza di **furto** o abuso) durante le 48 ore precedenti al blocco delle stesse.

**AXA** copre solo la **franchigia** applicata dal fornitore, se questo rimborsa l'**assicurato**.

## COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO

---

### Art. 2.11 - Opzione Cristalli Plus

Amplia la Garanzia Cristalli come segue:

- include anche il tetto panoramico, il tetto apribile e le spese per sostituire i sensori di pioggia e simili presenti al momento del **sinistro**. Non vale se i sensori non sono montati di serie dalla casa costruttrice o se sono stati installati dall'**assicurato**;
- rimuove il limite di una sostituzione del parabrezza anteriore per **anno assicurativo** e il limite di un **sinistro per anno assicurativo**.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.12 - Opzione Eventi Naturali Plus

Amplia la Garanzia Eventi Naturali tramite l'eliminazione del limite massimo di **indennizzo** e del limite di un **sinistro** per **anno assicurativo**.

Non viene applicato il **degrado d'uso** per l'età del **veicolo** tranne che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

L'**assicurazione** vale anche in caso di danni causati per colpa grave di questi soggetti:

- tu;
- l'**assicurato**;
- le persone che detengono in modo legittimo il **veicolo**.

### Art. 2.13 - Garanzia Estensione terremoto

Amplia la Garanzia Eventi Naturali tramite la copertura dei danni materiali e diretti al tuo **veicolo** causati da terremoto.

Vale se l'evento colpisce più enti nella stessa zona, assicurati o no.

### COSA NON ASSICURO

#### Art. 2.14 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al **veicolo**, se non è prevista una copertura specifica, l'**assicurazione** non comprende:

**a)** i danni causati da questi eventi:

- guerra, occupazioni militari, invasioni;
- insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio;
- grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste e mareggiate;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, franamenti e cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- movimenti tellurici;
- eruzioni vulcaniche;
- fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Questo vale se il **sinistro** è in rapporto con questi eventi.

**b)** i danni causati o agevolati con dolo dai seguenti soggetti:

- tu;
  - l'**assicurato**;
  - le persone che abitano con te o con l'**assicurato**;
  - i dipendenti tuoi o dell'**assicurato**;
  - le persone incaricate per la guida, riparazione o custodia del **veicolo** assicurato e dei trasportati.
- c)** i danni accaduti durante la partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, comprese prove e verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara, o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
- d)** i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in uso, custodia o possesso tuo o dell'**assicurato**;
- e)** le spese per modifiche, aggiunte o migliorie effettuate sul **veicolo** in occasione della sua riparazione;
- f)** i danni indiretti, quali le spese di ricovero del **veicolo**, i danni da mancato godimento e uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.

#### Art. 2.15 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo

Vale comunque quanto stabilito all'Art. 2.14 – *Esclusioni Garanzie Danni al veicolo*.

Valgono inoltre, per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

##### Garanzia Incendio (Art. 2.1)

Sono esclusi i danni causati da bruciature e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da **incendio**.

##### Garanzia Furto (Art. 2.2)

Sono esclusi i danni causati al **veicolo** allo scopo di commettere il **furto** o la **rapina** di oggetti non assicurati.

### Garanzia Kasko (Art. 2.3)

Sono esclusi i danni:

- a) accaduti nei casi previsti dall'Art. 1.5 - *Le rivalse*, tranne per quelli previsti al punto e) per i quali la copertura non vale per i **sinistri** successivi al primo.
- b) accaduti durante la guida in stato di ebbrezza sommato all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (sanzioni secondo la normativa in vigore);
- c) causati da **cose** o animali trasportati sul **veicolo** e da operazioni di carico e scarico;
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- e) da **furto** (consumato o tentato) e **rapina, incendio, esplosione e scoppio**;
- f) a ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, avvenuti non insieme ad altro danno alla carrozzeria o a organi meccanici indennizzabile in base alla **polizza**;
- g) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul **veicolo** nelle aree private.

### Garanzia Mini Collisione (Art. 2.4)

Sono esclusi i danni:

- a) accaduti nei casi previsti dall'Art. 1.5 - *Le rivalse*, tranne per quelli previsti al punto e) per i quali la copertura non vale per i **sinistri** successivi al primo;
- b) accaduti durante la guida in caso di stato di ebbrezza sommato all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (sanzioni secondo la normativa in vigore);
- c) causati da cose o animali trasportati sul **veicolo** e da operazioni di carico e scarico;
- d) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- e) da **furto** (consumato o tentato) e **rapina, incendio, esplosione e scoppio**;
- f) a ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, avvenuti non insieme ad altro danno alla carrozzeria o a organi meccanici indennizzabile in base alla **polizza**.

### Garanzia Cristalli (Art. 2.6) e Opzione Cristalli Plus (Art. 2.11)

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, tranne nel caso in cui sono tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture da **collisione** con altri **veicoli**, quelle da uscita di strada e ribaltamento e quelle da urto contro ostacoli fissi;
- le rotture causate da **atti vandalici**;
- i danni ad altre parti del **veicolo** causati dalla rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni causati da evento naturale come definito nell'Art. 2.7 - *Garanzia Eventi Naturali*.

**Garanzie accessorie (Art. 2.9)**

<b>GARANZIA</b>	<b>ESCLUSIONI</b>
<b>AUTO PROTETTA</b>	Non sono previste ulteriori esclusioni
<b>FAMIGLIA PROTETTA</b>	<p><b>Danni ai bagagli</b>, sono esclusi dalla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso;</li> <li>• gli apparecchi fotografici, le videocamere e i loro accessori, gli apparecchi <b>audio-fono-visivi</b>, gli apparecchi ottici e simili;</li> <li>• il denaro, i titoli e altri valori in genere;</li> <li>• i documenti e i biglietti di viaggio;</li> <li>• gli oggetti con particolare valore artistico e d'artigianato.</li> </ul>
<b>DOCUMENTI PROTETTI</b>	<p><b>Rimborso spese per duplicato patente di guida:</b> sono escluse le spese di agenzia.</p> <p><b>Rimborso spese per immatricolazione o passaggio di proprietà:</b> sono escluse le spese di agenzia.</p>

**GreenDrive (Art. 2.10)**

L'**assicurazione** non copre i danni diretti o indiretti causati in uno di questi casi:

- le spese fraudolente sono avvenute a più di 48 ore prima del blocco della tessera;
- l'**assicurato** ha usato la tessera o l'App in modo fraudolento, con dolo o complicità;
- le ricariche sono avvenute tramite PIN, codici di sicurezza, certificati digitali o altri sistemi di identificazione sicura;
- l'**assicurato** ha usato carte diverse da quelle previste per la ricarica dei **veicoli** elettrici o Plug-in Hybrid (come tessere associative, carte fedeltà, carte carburante, "frequent traveller" o tessere collegate a un particolare negozio).

## COME MI ASSICURO

### Art. 2.16 - Somma assicurata (Art. 6.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)

**AXA** assicura il **veicolo** completo di **optional** installati dalla casa costruttrice.

La somma assicurata (IVA inclusa) è indicata in **polizza** e viene definita alla firma del contratto.

Salvo diverso accordo risultante in **polizza**, la somma assicurata corrisponde:

- nella Formula “**Valore a nuovo**”, al prezzo di listino della casa costruttrice alla data di immatricolazione del **veicolo**, con una tolleranza del 3%;
- nella Formula “**Valore commerciale**”, al valore di mercato del **veicolo**.

La Formula “**Valore a nuovo**” si applica solo alle garanzie **Incendio, Furto e Kasko**.

### Art. 2.17 - Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a nuovo”

Dall’**anno assicurativo** successivo alla stipula, se il **veicolo** e la somma assicurata restano invariati, **AXA** riduce i premi convenuti per il rinnovo delle Garanzie **Incendio** e **Furto** sulla base dei coefficienti riportati nella seguente tabella:

**Tabella di evoluzione dei premi delle Garanzie Incendio e Furto**

Età del Veicolo	Coefficiente di premio
Entro 6 mesi	100%
oltre 6 mesi e fino a 18 mesi	80%
oltre 18 mesi e fino a 30 mesi	70%
oltre 30 mesi e fino a 42 mesi	65%
oltre 42 mesi e fino a 54 mesi	60%
oltre 54 mesi	55%

### Art. 2.18 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale”

Se il **veicolo** è presente nel database usato da **AXA**, il valore assicurato si aggiorna in modo automatico a ogni rinnovo, in base al valore di mercato.

In alternativa l’**assicurato** può chiedere l’adeguamento manuale con una specifica richiesta.

### Art. 2.19 - Condizioni particolari

#### a) Antifurto satellitare e Antifurto in radiofrequenza

Se tu dichiari che il **veicolo** è protetto da un **antifurto satellitare** o in radiofrequenza, **AXA** applica una **tariffa** agevolata per la **Garanzia Furto**. Questo vale se l’antifurto è installato dalla casa costruttrice del **veicolo** o da tecnici specializzati e riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto.

In questo caso, ti impegni a:

- fornire, su richiesta di **AXA**, i documenti rilasciati dalla centrale di telesorveglianza che dimostrano il corretto funzionamento dell’impianto al momento del **sinistro** e della relativa validità del contratto;
- autorizzare **AXA** a chiedere alla centrale i dati sul percorso del **veicolo** nelle 48 ore prima del **sinistro** e nei giorni successivi.

La segnalazione del **furto** deve pervenire alla centrale di telesorveglianza, in modo tracciabile e documentabile, entro 3 ore da quando viene accertato.

Il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del contratto di telesorveglianza resta sempre a carico tuo o dell'**assicurato**.

I dati personali forniti dalla Centrale di telesorveglianza sono trattati da **AXA** per le finalità connesse alla gestione del **sinistro**, come disciplinato nell'Art. 7.12 - *Tutela della privacy*.

Se non rispetti uno o più di questi obblighi, **AXA** considera il **rischio** aggravato (Art. 7.1 - *Dichiarazioni contrattuali*) e applica uno **scoperto**, come indicato nella "Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al **veicolo**" delle "Tabelle dei limiti di **indennizzo**, **scoperti o franchigie**".

### **b) Veicolo ricoverato in modo abituale**

**AXA** applica una **tariffa** specifica per le garanzie **Furto**, **Eventi Naturali** ed **Eventi sociopolitici e atti vandalici** se tu dichiari che il **veicolo** viene custodito in modo abituale in uno di questi luoghi:

- autorimessa pubblica;
- box privato;
- posto **veicolo** chiuso;
- posto **veicolo** recintato.

Ti impegni, su richiesta di **AXA**, a dare prova del ricovero abituale.

Se non vengono rispettate queste condizioni, il **rischio** è considerato aggravato (Art. 7.1 - *Dichiarazioni contrattuali*).

### **c) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato**

Il **premio** viene pagato in anticipo in una sola soluzione per tutta la durata della **polizza**.

Questa formula è prevista solo tramite un'apposita convenzione per **veicoli** in leasing oppure venduti a rate con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

Il contratto termina in modo automatico alla scadenza.

Non si applicano i 15 giorni di tolleranza previsti dal Codice Civile<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. Art. 1901, comma 2 - Codice Civile

TABELLE DEI LIMITI DI **INDENNIZZO**, **SCOPERTI** O **FRANCHIGIE**

Tabella 1 – Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Furto (Art. 2.2)					
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia			
Garanzia Furto		Per ogni <b>sinistro</b> sono previsti lo <b>scoperto</b> e il minimo indicati in <b>polizza</b> . Gli <b>scoperti</b> e i minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene effettuata presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .			
<b>Formula “Valore a nuovo”</b>  <b>Esempi di polizza con Età del veicolo:</b> <u>“entro i 24 mesi” con scoperto del 30%</u> Per ogni fascia di età successiva si avrà una riduzione dello <b>scoperto</b> di 5 punti percentuali fino ad arrivare ad un minimo del 15% di <b>scoperto</b> quando il <b>veicolo</b> si troverà nella fascia di età “oltre 48 mesi”.  <u>“entro i 24 mesi” con scoperto del 15%</u> Per ogni fascia di età successiva si avrà una riduzione dello <b>scoperto</b> di 5 punti percentuali fino ad arrivare ad un minimo dello 0% di <b>scoperto</b> quando il <b>veicolo</b> si troverà nella fascia di età “oltre 48 mesi”.  La diminuzione dello <b>scoperto</b> termina quando arriva allo 0% o in alternativa quando il <b>veicolo</b> si trova nella fascia di età “oltre i 48 mesi”.		Alla prima annualità, alle successive o al momento del <b>sinistro</b> , la percentuale di <b>scoperto</b> indicata in <b>polizza</b> viene adeguata tenendo conto dell’invecchiamento del <b>veicolo</b> stabilito con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, come da seguente tabella:			
		Età del Veicolo	Tipologia di rischio		
			Rischio	Normale	Basso
		Entro 24 mesi	<b>Scoperto in polizza</b>		
		oltre 24 mesi fino a 36 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %
		oltre 36 mesi fino a 48 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %
		oltre 48 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %

<b>Garanzia Kasko (Art. 2.3)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Kasko</b>		<p>Per ogni <b>sinistro</b> sono previsti lo <b>scoperto</b> e il minimo indicati in <b>polizza</b>. I minimi e gli <b>scoperti</b> sono raddoppiati se il <b>veicolo</b> è guidato da persona in stato di ebbrezza ed è stato accertato lo stato di etilista cronico o un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, secondo la normativa in vigore, o se il guidatore si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.</p> <p>Gli <b>scoperti</b> e i minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene effettuata presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b>.</p>

<b>Garanzia Mini Collisione (Art. 2.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Mini Collisione</b>	<p>La garanzia è prestata a <b>primo rischio assoluto</b>, cioè con il limite massimo di <b>indennizzo</b> per <b>sinistro</b> e <b>anno assicurativo</b> indicato in <b>polizza</b> e senza l'applicazione del <b>degrado d'uso</b> dovuto all'età del <b>veicolo</b>.</p>	<p>Per ogni <b>sinistro</b> sono previste le seguenti <b>franchigie</b>:</p> <p>Se alla guida del <b>veicolo</b> assicurato c'è una persona con età maggiore o uguale a 26 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 euro, se si utilizzano carrozzerie o riparatori convenzionati per riparare il <b>veicolo</b>;</li> <li>• 500 euro, se NON si utilizzano carrozzerie o riparatori convenzionati per riparare il <b>veicolo</b>.</li> </ul> <p>Se alla guida del <b>veicolo</b> assicurato c'è una persona con età inferiore a 26 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 euro, se si utilizzano carrozzerie o riparatori convenzionati per riparare il <b>veicolo</b>;</li> <li>• 800 euro, se NON si utilizzano carrozzerie o riparatori convenzionati per riparare il <b>veicolo</b>.</li> </ul> <p>Le franchigie sono raddoppiate se il <b>veicolo</b> è guidato da persona in stato di ebbrezza ed è stato accertato lo stato di etilista cronico o un tasso alcolemico</p>

<b>Garanzia Mini Collisione (Art. 2.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
		superiore a 0,8 g/l, secondo la normativa in vigore, o se il guidatore si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.

<b>Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 2.5)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi</b>	La garanzia è prestata a <b>primo rischio assoluto</b> , cioè con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 5.000 euro per <b>sinistro</b> e <b>anno assicurativo</b> e senza l'applicazione del <b>degrado d'uso</b> dovuto all'età del <b>veicolo</b> .	Per ogni <b>sinistro</b> è prevista una <b>franchigia</b> di 500 euro. La <b>franchigia</b> indicata in <b>polizza</b> viene ridotta del 50% se la riparazione viene effettuata presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .

<b>Garanzia Cristalli (Art. 2.6)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Cristalli</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di 1 <b>sinistro</b> per <b>anno assicurativo</b> . Tale limite non viene applicato se si utilizzano carrozzerie o riparatori convenzionati per riparare il <b>veicolo</b> .  La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 350 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> , che viene innalzato a 900 euro se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .  La sostituzione integrale del parabrezza anteriore è limitata a una volta per <b>anno assicurativo</b> .	Per ogni <b>sinistro</b> è prevista una <b>franchigia</b> di 100 euro. La <b>franchigia</b> prevista non viene applicata se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .

<b>Garanzia Eventi Naturali (Art. 2.7)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Eventi Naturali</b>	<p>La garanzia è prestata con il limite massimo di 1 <b>sinistro</b> per <b>anno assicurativo</b>. Tale limite non viene applicato se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b>.</p> <p>La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 3.000 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b>.</p>	<p>Per ogni <b>sinistro</b> sono previsti lo <b>scoperto</b> e il minimo indicati in <b>polizza</b>. Lo <b>scoperto</b> e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b>.</p>

<b>Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 2.8)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici</b>	<p>Solo per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico viene applicato il <b>degrado d'uso</b>.</p>	<p>Per ogni <b>sinistro</b> sono previsti lo <b>scoperto</b> e il minimo indicati in <b>polizza</b>. Lo <b>scoperto</b> e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b>.</p>

<b>Garanzie accessorie (Art. 2.9) - AUTO PROTETTA</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Perdita delle chiavi del veicolo</b>	<p>La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b>.</p>	
<b>Rimborso delle spese per ripristino airbag e pretensionatori cinture di sicurezza</b>	<p>La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 750 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b>.</p>	
<b>Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione</b>	<p>La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 100 euro per</p>	

<b>Garanzie accessorie (Art. 2.9) - AUTO PROTETTA</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
	<b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Danni conseguenti a furto di cose non assicurate</b>	In assenza della <b>Garanzia Furto</b> (Art. 2.2), la garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	

<b>Garanzie accessorie (Art. 2.9) - FAMIGLIA PROTETTA</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Danni ai bagagli</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Danni ai locali di proprietà</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 300.000 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Spese sostituzione serratura di casa</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Spese veterinarie</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Danni indiretti</b>	La garanzia prevede un <b>indennizzo</b> di 15 euro per ciascun giorno in cui il <b>veicolo</b> non può essere utilizzato, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità	

**Garanzie accessorie (Art. 2.9) – FAMIGLIA PROTETTA**

<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
	assicurativa. L' <b>indennizzo</b> viene corrisposto dalle ore 24 del giorno della denuncia ad <b>AXA</b> . Se viene assicurato un nuovo <b>veicolo</b> prima della scadenza dei 30 giorni, l' <b>indennizzo</b> termina il giorno prima dell'emissione della nuova <b>polizza</b> .	

**Garanzie accessorie (Art. 2.9) - DOCUMENTI PROTETTI**

<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Rimborso tassa di Proprietà</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro.	
<b>Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità</b>	La garanzia prevede un pagamento di 5 euro al giorno per il parcheggio o rimessaggio, con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> .	
<b>Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 200 euro per <b>sinistro</b> .	

**GreenDrive (Art. 2.10)**

<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Furto del cavo e accessori di ricarica</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 100 euro per <b>sinistro</b> e 1 volta per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Danni alla wall box di proprietà e agli accessori di ricarica</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 100 euro per <b>sinistro</b> e 1 volta per <b>anno assicurativo</b> .	

<b>GreenDrive (Art. 2.10)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Danni provocati dalla wall box di proprietà</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 1.000 euro per <b>sinistro</b> e 1 volta per <b>anno assicurativo</b> .	
<b>Uso fraudolento della tessera o APP di ricarica</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 50 euro per <b>sinistro</b> e 1 volta per <b>anno assicurativo</b> .	

Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo

<b>Opzione Cristalli Plus (Art. 2.11)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Opzione Cristalli Plus</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 1.500 euro per <b>sinistro</b> e per <b>anno assicurativo</b> . Il limite massimo di <b>indennizzo</b> non si applica se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .	Per ogni <b>sinistro</b> è prevista una <b>franchigia</b> di 100 euro. La <b>franchigia</b> prevista non viene applicata se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .

<b>Opzione Eventi Naturali Plus (Art. 2.12)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Opzione Eventi Naturali Plus</b>		Per ogni <b>sinistro</b> sono previsti lo <b>scoperto</b> e il minimo indicati in <b>polizza</b> . Lo <b>scoperto</b> e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .

<b>Garanzia Estensione terremoto (Art. 2.13)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Estensione Terremoto</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di <b>indennizzo</b> di 10.000 euro.	Per ogni <b>sinistro</b> sono previsti lo <b>scoperto</b> e il minimo indicati in <b>polizza</b> . Lo <b>scoperto</b> e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria o un riparatore convenzionati con <b>AXA</b> .

<b>Condizioni particolari (Art. 2.19)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>a) Antifurto satellitare e antifurto in radiofrequenza</b>		Se non rispetti le disposizioni valide in caso di <b>furto</b> , è previsto uno <b>scoperto</b> del 30% sull' <b>indennizzo</b> .

## 3. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

### COSA ASSICURO

Le garanzie sono efficaci solo se acquistate e indicate in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**. Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le **cose**, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti o franchigie**".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

#### Art. 3.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente

L'**assicurazione** vale solo per gli **infortuni** subiti dal conducente causati dalla circolazione del **veicolo** indicato in **polizza**.

La garanzia è valida se il conducente:

- ha una patente idonea alla guida del **veicolo**;
- utilizza il **veicolo** con il consenso del **contraente** o con il consenso di chi ha il diritto di disporre del **veicolo**;
- rispetta il **Codice della Strada** in base al settore e il tipo di **veicolo** indicati in **polizza**.

**AXA** copre anche gli **infortuni** che l'**assicurato** subisce in uno di questi casi:

- a) durante la messa in moto del **veicolo**;
- b) nel tentativo di salvataggio del **veicolo** o dei suoi passeggeri;
- c) caduta in acqua del **veicolo**;
- d) nel salire e nello scendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del **veicolo**, dovuto a guasto o avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri **veicoli** che sopraggiungono una situazione di pericolo che si è creata a seguito di **incidente** o di fermo forzato del **veicolo**.

Durante la guida sono compresi anche:

- g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, se l'**assicurato** non è parte attiva;
- i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- j) gli **infortuni** sofferti in stato di malore o incoscienza;
- k) l'asfissia che non dipende da **malattia**;
- l) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- m) le lesioni determinate da sforzi, tranne le esclusioni indicate dell'Art. 3.6 - *Cosa non è assicurato alle lettere i), j)*.

#### Art. 3.2 - Indennizzo per Morte o Invalidità permanente da infortunio

**AXA** paga il capitale indicato in **polizza** se l'**infortunio** provoca uno dei seguenti eventi:

- la morte dell'**assicurato**;
- un'**invalidità permanente** dell'**assicurato**.

L'evento deve avvenire entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche dopo la scadenza della **polizza**.

## COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

### Art. 3.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da *infortunio*

**AXA** rimborsa all'**assicurato** le spese sostenute nei 360 giorni dopo il **sinistro**, se effettuate durante la validità del contratto e se relative all'**infortunio** denunciato.

Le spese rimborsabili riguardano:

- a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- c) rette di degenza;
- d) onorari del chirurgo, dell'aiuto chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto che partecipa all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- e) cure effettuate e medicinali assunti durante il **ricovero** e nei 90 giorni dopo l'intervento chirurgico o la fine del **ricovero**;
- f) **trasporto sanitario** dell'**assicurato**, con qualsiasi mezzo sanitario attrezzato, effettuato nei 90 giorni dopo il **sinistro**. È compreso il trasporto: all'istituto di cura, da un istituto di cura a un altro, dall'istituto di cura al **domicilio**.

Se l'**assicurato** si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, **AXA** rimborsa le spese sopra descritte non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente). I rimborsi sono effettuati solo dopo la fine delle cure e su presentazione dei documenti originali, in Italia e in valuta corrente. Se l'**assicurato** ha altre **assicurazioni** (private o sociali) simili, **AXA** copre solo l'eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il **massimale** concordato è l'importo massimo rimborsabile per persona e per tutti i **sinistri** che si sono verificati nello stesso **anno assicurativo**.

### Art. 3.4 - Estensione della garanzia per diaria da *ricovero* e/o *gessatura* per *infortunio*

In caso di **infortunio** coperto dalla **polizza** e per il quale l'**assicurato** non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), **AXA** corrisponde una diaria per ogni giorno di **ricovero**, pari a 50 euro per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria parte dalle ore 24 del giorno del **ricovero**. Se viene applicata una **gessatura** durante il **ricovero**, **AXA** continua a pagare la diaria anche dopo il **ricovero** e fino alla rimozione del gesso, con un massimo di 30 giorni per **sinistro**. Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di **ricovero** e di **gessatura** post **ricovero**.

Se l'**assicurato** ha fratture a una delle seguenti parti del corpo:

- costole,
- bacino,
- vertebre,
- sterno,

accertate dalla radiografia e senza l'applicazione del gesso, **AXA** paga la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni in caso di frattura di costole o sterno o entrambi;
- 30 giorni in caso di frattura di bacino o vertebre o entrambi.

Se l'**assicurato** subisce un intervento di osteosintesi, la diaria parte dal giorno dopo l'intervento fino alla rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per **sinistro**. Se viene applicato un collare di Schanz o simili per un trauma cervicale senza lesione mio-capsulo-

legamentosa-scheletrica documentata da esami, **AXA** paga la diaria per massimo 10 giorni per **sinistro**. **AXA** paga la diaria da **gessatura** anche se non c'è **ricovero**.

## COSA NON ASSICURO

### Art. 3.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da:

- alcolismo;
- tossicodipendenza;
- A.I.D.S.;
- sieropositività;
- epilessia;
- malattie mentali come sindromi cerebrali organiche, schizofrenia, disturbi maniaco-depressivi o paranoici.

L'**assicurazione** si annulla se si manifesta anche una sola di queste patologie.

### Art. 3.6 - Cosa non è assicurato

Sono esclusi gli **infortuni** causati da:

- a) guida di qualsiasi **veicolo** o natante a motore, se l'**assicurato** non ha la patente prevista dalla legge, tranne in caso di guida con patente scaduta. In questo ultimo caso l'**assicurato** deve avere, al momento del **sinistro**, i requisiti per il rinnovo;
- b) partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, comprese prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste dai regolamenti particolari di gara;
- c) ubriachezza dell'**assicurato**, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'**assicurato**;
- e) movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- f) guerra o insurrezioni;
- g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- h) infarti ed ernie;
- i) rotture dei tendini, tranne se si rispetta, nel loro avverarsi, la definizione di **infortunio** (causa fortuita, violenta ed esterna).

Sono escluse anche:

- j) le conseguenze dell'**infortunio** che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- k) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, anche quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale.

TABELLA DEI LIMITI DI *INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE*

<b>Rimborso spese di cura rese necessarie da <i>infortunio</i> (Art. 3.3)</b>		
<b><i>Garanzia</i></b>	<b><i>Limite di indennizzo</i></b>	<b><i>Scoperto o Franchigia</i></b>
<b>Rimborso spese di cura rese necessarie da <i>infortunio</i></b>	<b><i>Massimale</i></b> previsto in <b><i>polizza</i></b> .	In assenza di <b><i>ricovero</i></b> , intervento chirurgico o <b><i>gessatura</i></b> , per ogni <b><i>sinistro</i></b> è previsto lo <b><i>scoperto</i></b> del 20% con il minimo di 50 euro.
<b>Rimborso spese di cura rese necessarie da <i>infortunio</i> - Lettera f) trasporto sanitario</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 2.000 euro per <b><i>sinistro</i></b> .	In assenza di <b><i>ricovero</i></b> , intervento chirurgico o <b><i>gessatura</i></b> , per ogni <b><i>sinistro</i></b> è previsto lo <b><i>scoperto</i></b> del 20% con il minimo di 50 euro.

## 4. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE

### COSA ASSICURO

**AXA** affida la gestione dei **sinistri Tutela legale** a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Tutela legale (di seguito nominata **AXA Partners**).

Come contattare **AXA Partners** – Ufficio Tutela Legale:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Telefono: +39.06.42.115.629;
- mail: ufficio.legale@axa-assistance.com.

**AXA Partners** - Ufficio Tutela Legale è disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00;
- il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

La garanzia **Tutela legale**:

- dipende dal contratto di **assicurazione** a cui è collegata e di cui fa parte;
- vale solo se il contratto è attivo.

Per ciò che non è regolato dalla **Tutela legale**, si applicano le definizioni e le norme generali dell'**assicurazione**.

Le garanzie sono efficaci solo se acquistate e indicate in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**. Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le cose, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti e/o franchigie**".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

#### Art. 4.1 - Garanzia Base Tutela legale

La garanzia **Tutela legale** copre l'**assicurato** per la difesa dei suoi interessi in ambito extragiudiziale e giudiziale.

La protezione riguarda il proprietario, il **locatario** in leasing, il conducente autorizzato e i trasportati per i **sinistri** legati alla circolazione del **veicolo** indicato in **polizza**. La garanzia opera nei seguenti casi:

- a. azione civile (o costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il **risarcimento** di danni a persone o cose causati da terzi;
- b. difesa penale per reati colposi legati a un **incidente** stradale;
- c. difesa penale per reati dolosi, comprese le violazioni fiscali e amministrative. Questo vale se l'**assicurato** è assolto con sentenza passata in giudicato, o il reato viene derubricato da doloso a colposo, o se il caso viene archiviato per infondatezza o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'**assicurato** ha comunque l'obbligo di denunciare il **sinistro** quando ne viene a conoscenza;
- d. anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero per **incidente** stradale;
- e. ricorso contro il ritiro e sospensione della patente per eventi legati alla circolazione stradale;
- f. ricorso contro il sequestro del **veicolo** a motore dopo un **incidente** stradale;
- g. controversie legali relative all'installazione di una **wall box** presso l'abitazione del **proprietario del veicolo** o relative a controversie con la società che fornisce l'energia elettrica delle colonnine di ricarica del **veicolo** o che riguardano chi eroga il servizio di noleggio delle batterie;
- h. **controversie contrattuali** relative ai **veicoli** assicurati;

- i. opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del **Codice della Strada**, solo se il ricorso è accolto totalmente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente **polizza**, l'**assicurazione** vale solo a favore del **contraente**. Se non sei uno dei soggetti assicurati indicati sopra l'**assicurazione** vale solo per il conducente a meno che il **contraente** non decida in maniera diversa.

Se c'è un solo **sinistro** la garanzia viene ripartita tra tutti gli assicurati coinvolti. Il relativo **massimale** resta unico e viene ripartito tra gli assicurati coinvolti a prescindere dal numero e dagli oneri sopportati da ognuno di loro. Le operazioni di esecuzione forzata non sono in modo ulteriore garantite in caso di due esiti negativi.

Sono compresi anche i seguenti oneri non ripetibili della controparte:

1. le spese per l'intervento di un legale incaricato del caso. È garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un solo legale per ogni grado di giudizio;
2. le **spese per l'intervento di un legale domiciliatario**. Queste spese sono riconosciute solo in fase giudiziale se il distretto di Corte d'Appello dove si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello a cui appartiene il Comune dove l'**assicurato** è residente;
3. le spese per l'intervento di un perito o un consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria o dall'**assicurato** (se ha il permesso della Società);
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di sentenza sfavorevole.
5. le spese che derivano da una **transazione** autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca di prove a difesa;
9. gli **oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari**;
10. le spese per il tentativo di conciliazione<sup>18</sup>;
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria<sup>19</sup>;
12. le spese che derivano da procedimenti arbitrali.

### **Art. 4.2 - Decorrenza della garanzia**

La garanzia ti copre per le controversie che avvengono mentre la garanzia è valida e che vengono denunciate entro 12 mesi dalla fine del contratto. In particolare, la garanzia è valida dalle 24:00 del giorno di inizio dell'**assicurazione**.

### **Art. 4.3 - Validità territoriale**

La garanzia vale nel territorio coperto dall'**assicurazione R.C.A.** a cui si riferisce.

### **Art. 4.4 - Estensione della garanzia base ad altre fattispecie di circolazione**

Le garanzie della sezione "**Garanzia Base Tutela legale**"<sup>20</sup> valgono anche per te, il tuo coniuge e i tuoi figli minori se convivono con te se sono coinvolti in incidenti stradali come pedoni, ciclisti, passeggeri di **veicoli** pubblici o privati o conducenti di **veicoli** non soggetti ad **assicurazione** obbligatoria.

---

<sup>18</sup> Cfr. D.Lgs. 28/2010

<sup>19</sup> Cfr. D.L. n. 132/2014

<sup>20</sup> Cfr. Articolo 4.1 – Garanzia Base Tutela Legale

## COSA NON ASSICURO

### Art. 4.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela legale

Le garanzie non valgono in questi casi:

- a. questioni fiscali, tributarie o amministrative, salvo dove viene specificato il contrario;
- b. controversie legate alla proprietà o alla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate;
- d. fatti da inquinamento ambientale causati da comportamenti negligenti ripetuti;
- e. conducente non abilitato alla guida o **veicolo** usato in modo diverso da come indicato sulla carta di circolazione o non assicurato in modo regolare. L'esclusione non si applica se l'**assicurato**, che svolge il lavoro di autista come lavoratore dipendente, dimostra di non essere a conoscenza dell'uso del **veicolo** non conforme a quanto indicato nella carta di circolazione<sup>21</sup>;
- f. guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, escluso il caso di uso per motivi terapeutici, o comportamento non conforme a quanto previsto dalla legge in caso di **incidente** <sup>22</sup>. L'esclusione non vale se l'**assicurato** viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o in caso di archiviazione; sono invece esclusi i casi di estinzione del reato. **AXA Partners** rimborsa le spese di difesa che si sostengono quando la sentenza passa in giudicato;
- g. partecipazione a gare o competizioni sportive e loro prove, tranne per gare di regolarità pura indette dall'**ACI** o dalla **FMI**;
- h. controversie che derivano da contratti in generale;
- i. fatti legati a tumulti popolari, guerre, terrorismo, vandalismo, terremoti, scioperi, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive.

**AXA Partners** non paga:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in generale;
- spese a favore delle parti civili nei procedimenti penali<sup>23</sup>.

### TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE

Garanzia Base Tutela legale (Art 4.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
<b>Garanzia Base Tutela legale</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo previsto in <b>polizza</b> per ogni <b>sinistro</b> .	
<b>2. Spese per l'intervento di un legale domiciliatario</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di 2.500 euro per <b>sinistro</b> .	
<b>9. Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari</b>	La garanzia è prestata con il limite massimo di 500 euro per <b>sinistro</b> .	

<sup>21</sup> Cfr. D.Lgs. n.209 del 7 settembre 2005

<sup>22</sup> Cfr. D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 – Articolo 187 e Articolo 189

<sup>23</sup> Cfr. Codice di Procedura Penale – Articolo 541

## 5. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA

**AXA** affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A (di seguito nominata **AXA Partners**) che lo eroga avvalendosi della struttura organizzativa della **Inter Partner Assistance Services S.r.l.** (di seguito nominata **Centrale Operativa**).

Come contattare **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)
- Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

**AXA Partners** si occupa della gestione operativa delle prestazioni garantite da **AXA**.

Le prestazioni di **assistenza** sono disponibili in due formule alternative, distinte, ciascuna delle quali con proprie prestazioni e massimali specifici:

- GARANZIA ASSISTENZA BASE;
- GARANZIA ASSISTENZA PLUS.

Queste prestazioni sono parte integrante del **contratto di assicurazione** a cui si riferiscono e sono valide solo se esiste una copertura contrattuale attiva.

Se non ci sono specifiche disposizioni relative alle prestazioni di **assistenza**, si applicano le definizioni e le norme generali che regolano l'**assicurazione**.

Le garanzie sono efficaci solo se acquistate e indicate in **polizza** e se viene pagato il relativo **premio**. Per ogni **sinistro** l'importo pagato è limitato, ridotto, o entrambe le cose, come riportato nelle "Tabelle dei limiti di **indennizzo, scoperti o franchigie**".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

## COSA ASSICURO

### Art. 5.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Le prestazioni di **assistenza** operano in caso di:

- **guasto** (es. foratura pneumatico, errore carburante, esaurimento batteria ecc.);
- **incidente**;
- **incendio**;
- **furto**;
- **atto vandalico** del **veicolo** assicurato.

Per richiedere **assistenza**, puoi chiamare la **Centrale Operativa** tramite telefono oppure la richiesta di assistenza può avvenire anche tramite:

- chiamata, con il pulsante di emergenza installato sul **veicolo**;
- **incidente** segnalato dalla strumentazione installata sul **veicolo** (la cosiddetta “scatola nera”);
- accesso digitale.

La **Centrale Operativa** è a disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Le tempistiche dell'**assistenza** variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**assicurato**, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e organizzative (o entrambe).

**AXA Partners** non è responsabile per eventuali restrizioni o condizioni particolari che i fornitori possono stabilire e per i possibili danni da loro provocati. Per le prestazioni di tipo informativo, per cui non è possibile fornire una risposta immediata, **AXA Partners** contatta l'**assicurato** entro 48 ore. Se l'**assicurato** si trova all'estero, alle 48 ore si devono aggiungere eventuali giorni festivi e si deve considerare anche il fuso orario locale.

**AXA Partners** non è responsabile per:

- ritardi o impedimenti nel fornire i servizi previsti se dovuti a:
  - o cause di forza maggiore;
  - o disposizioni delle autorità locali;
  - o disposizioni contrarie a norme e regolamenti in vigore nel luogo in cui si svolge la prestazione;
- errori dipesi da sbagliate comunicazioni dell'**assicurato** o di chi agisce per conto dell'**assicurato**.

**AXA Partners** non è obbligata a pagare **indennizzi** che sostituiscono le garanzie di **assistenza** previste.

**AXA Partners** lavora per ottimizzare i costi ma con l'obiettivo di tutelare gli interessi dell'**assicurato**. Se non c'è accordo con l'**assicurato**, **AXA Partners** ha il diritto di decidere che tipo di servizio offrire.

### Art. 5.2 - Validità territoriale

Le prestazioni operano se gli eventi accadono in questi Stati:

- Italia;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Stati Membri dell'Unione Europea;
- Islanda;
- Liechtenstein;

- Norvegia;
- Principato di Andorra;
- Principato di Monaco;
- Svizzera.

Le prestazioni operano anche se gli eventi accadono in uno Stato diverso da quelli presenti nell'elenco di sopra ma che fa parte del sistema **carta verde** e che ha una sigla internazionale non barrata nel certificato internazionale di **assicurazione** detto appunto **carta verde**.

#### **Che cos'è la Carta verde?**

La **Carta verde** è un documento che attesta l'adeguata copertura RC di un **veicolo** a motore, permettendogli di circolare in alcuni Paesi esteri. Si tratta di un certificato internazionale di **assicurazione**, la cui emissione viene gestita nel nostro Paese dall'Ufficio Centrale Italiano (UCI), che comprende al suo interno tutti gli estremi del **veicolo** e della **polizza**.

Se c'è un **furto** totale e viene ritrovato il **veicolo**, le prestazioni operano solo se il **furto** e il ritrovamento del **veicolo** avvengono in un paese dove è valida la garanzia.

#### **Art. 5.3 - GARANZIA ASSISTENZA BASE**

La **Centrale Operativa** interviene in caso di eventi fortuiti e imprevedibili accaduti durante la circolazione del **veicolo** e risolve lo stato di necessità secondo le condizioni del contratto.

La **Centrale Operativa** è a disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Prima di fornire **assistenza**, la **Centrale Operativa** può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione che può attestare l'effettiva esistenza dell'evento che ha dato origine al **sinistro**. La **Centrale Operativa** stabilisce il tipo di servizio da erogare e modi e tempi di erogazione in base alle esigenze che il cliente comunica.

Le prestazioni di ASSISTENZA BASE sono:

##### **a) Informazioni**

La **Centrale Operativa** di **AXA Partners** fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- rete dei concessionari delle case automobilistiche;
- rete di **assistenza** convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di **assistenza** per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio responsabile del ritiro della domanda di restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali e autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

##### **b) Soccorso stradale**

Le prestazioni di soccorso stradale sono fornite in caso di:

- **guasto** (es. foratura pneumatico, errore carburante, esaurimento batteria ecc.), anche se è causato da un **furto** parziale o da un tentato **furto**;
- **incidente**;
- **incendio**;
- **atto vandalico**.

**AXA Partners** fornisce questo servizio solo se il **veicolo** coperto da **assicurazione** è immobilizzato e si trova su una strada pubblica o su aree equivalenti<sup>24</sup> ed è possibile raggiungerlo con un mezzo di soccorso ordinario.

Le prestazioni sono fornite anche se il **sinistro** ha causato solo il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti che non ne impediscono la marcia. Questo vale solo se c'è il **rischio** di aggravamento del danno, di pericolo per l'**assicurato** o per la circolazione stradale.

Questa circostanza deve essere valutata, volta per volta, dalla **Centrale Operativa** di **AXA Partners**. Se c'è un **guasto** o un **incidente** in autostrada, l'operatore della **Centrale Operativa** fornisce indicazioni specifiche all'**assicurato**, ad esempio su come individuare la posizione del **veicolo** o il chilometro di fermo.

Se l'**assicurato** lo richiede, **AXA Partners** garantisce i seguenti interventi di **assistenza**:

- Riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo: se il **veicolo** si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, **AXA Partners** verifica la disponibilità di un riparatore nella zona dell'**incidente** e lo invia sul posto. **AXA Partners** paga le spese di uscita del riparatore e del percorso di andata e ritorno. L'**assicurato** deve sostenere il costo degli eventuali pezzi di ricambio.
- **Traino**: se il **veicolo** non si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, **AXA Partners** recupera e invia un mezzo di soccorso per il traino fino al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In accordo con l'**assicurato**, il traino può essere fino all'officina generica più vicina. Se il soccorso avviene negli orari di chiusura dei punti di **assistenza**, il **veicolo** viene custodito nel deposito del soccorritore. In questo ultimo caso il giorno lavorativo successivo, il **veicolo** viene portato nell'officina più vicina (**secondo traino**). L'**assicurato** può richiedere una destinazione diversa da quelle indicate sopra, cioè luoghi dove il **veicolo** può essere riparato, entro un percorso massimo di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo. In questo caso, il servizio viene fornito in linea con i tempi indicati dal soccorritore. Se l'**assicurato** chiede di trainare il **veicolo** in un luogo diverso da un'officina meccanica, l'eventuale trasferimento del **veicolo** presso la suddetta officina per le necessarie riparazioni (**secondo traino**) deve essere organizzato in modo autonomo e a spese dell'assicurato. **AXA Partners** organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo. Questo servizio è valido in attesa che il **veicolo** trainante (che non è disponibile per **guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico**) viene riparato o ritrovato. La copertura vale anche se il **veicolo** si trova in box, garage seminterrati o parcheggi multipiano.
- **Veicoli elettrici**: se il **veicolo** esaurisce la carica della propria batteria, **AXA Partners** provvede al traino presso il punto di ricarica più vicino. In alternativa, il **veicolo** può essere trasportato in un posto diverso, entro massimo 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.
- **Recupero difficoltoso**: se il **veicolo** esce dalla strada e si danneggia, e non riesce a tornare in strada a causa dei danni subiti, **AXA Partners** invia sul posto un mezzo eccezionale per rimetterlo in strada. Sono incluse le eventuali spese:
  - di traino dal deposito dell'autosoccorritore (**secondo traino**) al più vicino punto di **assistenza** autorizzato della casa costruttrice, se è necessario custodire il **veicolo** presso il deposito. Questa situazione si verifica se il punto di **assistenza** è chiuso in quel momento;

<sup>24</sup> Cfr. art. 3 del Decreto ministeriale 01/04/2008, n. 86

- di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore. La custodia si estende dal giorno di ingresso del **veicolo** fino al giorno di consegna al punto di **assistenza**.

È esclusa ogni responsabilità di **AXA Partners** e di **AXA** per la custodia del **veicolo**.

### c) Taxi sul luogo di fermo

Se l'**assicurato** attiva il "Soccorso stradale", **AXA Partners** può organizzare un servizio di accompagnamento verso la destinazione finale o un'altra destinazione. L'**assicurato** può essere accompagnato:

- in taxi;
- tramite **veicolo** a noleggio con conducente.

Se questi due mezzi non sono reperibili, l'**assicurato** può essere accompagnato tramite un mezzo di autosoccorso.

Per esempio, si può richiedere un servizio di accompagnamento per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo dove è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**. Questo servizio è previsto dalla prestazione "spese di soggiorno";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto. Questo servizio è offerto se l'**assicurato** rientra al **domicilio** o prosegue il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro o prosecuzione del viaggio" dal luogo di fermo al **domicilio**;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio. Questo servizio è offerto se l'**assicurato** usufruisce della prestazione "Auto in sostituzione".

Se non è possibile organizzare in modo diretto il servizio, **AXA Partners** paga il rimborso delle spese sostenute per il trasporto organizzato in maniera autonoma dall'**assicurato**. Il rimborso deve essere prima autorizzato dalla **Centrale Operativa**. In questo caso bisogna presentare un idoneo giustificativo di spesa (come, ad esempio, la ricevuta fiscale).

Il rimborso è garantito fino al **massimale** previsto.

### d) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

**AXA Partners** si occupa di trovare un albergo sul posto se il **veicolo**:

- è fermo per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico** e non può essere utilizzato o non marcia da almeno 36 ore dal momento in cui si richiede **assistenza**;
- viene rubato.

**AXA Partners** si fa carico delle spese di soggiorno per il conducente e gli eventuali passeggeri fino alla fine delle riparazioni. Le spese di soggiorno comprendono il pernottamento e la prima colazione. In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti per avere la prestazione.

### e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida a oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

Se il **veicolo**:

- è fermo per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico** e non può essere utilizzato o non marcia da almeno 36 ore dal momento in cui si richiede **assistenza**;
- viene rubato.

**AXA Partners** organizza il rientro dell'**assicurato** e di altri eventuali passeggeri al loro **domicilio** in Italia. In alternativa, **AXA Partners** permette all'**assicurato** e ai passeggeri di continuare il viaggio fino alla destinazione.

Il rientro o il proseguimento del viaggio si possono effettuare:

- in aereo (classe turistica);
- in treno (prima classe) con spese per i biglietti del conducente e dei passeggeri incluse;
- con un **veicolo** della stessa categoria concesso a noleggio al massimo per 48 ore se l'evento è accaduto in Italia.

**AXA Partners** fornisce questa prestazione durante gli orari di apertura e in base alle disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Quando si ritira il **veicolo** a noleggio è possibile che all'**assicurato** venga richiesto di pagare una cauzione o di lasciare i riferimenti di una carta di **credito** a garanzia. In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti.

#### f) **Trasporto/Rimpatrio del veicolo**

Dopo aver contattato l'officina dove si trova il **veicolo**, **AXA Partners** organizza il trasporto dal luogo dell'immobilizzo all'officina segnalata. Per il trasporto **AXA Partners** incarica un trasportatore di sua fiducia. Questo servizio si può richiedere se il **veicolo** subisce danni per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico**, non può proseguire e servono più di 5 giorni per ripararlo. Il tempo di riparazione comprende la permanenza del **veicolo** in autofficina, la diagnosi, la richiesta dei pezzi di ricambio, l'attesa, ecc.

**AXA Partners** si fa carico delle spese di trasporto e di custodia del **veicolo** a partire dal momento in cui la **Centrale Operativa** riceve la comunicazione.

**AXA Partners** offre questo servizio anche in caso di **furto**, se il **veicolo** viene recuperato dopo che l'**assicurato** è tornato in Italia **e ha riportato** danni tali da non consentire la marcia.

#### g) **Auto in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)**

**AXA Partners** fornisce all'**assicurato** un'auto a noleggio, al massimo di categoria di 1.600cc "Compact", se il **veicolo** assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni. Il **veicolo** viene messo a disposizione per un massimo di 3 giorni (senza limite di chilometraggio) in attesa di sapere quanto tempo serve per riparare il **veicolo**. Se necessario il noleggio viene prolungato fino ad un massimo di 5 giorni in totale. Questo servizio si può richiedere in caso di **guasto, incidente, incendio o atto vandalico**. Il tempo di riparazione comprende la permanenza del **veicolo** in autofficina, la diagnosi, la richiesta dei pezzi di ricambio, l'attesa, ecc.

**AXA Partners** può chiedere all'**assicurato** di fornire i documenti dell'officina nella quale il **veicolo** viene riparato. Questo serve per calcolare le ore di manodopera necessarie a riparare il **veicolo**.

Se il **veicolo** viene rubato, **AXA Partners** fornisce all'**assicurato** un'auto a noleggio alle stesse condizioni descritte prima. Il periodo massimo di noleggio è riportato nelle "**Tablelle dei limiti di indennizzo, scoperti o franchigie**". L'**assicurato**, in caso di **furto**, deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti.

Il servizio è previsto negli orari di apertura e in base alle disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Quando si ritira il **veicolo** a noleggio bisogna pagare una cauzione con carta di credito.

Se l'**assicurato** lo richiede, **AXA Partners** organizza la ripresa e la consegna del **veicolo** sostitutivo presso il **domicilio** o il luogo dove si trova l'**assicurato**.

#### h) Servizio Delivery & Collection

Se il cliente lo richiede, il **veicolo** sostitutivo viene messo a disposizione presso il suo **domicilio** o presso l'officina dove si svolge la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisce il servizio "Delivery & Collection", **AXA Partners** invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il **veicolo** noleggiato viene restituito nella stessa modalità.

#### i) Recupero del **veicolo** dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se servono più di 3 giorni per riparare il **veicolo** assicurato o se il **veicolo** viene rubato e poi ritrovato, **AXA Partners** supporta l'**assicurato**.

Per recuperare il **veicolo**, riparato o ritrovato, **AXA Partners** mette a disposizione dell'**assicurato** una di queste soluzioni:

- se il **veicolo** riparato si trova a più di 100 km dal **domicilio** abituale dell'**assicurato** un biglietto di andata in treno (prima classe) o in aereo (classe turistica);
- se il **veicolo** riparato o ritrovato si trova entro 100 km dal **domicilio** abituale dell'**assicurato**:
  - o la **Centrale Operativa** organizza un soccorso stradale per recuperare il **veicolo** che non può essere messo in movimento;
  - o un biglietto di andata in treno (prima classe), o altro mezzo equivalente, se il **veicolo** può essere messo in movimento;
- se il **veicolo** riparato o ritrovato si trova nel comune dove l'**assicurato** ha il suo **domicilio** abituale o in zone limitrofe **AXA Partners** concorda con l'**assicurato** la soluzione migliore, ad esempio, un taxi o un autista professionista incaricato di ritirare e riconsegnare il **veicolo** all'**assicurato**.

#### j) Richiesta documenti in caso di **furto totale** (prestazione valida in Italia)

Se il **veicolo** viene rubato, l'**assicurato** può chiedere ad **AXA Partners** di ottenere i seguenti documenti:

- estratto cronologico (generale o storico);
- perdita di possesso.

Per attivare il servizio, l'**assicurato** deve comunicare ad **AXA Partners**:

- nome e cognome;
- indirizzo;
- numero di telefono;
- targa del **veicolo** rubato;
- tipo di documento desiderato.

L'**assicurato** deve inoltre fornire, nei modi concordati con **AXA Partners**, i seguenti documenti:

- denuncia di **furto** in originale;
- foglio complementare, certificato di proprietà o Documento Unico di Circolazione (DU), in originale o copia conforme. Se uno di questi documenti viene rubato, bisogna specificarlo in denuncia. Se l'**assicurato** non lo ha specificato deve fare un'integrazione della denuncia.

**AXA Partners** richiede i documenti agli uffici competenti, li invia all'**assicurato** e si fa carico dei costi di questo servizio.

**AXA Partners** può chiedere all'**assicurato** altri documenti utili alla conclusione dell'**assistenza**. A tale scopo l'**assicurato** deve fornire i documenti richiesti in modo completo.

#### k) Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

Se l'**assicurato** muore all'estero a causa di un **incidente** stradale, **AXA Partners** si occupa del trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto avviene nel rispetto delle norme nazionali e internazionali dopo aver completato tutte le pratiche locali. Sono incluse le spese per l'acquisto della bara, nel limite previsto dalla **polizza**.

Se le leggi locali non permettono il trasporto della salma o l'**assicurato** ha chiesto di essere inumato in quel paese

**AXA Partners** fornisce a un familiare un biglietto di andata e ritorno per partecipare al funerale. È previsto uno dei seguenti mezzi:

- il treno (prima classe);
- l'aereo (classe economica);
- un altro mezzo scelto da **AXA Partners** a proprio insindacabile giudizio.

#### l) Consulto medico telefonico

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza dell'**assicurato** per **infortunio** o **malattia** improvvisa.

In base alle informazioni ricevute dall'**assicurato** (o da un'altra persona, se l'**assicurato** non è in grado di chiedere **assistenza**), il servizio medico della **Centrale Operativa** può dare consigli medici.

La **Centrale Operativa** fornisce inoltre le seguenti informazioni:

- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale Operativa** consiglia l'**assicurato** su come ottenere in poco tempo ciò di cui ha bisogno in linea con quanto indicato sopra, ma non fornisce diagnosi o prescrizioni.

#### m) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Se l'**assicurato** ha un **infortunio** o una **malattia** improvvisa, e il servizio medico della **Centrale Operativa** consiglia il trasporto sanitario, **AXA Partners** organizza:

- il trasferimento sanitario verso la struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine, se le condizioni dell'**assicurato** lo permettono e lo richiedono;
- l'**assistenza** durante il trasporto con personale medico o paramedico.

La decisione viene presa dopo aver valutato il quadro clinico, insieme al medico curante sul posto.

Il mezzo di trasporto sanitario viene scelto dalla **Centrale Operativa**, in base a ciò che ritiene più adatto a proprio insindacabile giudizio.

I mezzi possibili sono:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (classe economica) con barella (se necessario);

- treno (prima classe) con vagone letto (se necessario);
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

**AXA Partners** può richiedere l'eventuale biglietto per il viaggio di ritorno non utilizzato.

#### Art. 5.4 - GARANZIA ASSISTENZA PLUS

La Garanzia Assistenza Plus è alternativa alla Base, offre solo quanto descritto con i limiti e i massimali indicati nelle “*Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti o franchigie*” e non si somma a quanto offerto dalla Base.

La **Centrale Operativa** Interviene in caso di eventi fortuiti e imprevedibili accaduti durante la circolazione del **veicolo** e risolve lo stato di necessità secondo le condizioni del contratto.

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Prima di fornire **assistenza**, la **Centrale Operativa** può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione che può attestare l'effettiva esistenza dell'evento che ha dato origine al **sinistro**.

La **Centrale Operativa** stabilisce il tipo di servizio da erogare e modi e tempi di erogazione in base alle esigenze che il cliente comunica.

Le prestazioni di ASSISTENZA PLUS si dividono in tre sezioni:

- prestazioni con **massimale illimitato** (es. Consulto medico telefonico, Trasferimento/Rimpatrio salma);
- prestazioni con **massimale unico** (es. Recupero difficoltoso, Rientro o prosecuzione del viaggio);
- prestazioni con **massimale specifico** (es. Recupero del **veicolo** dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per **furto**, Trasferimento/Rimpatrio sanitario).

Sulle 3 differenti tipologie di **massimale** si rimanda a quanto definito nel Glossario della Sezione Assistenza.

#### PRESTAZIONI CON MASSIMALE ILLIMITATO

##### a) Informazioni

La **Centrale Operativa** di **AXA Partners** fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- rete dei concessionari delle case automobilistiche;
- rete di **assistenza** convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di **assistenza** per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio responsabile del ritiro della domanda di restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali e autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

##### b) Consulto medico telefonico

La **Centrale Operativa** è a disposizione dell'**assicurato** 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza per **infortunio** o **malattia** improvvisa.

In base alle informazioni ricevute dall'**assicurato** (o da un'altra persona, se l'**assicurato** non è in grado di chiedere **assistenza**), il servizio medico della **Centrale Operativa** può dare consigli medici di carattere generale o fornire le seguenti informazioni:

- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale Operativa** consiglia l'**assicurato** su come ottenere in poco tempo ciò di cui ha bisogno in linea con quanto indicato sopra, ma non fornisce diagnosi o prescrizioni.

### c) Soccorso stradale

Le prestazioni di soccorso stradale sono fornite in caso di:

- **guasto** (anche se è causato da un **furto** parziale o da un tentato **furto**);
- **incidente**;
- **incendio**;
- **atto vandalico**.

**AXA Partners** fornisce questo servizio se il **veicolo** coperto da **assicurazione** è impossibilitato alla mobilità e si trova su una strada pubblica o equivalente. Il soccorso può avvenire se un mezzo di soccorso ordinario è in grado di raggiungere il **veicolo**.

Se il **sinistro** ha causato danni che consentono la mobilità del **veicolo**, le prestazioni sono fornite se c'è il **rischio** di aggravamento del danno o di pericolo, per l'**assicurato** o per la circolazione stradale.

Questa circostanza deve essere valutata, volta per volta, dalla **Centrale Operativa** di **AXA Partners**.

Se c'è un **guasto** o un **incidente** in autostrada, l'operatore della **Centrale Operativa** fornisce indicazioni specifiche all'**assicurato**.

Se l'**assicurato** lo richiede, **AXA Partners** garantisce i seguenti interventi di **assistenza**:

- Riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo (**Dépannage**): se il **veicolo** si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, **AXA Partners** verifica la disponibilità di un riparatore nella zona dell'**incidente** e lo invia sul posto. **AXA Partners** paga le spese di uscita del riparatore e del percorso di andata e ritorno. L'**assicurato** deve sostenere il costo degli eventuali pezzi di ricambio.
- **Traino**: se il **veicolo** non si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, **AXA Partners** trova e invia un mezzo di soccorso per il traino. Il soccorso avviene presso il punto autorizzato di **assistenza** della casa costruttrice più vicino. In accordo con l'**assicurato**, il soccorso può avvenire presso l'officina generica più vicina. Se il soccorso avviene negli orari di chiusura dei punti di **assistenza**, il **veicolo** viene custodito nel deposito del soccorritore. Il giorno lavorativo successivo, il **veicolo** viene portato nell'officina più vicina (**secondo traino**).

L'**assicurato** può richiedere una destinazione diversa entro un percorso massimo di 80 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo. In questo caso, il servizio viene fornito in linea con i tempi indicati dal soccorritore. La copertura vale anche se il **veicolo** si trova in box, garage seminterrati o parcheggi multipiano.

**d) Trasferimento/Rimpatrio salma**

In caso di decesso per **incidente** stradale, i familiari dell'**assicurato** possono contattare la **Centrale Operativa**. **AXA Partners** organizza e copre le spese per il trasporto del feretro fino al luogo di inumazione in Italia o nel paese di origine.

Il trasporto avviene secondo le norme nazionali ed internazionali, dopo il completamento delle formalità previste sul luogo del decesso.

Se la legge non consente il trasporto, o se l'**assicurato** ha scelto di essere inumato nel luogo del decesso, **AXA Partners** fornisce a un suo familiare:

- un biglietto di andata e ritorno, in aereo (classe economica) o in treno (prima classe), per partecipare alle esequie.

La prestazione è valida in Italia e all'**estero**.

**e) Trasporto/Rimpatrio del veicolo**

Dopo aver contattato l'officina dove si trova il **veicolo**, **AXA Partners** organizza il trasporto dal luogo dell'immobilizzo all'officina segnalata. Per il trasporto **AXA Partners** incarica un trasportatore di sua fiducia. Questo servizio si può richiedere se il **veicolo** subisce danni per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico** e non può proseguire e servono più di 5 giorni per ripararlo. Il tempo di riparazione comprende la permanenza del **veicolo** in autofficina, la diagnosi, la richiesta dei pezzi di ricambio, l'attesa, ecc. **AXA Partners** si fa carico delle spese di trasporto e di custodia del **veicolo** a partire dal momento in cui la **Centrale Operativa** riceve la comunicazione.

**AXA Partners** offre questo servizio anche in caso di **furto**, se il **veicolo** viene recuperato dopo che l'**assicurato** è tornato in Italia. In questo caso, il **veicolo** deve riportare danni tali da non consentire la marcia.

**PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO**

Nel caso in cui l'**assicurato** sia impossibilitato all'utilizzo del **veicolo** e necessita di ulteriore **assistenza**, ha diritto alle prestazioni di seguito riportate.

Se le prestazioni superano il **massimale unico**, l'**assicurato** si fa carico dell'eventuale eccedenza. L'importo indicativo dell'eccedenza lo comunica la **Centrale Operativa** al momento del **sinistro**, ma può variare in base al servizio che si rende in effetti necessario. La **Centrale Operativa** non è quindi responsabile per importi diversi da quelli comunicati e che non sono coperti dall'**assicurazione**.

**f) Recupero difficoltoso**

Se il **veicolo** esce dalla strada e si danneggia, e non è possibile tornare in strada, **AXA Partners** invia sul posto un mezzo eccezionale per il soccorso.

Sono incluse le eventuali spese:

- di traino dal deposito dell'autosoccorritore (**secondo traino**) al più vicino punto di **assistenza** autorizzato della casa costruttrice, se è necessario custodire il **veicolo** presso il deposito. Questa situazione si verifica se il punto di **assistenza** è chiuso in quel momento;
- di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore. La custodia si estende dal giorno di ingresso del **veicolo** fino al giorno di consegna al punto di **assistenza**.

È esclusa ogni responsabilità di **AXA Partners** e di **AXA** per la custodia del **veicolo**.

**g) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida a oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)**

Se il **veicolo**:

- è fermo per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico**,
- o non consente la marcia per almeno 36 ore dal momento in cui si richiede **assistenza**,
- o viene rubato,

**AXA Partners** organizza il rientro dell'**assicurato** e di altri eventuali passeggeri alla loro **residenza** in Italia. In alternativa, **AXA Partners** permette all'**assicurato** e ai passeggeri di continuare il viaggio fino alla destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio si possono effettuare:

- in aereo (classe turistica);
- in treno (prima classe) con spese per i biglietti del conducente e dei passeggeri incluse;
- con un **veicolo** della stessa categoria concesso a noleggio al massimo per 48 ore se l'evento è accaduto in Italia.

**AXA Partners** fornisce questa prestazione durante gli orari di apertura e in base alle disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Quando si ritira il **veicolo** a noleggio bisogna pagare una cauzione con carta di credito. In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali.

**h) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)**

**AXA Partners** si occupa di trovare un albergo sul posto se il **veicolo**:

- è fermo per **guasto, incidente, incendio o atto vandalico**;
- non consente la marcia per almeno 36 ore dal momento in cui si richiede **assistenza**;
- viene rubato.

**AXA Partners** si fa carico delle spese di soggiorno per il conducente e gli eventuali passeggeri fino alla fine delle riparazioni. Le spese di soggiorno comprendono il pernottamento e la prima colazione. In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali.

**j) Autista sostitutivo**

La **Centrale Operativa**, se ritiene che l'**assicurato** non sia in grado di guidare in sicurezza, per **infortunio o malattia** improvvisa, valuta la situazione. Se nessuno degli eventuali passeggeri può prendere il posto dell'**assicurato** alla guida, la **Centrale Operativa** invia un autista sostitutivo. L'autista può riportare il **veicolo** al **domicilio dell'assicurato** o proseguir il viaggio seguendo il percorso più diretto possibile e rimanendo entro i confini nazionali. **AXA Partners** si fa carico solo delle spese di spostamento e dei costi dell'autista.

**k) Invio pezzi di ricambio all'estero**

Se un **veicolo** si ferma all'estero per **guasto o incidente** e i pezzi di ricambio necessari non sono disponibili sul posto, la **Centrale Operativa** invia i pezzi mancanti con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme in vigore in materia. La spedizione arriva fino al punto di sdoganamento più vicino al luogo dove il **veicolo** è fermo.

**AXA Partners** copre i costi di ricerca, imballaggio e spedizione dei pezzi di ricambio.

L'**assicurato** si fa carico del costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali.

**l) Abbandono legale all'estero**

Se, dopo un **guasto**, un **incidente**, un **incendio**, il **furto** (tentato o parziale) o il ritrovamento dopo il **furto** totale, il **valore commerciale** del **veicolo** è inferiore alle spese per riportarlo in Italia, **AXA Partners** organizza l'abbandono legale del **veicolo** sul posto.

**AXA Partners** si fa carico dei costi amministrativi e organizzativi dell'abbandono.

L'**assicurato** deve inviare alla **Centrale Operativa** i documenti necessari entro 15 giorni. Se non lo fa, perde il diritto alla prestazione.

**m) Dissequestro del veicolo**

Se le autorità competenti sequestrano il **veicolo** dell'**assicurato**, la **Centrale Operativa** si occupa delle pratiche per ottenere il dissequestro.

**AXA Partners** si fa carico dei relativi costi, entro i limiti previsti.

**n) Rientro/assistenza figli minori privi di tutela**

Se l'**assicurato** è in viaggio con figli minorenni e non può occuparsi di loro perché ricoverato o deceduto e non c'è nessun altro che può farlo, **AXA Partners** fornisce un biglietto di andata e ritorno ad un familiare per raggiungere i minori e riportarli a casa.

È previsto uno dei seguenti mezzi:

- treno (prima classe);
- aereo (classe economica);
- altro mezzo scelto da **AXA Partners** a suo insindacabile giudizio.

**o) Servizio Delivery & Collection**

Se il cliente lo richiede, il **veicolo** sostitutivo viene messo a disposizione presso il suo **domicilio** o presso l'officina dove si svolge la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisce il servizio "Delivery & Collection", **AXA Partners** invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il **veicolo** noleggiato viene restituito nella stessa modalità.

**p) Servizio di accompagnamento o mobilità alternativa**

Se l'**assicurato** attiva il "Soccorso stradale" **AXA Partners** può organizzare un servizio di accompagnamento verso la destinazione finale o un'altra destinazione.

L'**assicurato** può essere accompagnato:

- in taxi;
- con **veicolo** a noleggio con conducente.

Se questi due mezzi non sono reperibili, l'**assicurato** può essere accompagnato tramite un mezzo di mobilità alternativa per raggiungere la destinazione finale o un'altra destinazione.

Se non è possibile organizzare in modo diretto il servizio, **AXA Partners** paga il rimborso delle spese sostenute per il trasporto organizzato in maniera autonoma dall'**assicurato**. Il trasporto deve essere in modo preventivo autorizzato dalla **Centrale Operativa**.

Per ottenere l'autorizzazione al rimborso, bisogna presentare un idoneo giustificativo di spesa come una fattura o una ricevuta (come, ad esempio, la ricevuta fiscale).

Il rimborso è garantito fino al **massimale** previsto.

**q) Richiesta documenti in caso di furto totale (prestazione valida in Italia)**

Se il **veicolo** viene rubato, l'**assicurato** può chiedere ad **AXA Partners** di ottenere i seguenti documenti:

- estratto cronologico (generale o storico);
- perdita di possesso.

Per attivare il servizio, l'**assicurato** deve comunicare ad **AXA Partners**:

- nome e cognome;
- indirizzo;
- numero di telefono;
- targa del **veicolo** rubato;
- tipo di documento desiderato.

L'**assicurato** deve inoltre fornire, nei modi concordati con **AXA Partners**, i seguenti documenti:

- denuncia di **furto** in originale;
- foglio complementare, certificato di proprietà o Documento Unico di Circolazione (DU), in originale o copia conforme. Se uno di questi documenti viene rubato, bisogna specificarlo in denuncia. Se l'**assicurato** non lo ha specificato deve fare un'integrazione della denuncia.

**AXA Partners** richiede i documenti agli uffici competenti, li invia all'**assicurato** e si fa carico dei costi di questo servizio.

**AXA Partners** può chiedere all'**assicurato** altri documenti utili alla conclusione dell'**assistenza**. A tale scopo l'**assicurato** deve fornire i documenti richiesti in modo completo per avere il servizio.

#### r) **Secondo traino e Roulotte/Rimorchi**

Tramite il **massimale unico**:

- se la destinazione scelta non è un'officina meccanica o carrozzeria, l'**assicurato** può accedere al "**secondo traino**". In questo modo, può portare il **veicolo** in un luogo adatto alle riparazioni necessarie;
- se il **veicolo** assistito traina una roulotte o un rimorchio, **AXA Partners** organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio fino al parcheggio autorizzato più vicino. Questo fino a quando il **veicolo** trainante, indisponibile per **guasto, incidente, incendio, furto o atto vandalico**, non viene riparato o ritrovato.

#### **PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO**

##### s) **Veicolo in sostituzione o servizio di mobilità alternativa (garanzia valida solo in Italia)**

**AXA Partners** fornisce all'**assicurato** un servizio di mobilità se il **veicolo** assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni. Il tempo di riparazione comprende la permanenza del **veicolo** in autofficina, la diagnosi, la richiesta dei pezzi di ricambio, l'attesa, ecc. Questo servizio si può richiedere in caso di **guasto, incidente, incendio o atto vandalico**.

In particolare, **AXA Partners** mette a disposizione:

- un'auto a noleggio, secondo le modalità previste nelle "**Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti o franchigie**";
- oppure un servizio di mobilità alternativa equivalente offerto dalla **Centrale Operativa** (ad esempio, Car Sharing, Taxi, Voucher, ecc).

L'auto a noleggio può essere al massimo di categoria 1.600 cc "Compact".

**AXA Partners** può chiedere all'**assicurato** di fornire i documenti dell'officina nella quale il **veicolo** viene riparato per calcolare il tempo effettivo di riparazione.

La **Centrale Operativa** decide i giorni di auto in sostituzione in base alle tempistiche di riparazione fornite dall'officina o dalla carrozzeria e comunque **AXA Partners** tiene a carico i costi entro il **massimale** previsto nelle “*Tablelle dei limiti di indennizzo, scoperti o franchigie*”. Se il **veicolo** viene rubato, **AXA Partners** fornisce all'**assicurato** un'auto a noleggio alle stesse condizioni descritte prima. Il periodo massimo di noleggio è riportato nelle “*Tablelle dei limiti di indennizzo, scoperti o franchigie*”.

Il servizio è previsto durante gli orari di apertura e in base alle disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Quando si ritira il **veicolo** a noleggio è possibile che all'**assicurato** venga richiesto di pagare una cauzione o di lasciare i riferimenti di una carta di credito a **garanzia**. In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti.

Se l'**assicurato** lo richiede, **AXA Partners** organizza la ripresa e la consegna del **veicolo** sostitutivo presso il **domicilio** o il luogo dove si trova l'**assicurato**.

#### t) Recupero del **veicolo** dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se servono più di 3 giorni per riparare il **veicolo** assicurato o se il **veicolo** viene rubato e poi ritrovato, **AXA Partners** supporta l'**assicurato**.

Per recuperare il **veicolo**, riparato o ritrovato, **AXA Partners** mette a disposizione dell'**assicurato** una di queste soluzioni:

- se il **veicolo** riparato si trova a più di 100 km dal **domicilio** abituale dell'**assicurato**, un biglietto di andata in treno (prima classe) o in aereo (classe turistica);
- se il **veicolo** riparato o ritrovato si trova entro 100 km dal **domicilio** abituale dell'**assicurato**:
  - o la **Centrale Operativa** organizza un soccorso stradale per recuperare il **veicolo** che non può essere messo in movimento;
  - o un biglietto di andata in treno (prima classe), o altro mezzo equivalente, se il **veicolo** può essere messo in movimento;
- se il **veicolo** riparato o ritrovato si trova nel comune dove l'**assicurato** ha il suo **domicilio** abituale o in zone limitrofe, **AXA Partners** concorda con l'**assicurato** la soluzione migliore, ad esempio, un taxi o un autista professionista incaricato di ritirare e riconsegnare il **veicolo** all'**assicurato**.

#### u) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Se l'**assicurato** ha un **infortunio** o una **malattia** improvvisa e il servizio medico della **Centrale Operativa** consiglia il trasporto sanitario, **AXA Partners** organizza:

- il trasferimento sanitario verso la struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine, se le condizioni dell'**assicurato** lo permettono e lo richiedono;
- l'**assistenza** durante il trasporto con personale medico o paramedico.

La decisione viene presa dopo aver valutato il quadro clinico, insieme al medico curante sul posto. Il mezzo di trasporto sanitario viene scelto dalla **Centrale Operativa**, in base a ciò che ritiene più adatto.

I mezzi di trasporto possibili sono:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (classe economica) con barella (se necessario);

- treno (prima classe) con vagone letto (se necessario);
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

**AXA Partners** può richiedere il biglietto per il viaggio di ritorno non utilizzato.

#### v) Invio medico generico (prestazione valida solo in Italia)

Dopo il “Consulto medico telefonico” il servizio medico della **Centrale Operativa** può decidere che una visita medica dell’**assicurato** è urgente e necessaria. In questo caso, viene mandato sul posto un medico generico convenzionato. **AXA Partners** si fa carico delle spese.

Se non si può inviare subito un medico, la **Centrale Operativa** organizza il trasferimento in ambulanza dell’**assicurato** verso il centro di primo soccorso più vicino.

In caso di emergenza, la **Centrale Operativa** non si può mai sostituire agli organismi ufficiali di soccorso, come il 118. Inoltre, non può farsi carico delle spese.

### ESTENSIONE ASSISTENZA GREENDRIVE - VEICOLI ELETTRICI

#### Prestazioni incluse e aggiuntive valide solo per i sottoscrittori della Garanzia Assistenza Plus

##### 1) Soccorso stradale e traino in caso di esaurimento della carica della batteria

In aggiunta al Soccorso stradale previsto nei casi già descritti sopra al punto c), se il **veicolo** esaurisce la ricarica, **AXA Partners** provvede al traino presso il punto di ricarica più vicino. In alternativa, il **veicolo** può essere trasportato in un posto diverso, entro una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.

##### 2) Ricarica del veicolo sul luogo dell’immobilizzo (operante solo in Italia) o traino al punto di ricarica più vicino

Se il **veicolo elettrico** si ferma per esaurimento della batteria, la **Centrale Operativa** provvede a fornire la ricarica necessaria per permettere al **veicolo** di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile. Questo dopo aver valutato la possibilità di ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore nelle vicinanze.

**AXA Partners** copre le spese di ricarica sul posto se il fornitore si trova entro una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.

L’**assicurato** si fa carico delle spese:

- per il tragitto percorso oltre il limite dei 60 Km di distanza;
- per gli eventuali pezzi di ricambio.

Se la ricarica sul posto non è possibile, la **Centrale Operativa** provvede al soccorso stradale.

Il **veicolo** viene trainato al punto di ricarica più vicino.

In questo caso, l’**assicurato** si fa carico delle spese di ricarica.

##### 3) Veicolo a noleggio o servizio di mobilità alternativa in caso di guasto della wall box

Se il **veicolo** è fermo per un **guasto** della **wall box** e sono necessarie più di 8 ore per ripararla, **AXA Partners** fornisce un **veicolo** a noleggio. Il noleggio dura fino a un massimo di 7 giorni. In alternativa, viene offerto un servizio di mobilità alternativa. In questo ultimo caso le condizioni sono quelle indicate nella garanzia “**Veicolo in sostituzione o servizio di mobilità alternativa**”.

**4) Trasporto del veicolo in caso di guasto della wall box**

Questa prestazione è alternativa a quella di “**Veicolo a noleggio o servizio di mobilità alternativa in caso di guasto della wall box**”.

Se il **veicolo** è fermo per un **guasto** della **wall box** e sono necessarie più di 8 ore per ripararla, **AXA Partners** garantisce il trasporto del **veicolo** fino al punto di ricarica più vicino, presente sul suolo pubblico, e che si trova entro una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo. L'**assicurato** si fa carico delle spese per i chilometri percorsi oltre il limite dei 60 km di distanza.

**5) Invio di un tecnico in caso di guasto della wall box**

Se la **wall box** non funziona e deve essere riparata, la **Centrale Operativa** invia un tecnico convenzionato e comunica su richiesta la sua **tariffa** oraria approssimativa

Questa prestazione è in modalità diretta solo in alcune località, che vengono comunicate dalla **Centrale Operativa** al momento della richiesta. In tutte le altre aree, l'**assicurato** riceve un rimborso.

**AXA Partners** copre il costo dell'uscita del tecnico e della manodopera.

L'**assicurato** si fa carico dei costi per il materiale e per i pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

Modalità diretta:

Tu ricevi il servizio in modo diretto dal fornitore.

Non paghi nulla al momento del servizio.

L'**assicurazione** paga in modo diretto il fornitore.

Modalità a rimborso:

Tu paghi il servizio al fornitore.

Dopo, richiedi il rimborso all'**assicurazione**.

L'**assicurazione** ti restituisce l'importo speso, secondo i termini della **polizza**.

**6) Servizio di ricerca di un tecnico specializzato per installazione della wall box**

Se l'**assicurato** richiede l'installazione della **wall box**, la **Centrale Operativa** cerca un tecnico specializzato. Fornisce il nome e il numero di telefono del tecnico oppure fissa un primo appuntamento nel minor tempo possibile, in base alla disponibilità del network.

L'**assicurato** può chiedere un preventivo di spesa tramite la **Centrale Operativa** oppure al momento del contatto diretto con il tecnico.

**COSA NON ASSICURO****Art. 5.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus**

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni. L'esclusione vale dopo 10 giorni dall'inizio delle ostilità se al momento dell'arrivo dell'**assicurato** il paese era in pace;
- b) impossibilità (materiale e oggettiva) causata da divieti imposti dalle autorità competenti o da eventi naturali. Questi includono, ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazione, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;

- c) sviluppo di energia nucleare o radioattività, controllato o meno;
- d) dolo o colpa grave dell'**assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) circolazione stradale di **veicoli** destinati al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- f) immobilizzi dovuti a difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- g) immobilizzi dovuti a normali operazioni di manutenzione;
- h) uso improprio del **veicolo**, in particolare: atti temerari, gare su strada, rally e relative prove;
- i) guida del **veicolo** da persona non autorizzata dal **proprietario** o senza patente o non abilitata alla guida del **veicolo** secondo le norme vigenti;
- j) guida del **veicolo** in stato di ebbrezza (o se il guidatore si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico) o sotto effetto di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;
- k) circolazione del **veicolo** fuori dalla **rete stradale pubblica** o equivalente (come fuoristrada o zone non raggiungibili da mezzi di soccorso ordinari);
- l) se il **veicolo** non è assicurato secondo le norme vigenti e non ha la copertura **R.C.A.** obbligatoria;
- m) **appropriazione indebita**<sup>25</sup>;
- n) mancato contatto con la **Centrale Operativa** o, comunque, mancato possesso dell'autorizzazione preventiva della **Centrale Operativa**;
- o) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'uso di mezzi di soccorso speciali (ad esempio elisoccorso ecc.);
- p) nei paesi dove non ci sono filiali o corrispondenti della **Centrale Operativa**;
- q) quando un altro trasportato è in grado di guidare il **veicolo**;
- r) trasferimenti di valuta all'estero che violano le norme valutarie in vigore in Italia o nel paese in cui si trova l'**assicurato**.

**AXA Partners** ha il diritto di non eseguire o sospendere le prestazioni se sono impossibili, irrealizzabili o attuabili solo tramite canali illegali. Ciò include anche violazioni di privacy, leggi nazionali o internazionali o norme etiche e morali.

#### Art. 5.6 - Ulteriori Esclusioni Comuni

Inoltre, l'**assicurazione** non copre:

- 1) le spese per interventi non autorizzati prima dalla **Centrale Operativa**, tranne i casi di forza maggiore, giudicati come tali in modo insindacabile giudizio della **Centrale Operativa**.
- 2) le spese per:
  - riparazione del **veicolo** (inclusa la manodopera);
  - pedaggio, carburante e dazi doganali;
  - sorveglianza e parcheggio, se non sono concordate con la **Centrale Operativa**;
  - danni a oggetti personali e merci trasportate nel **veicolo**;
  - eventuali perdite economiche del **sinistro**;
  - danni legati a ritardi o mancati interventi causati da eventi fortuiti o imprevedibili;

<sup>25</sup> Cfr. art. 646 del Codice Penale

- 3) i **veicoli** con massa totale a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- 4) i **veicoli** con targa estera non immatricolati in Italia;
- 5) i **veicoli** destinati a uso pubblico, a scuola guida e i **veicoli** a tre ruote;
- 6) le roulotte, i caravan, i rimorchi e i carrelli non agganciati al **veicolo** assicurato;
- 7) il **veicolo** quando si trova in un luogo che non può essere raggiunto da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
- 8) l'immobilizzo del **veicolo** per una campagna di richiamo della casa costruttrice o per il tagliando periodico;
- 9) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza (dichiarata o di fatto) o dove è presente un divieto o una limitazione (anche temporanea) stabilita da autorità pubbliche competenti.
- 10) per le prestazioni alberghiere, diverse da pernottamento e prima colazione;
- 11) le spese relative al funerale e all'inumazione, all'eventuale recupero della salma e al soggiorno del familiare se l'**assicurato** muore all'estero.

#### Art. 5.7 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus

Vale comunque quanto stabilito dagli Artt. 5.5 – *Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus* e 5.6 – *Ulteriori esclusioni comuni*.

Inoltre, per ciascuna garanzia, sono previste le seguenti esclusioni.

#### Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida a oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di noleggio di un'auto, la prestazione non copre le spese per:

- le **assicurazioni facoltative**;
- le **franchigie** previste;
- il carburante;
- i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.);
- le eventuali multe;
- i giorni di noleggio in più rispetto a quelli autorizzati dalla **Centrale Operativa**.

#### Trasporto/Rimpatrio del veicolo

La prestazione non prevede il rimpatrio del **veicolo** se, dopo il **sinistro**, il suo **valore commerciale** è inferiore alle spese necessarie per riportarlo in Italia.

Inoltre, non copre i danni causati da:

- atti di vandalismo;
- **furto** di accessori e parti del **veicolo**;
- danni provocati da terzi durante l'immobilizzo e in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

#### Auto in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

La prestazione non copre le spese per:

- le **assicurazioni facoltative**;
- le **franchigie** previste;
- il carburante;
- i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.);

- le eventuali multe;
- i giorni di noleggio in più rispetto a quelli autorizzati dalla **Centrale Operativa**.

#### **Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)**

La prestazione non copre le spese per:

- il funerale e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

#### **Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)**

La prestazione non copre i seguenti casi:

- infermità o lesioni che, secondo i medici della **Centrale Operativa**, possono essere curate sul posto;
- infermità o lesioni che permettono comunque all'**assicurato** di continuare il viaggio o il soggiorno;
- **malattie** infettive, se il trasporto viola norme sanitarie nazionali o internazionali;
- dimissioni firmate in maniera volontaria dall'**assicurato** o dai suoi familiari, contro il parere dei sanitari della struttura,
- spese sostenute per **malattie** preesistenti.

#### **Invio di un tecnico in caso di guasto della wall box**

La prestazione non copre:

- interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio dove si trova la casa dell'**assicurato**;
- interventi richiesti in seguito a un'interruzione della corrente elettrica causata dal fornitore di energia;
- interventi per cortocircuiti da contatti difettosi causati dall'**assicurato**;
- costi di materiali o pezzi di ricambio necessari alla riparazione.

#### **Veicolo a noleggio in caso di guasto della wall box**

La prestazione non copre le spese di carburante.

#### **Servizio di ricerca di un tecnico specializzato**

La prestazione non copre le spese dell'intervento di installazione concordate in anticipo con il tecnico.

## **COME MI ASSICURO**

### **Art. 5.8 - Limiti di esposizione**

Le prestazioni fornite da **AXA Partners** non sostituiscono le spese che l'**assicurato** deve comunque sostenere e di cui l'**assicurato** si fa carico, come:

- biglietti aerei, ferroviari o marittimi;
- pedaggi;
- carburante;
- ecc.

Se **AXA Partners** lo richiede, l'**assicurato** deve consegnare i biglietti non usati, ad esempio in caso di rientro anticipato organizzato dalla **Centrale Operativa** che rende inutili i biglietti in suo

possesso. In questo caso, l'**assicurato** deve anche firmare una delega ad **AXA Partners** che si occupa della richiesta di rimborso e trattiene le somme ottenute.

Se l'**assicurato** non consegna i biglietti, **AXA Partners** può chiedergli, entro 3 mesi dal rientro, di provvedere di persona al rimborso dei biglietti di viaggio non usati e di versare la somma ricevuta ad **AXA Partners**.

Le eventuali spese sostenute, solo se autorizzate, vengono rimborsate dopo aver presentato i documenti giustificativi (come, ad esempio, fatture, certificati o notule).

#### Art. 5.9 - Obblighi dell'**assicurato** in caso di richiesta di assistenza

L'**assicurato**, se possibile deve contattare personalmente la **Centrale Operativa** e fornire i propri dati anagrafici, il numero di **polizza**, la targa del **veicolo** e il tipo di intervento richiesto.

### TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI O FRANCHIGIE

I limiti di **indennizzo** indicati di seguito sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere previsto dalla legge.

Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 5.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
<b>Garanzia Assistenza Base (Art. 5.3)</b>	Le garanzie coprono fino a un massimo di 3 <b>sinistri</b> , senza limite di numero di prestazioni per ciascun <b>sinistro</b> .	

Garanzia Assistenza Base (Art. 5.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
<b>b) Soccorso Stradale: Traino</b>	La garanzia è prestata verso il luogo di riparazione più vicino, autorizzato dalla casa costruttrice.  Se la destinazione dove è trainato il <b>veicolo</b> è diversa dal luogo di riparazione, la garanzia è prestata entro una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.	
<b>b) Soccorso Stradale: trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio</b>	Per il recupero del <b>veicolo</b> e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia copre fino a un	

<b>Garanzia Assistenza Base (Art. 5.3)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
	massimo di 105 euro per ciascun evento.	
<b>b) Soccorso Stradale: Recupero difficoltoso</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 500 euro per ciascun evento, in base alle disponibilità dei mezzi di recupero nella zona.	
<b>c) Taxi sul luogo di fermo</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 50 euro per ciascun <b>sinistro</b> .	
<b>d) Spese di soggiorno</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 600 euro per ciascun <b>sinistro</b> e fino a 75 euro a notte e per persona.  In caso di <b>furto</b> totale la garanzia è prestata fino a un massimo di 3 giorni.	
<b>e) Rientro o prosecuzione del viaggio</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 600 euro per <b>sinistro</b> e non può essere erogata se si usufruisce della prestazione: <b>d) Spese di soggiorno</b>	
<b>f) Trasporto/Rimpatrio del veicolo</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 1.500 euro per ciascun evento.	
<b>g) Auto in sostituzione</b>	La garanzia è prestata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 5 giorni, senza limite di chilometraggio, in caso di <b>guasto, incidente, incendio</b> o <b>atto vandalico</b>;</li> <li>• fino a 20 giorni, da utilizzare entro 30 giorni dal <b>sinistro</b>, in caso di <b>furto</b> totale.</li> </ul>	
<b>i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento</b>	Se serve acquistare dei biglietti (per aereo o treno), <b>AXA Partners</b> si fa carico dell'intero	

<b>Garanzia Assistenza Base (Art. 5.3)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>per furto</b>	costo della garanzia. Per il soccorso stradale, la garanzia copre fino a un massimo di 1.500 euro per evento. Se si utilizza un taxi, la garanzia copre fino a un massimo di 50 euro per evento.	
<b>k) Rimpatrio salma</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 5.000 euro per <b>assicurato</b> .	
<b>m) Trasferimento/ Rimpatrio sanitario</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 5.000 euro per <b>sinistro</b> .	

<b>Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 5.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>Garanzia Assistenza Plus (Art. 5.4)</b>	Le garanzie sono prestate senza limite di <b>numero di sinistri</b> per anno (tranne dove si specifica in modo diverso). I limiti sono dettagliati nelle tabelle a seguire:	

<b>Garanzia Assistenza Plus (Art. 5.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>PRESTAZIONI CON MASSIMALE ILLIMITATO (tranne dove si specifica in modo diverso)</b>		
<b>c) Soccorso Stradale Traino</b>	La garanzia è prestata verso il luogo di riparazione più vicino, autorizzato dalla casa costruttrice. Se la destinazione è diversa dal luogo di riparazione, la garanzia è prestata entro una distanza massima di 80 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo. Per il recupero del <b>veicolo</b> e per	

<b>Garanzia Assistenza Plus (Art. 5.4)</b>		
	il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio, <b>AXA Partners</b> si fa carico dell'intero costo della garanzia.	

<b>GARANZIA ASSISTENZA PLUS (ART. 5.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO</b>		
<b>f) recupero difficoltoso</b> <b>g) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida a oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)</b> <b>h) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)</b> <b>j) Autista sostitutivo</b> <b>k) Invio pezzi di ricambio all'estero</b> <b>l) Abbandono legale all'estero</b> <b>m) Dissequestro del veicolo</b> <b>n) Rientro/assistenza figli minori privi di tutela</b> <b>o) Servizio Delivery &amp; Collection</b> <b>p) Servizio di accompagnamento o mobilità alternativa</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 1.000 euro per <b>sinistro</b> e 3 <b>sinistri</b> per <b>anno assicurativo</b> .	

<b>GARANZIA ASSISTENZA PLUS (ART. 5.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
q) <b>Richiesta documenti in caso di furto totale (prestazione valida in Italia)</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 1.000 euro per <b>sinistro</b> e 3 <b>sinistri</b> per <b>anno assicurativo</b> .	
r) <b>Secondo traino e Roulotte/Rimorchi</b>		

<b>GARANZIA ASSISTENZA PLUS (ART. 5.4)</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO</b>		
<b>PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO</b>	Le garanzie coprono fino a un massimo di 3 <b>sinistri</b> per <b>veicolo</b> e per <b>anno assicurativo</b> .	
s) <b>Veicolo in sostituzione o servizio di mobilità alternativa</b>	La garanzia è prestata fino a un massimo di 20 giorni, in ogni caso da usare entro 60 giorni dal <b>sinistro</b> .	
t) <b>Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto</b>	Se serve acquistare dei biglietti (per aereo o treno), <b>AXA Partners</b> si fa carico dell'intero costo della garanzia;  Per il soccorso stradale, la garanzia copre fino a un massimo di 1.500 euro per evento.  Se si utilizza un taxi, la garanzia copre fino a un massimo di 50 euro per evento.	
u) <b>Trasferimento/ Rimpatrio sanitario</b>	La garanzia copre fino a un massimo di 5.000 euro per <b>sinistro</b> .	

<b>GARANZIA ASSISTENZA PLUS (Art. 5.4)</b>		
<b>ESTENSIONE ASSISTENZA GREENDRIVE - VEICOLI ELETTRICI</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto o Franchigia</b>
<b>1) Soccorso stradale e traino in caso di esaurimento della carica della batteria</b>	Se il <b>veicolo</b> esaurisce la ricarica, è previsto il traino: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al punto di ricarica più vicino;</li> <li>• oppure, a una diversa destinazione entro una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo.</li> </ul>	
<b>2) Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo (operante solo in Italia) o traino al punto di ricarica più vicino</b>	Se il <b>veicolo</b> si ferma per esaurimento della batteria, <b>AXA Partners</b> copre le spese fino a una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo. L'eventuale ricarica sul luogo di fermo vale solo in Italia.	
<b>3) Veicolo a noleggio o servizio di mobilità alternativa in caso di guasto della wall box</b>	Si mette a disposizione il <b>veicolo</b> a noleggio fino a un massimo di 7 giorni. In alternativa, si può usufruire di un servizio di mobilità alternativa equivalente.	
<b>4) Trasporto del veicolo in caso di guasto della wall box</b>	Se si guasta la <b>wall box</b> , <b>AXA Partners</b> si fa carico delle spese di trasporto fino al punto di ricarica più vicino. <b>AXA Partners</b> copre le spese di trasporto fino a una distanza massima di 60 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo dalla sede del fornitore.	
<b>5) Invio di un tecnico in caso di guasto della wall box</b>	L' <b>assicurato</b> si fa carico dei costi del materiale e dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione.	

## 6. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

### COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

---

#### Art. 6.1 - Come denunciare il sinistro

Tu o l'**assicurato** dovete inviare una denuncia scritta del **sinistro** all'agenzia o ad **AXA** entro 3 giorni dalla data in cui il **sinistro** si verifica o dalla data in cui ne venite a conoscenza<sup>26</sup>. La denuncia deve contenere queste informazioni:

- data, luogo e ora dell'**incidente**;
- la dinamica dell'**incidente**;
- i **veicoli** coinvolti con le rispettive targhe e i contratti di **assicurazione R.C.A.** (se si conoscono);
- le generalità dei conducenti coinvolti.

La denuncia scritta deve essere trasmessa tramite compilazione del modulo **CAI (Constatazione Amichevole di Incidente)**. Questo modello deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** e al **sinistro**.

La denuncia del **sinistro** va completata con i dati anagrafici della persona alla guida, al momento del **sinistro**, del **veicolo** assicurato.

I dati anagrafici devono essere i seguenti:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- **residenza**;
- codice fiscale;
- sesso;
- professione;
- patente.

Se si conoscono, si devono indicare anche:

- dati anagrafici e codice fiscale dell'**assicurato**, del proprietario, del conducente del **veicolo** terzo, di eventuali feriti e altri soggetti danneggiati, ecc.;
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, **domicilio** e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il **risarcimento** del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** vanno inviati il prima possibile.

In caso di ritardo o mancata denuncia, e in caso di ritardo o mancato invio di documenti o atti giudiziari, **AXA** può rivalersi in tutto o in parte per il danno subito in relazione alle somme che ha pagato<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. Art. 1913 - Codice Civile

<sup>27</sup> Cfr. Art. 1913 - Codice Civile

**Art. 6.2 - Cenni sulla disciplina del *risarcimento diretto* dei danni derivanti da circolazione stradale<sup>28</sup>**

Le informazioni sull'**assicurazione R.C.A.** che forniamo non sono parte del contratto (per quanto riguarda questo aspetto si rimanda a quanto indicato nell'Art. 6.1 – *Come denunciare il sinistro*). Tuttavia, riteniamo utile offrire alcune brevi informazioni sulle attività relative al **risarcimento** dei danni da circolazione.

La **liquidazione** dei **sinistri** può avvenire in uno dei seguenti modi:

a) In base alla disciplina del "**risarcimento diretto**"<sup>29</sup>.

In questo caso il danneggiato che non è responsabile (in tutto o in parte) del **sinistro** chiede il **risarcimento** alla propria **compagnia di assicurazione**.

Quindi, l'assicuratore del **veicolo** non responsabile (o responsabile solo in parte) si occupa della gestione del **sinistro**. In particolare, copre i danni al **veicolo**, ai beni trasportati (dell'**assicurato** o del conducente) e le lesioni lievi (postumi o inferiori al 9% di invalidità) subite dal conducente.

Si devono verificare anche queste condizioni:

- la **collisione** deve avvenire in Italia, San Marino o Città del Vaticano;
- devono essere coinvolti solo due **veicoli** a motore, identificati e assicurati per la **R.C.A.** con **compagnie** italiane o estere che aderiscono alla convenzione "**risarcimento diretto**";
- i **veicoli** devono essere immatricolati e targati in Italia.

Non rientrano nella disciplina del "**risarcimento diretto**":

- macchine agricole;
- **veicoli** senza targa;
- macchine operatrici che circolano perché hanno una specifica autorizzazione anche se non hanno una targa;
- ciclomotori (e simili) senza targa<sup>30</sup>.

**AXA** mette a disposizione tua e del danneggiato l'agente e la struttura liquidativa. L'obiettivo è fornire assistenza tecnica e informativa utile a ottenere il miglior servizio e il corretto **risarcimento** del danno.

Per i danni al **veicolo** e alle cose, la richiesta di **risarcimento** deve contenere queste informazioni:

- a) nomi degli **assicurati**;
- b) targhe dei due **veicoli** coinvolti;
- c) denominazione delle rispettive **compagnie di assicurazione**;
- d) descrizione delle circostanze e delle modalità del **sinistro**;
- e) generalità di eventuali testimoni;
- f) indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
- g) luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate possono essere sottoposte alla perizia che accerta l'entità del danno.

<sup>28</sup> Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n.254/2006 in attuazione degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private

<sup>29</sup> Cfr. Codice delle assicurazioni private – Articolo 149

<sup>30</sup> Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153

Per le lesioni al conducente, la richiesta deve includere anche:

- a) codice fiscale, età, attività e reddito del danneggiato;
- b) entità delle lesioni subite;
- c) dichiarazione su eventuali diritti di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) certificato medico che accerta la guarigione con o senza postumi permanenti;
- e) eventuale consulenza medico legale.

Se la somma è offerta da **AXA** entro i termini di legge, non sono dovuti, sugli importi da corrispondere, i compensi per l'eventuale consulenza professionale salvo quella medico-legale per i danni alla persona. Quindi, sono inclusi solo i costi della consulenza medica e sono escluse le spese legali dell'avvocato e le spese di eventuali periti incaricati dall'**assicurato**.

- b) In base alla procedura del "**risarcimento** del terzo trasportato" se i passeggeri del **veicolo** riportano danni<sup>31</sup>.

A esclusione del **sinistro** causato da caso fortuito, la **compagnia di assicurazione** del **veicolo** sul quale i passeggeri erano a bordo al momento del **sinistro** risarcisce i danni fino al **massimale** previsto dalla **polizza**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della **compagnia di assicurazione** del responsabile civile, se il **veicolo** di quest'ultimo è coperto per un **massimale** superiore a quello minimo (in questo caso si applica la procedura di **risarcimento** prevista dal punto seguente).

- c) In base alla procedura di **risarcimento** prevista per i **sinistri**, secondo la procedura di **risarcimento** prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni**, che non rientrano nei casi previsti nei punti precedenti.

In questo caso, il danneggiato o chi ne ha diritto può richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla **compagnia di assicurazione** del responsabile. La richiesta deve essere trasmessa tramite denuncia insieme al "modulo **CAI**". Il "modulo **CAI**" deve essere compilato in ogni sua parte e deve includere:

- per i **sinistri** con danni a cose:
  - o codice fiscale dei danneggiati;
  - o luogo, giorni e ore in cui il **veicolo** danneggiato può essere sottoposto alla perizia che accerta l'entità del danno;
- per i **sinistri** che causano lesioni personali o decesso:
  - o codice fiscale età, attività e reddito del danneggiato;
  - o codice fiscale;
  - o entità delle lesioni subite;
  - o dichiarazione su eventuali diritti di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie<sup>32</sup>;

---

<sup>31</sup> Cfr. *Codice delle assicurazioni private - Articolo 141*

<sup>32</sup> Cfr. *Codice delle assicurazioni private - Articolo 142, comma 2*

- o certificato medico che accerta la guarigione con o senza postumi;
- o stato di famiglia della vittima, in caso di decesso.

### Art. 6.3 - Termini di legge per il risarcimento<sup>33</sup>

**AXA** è obbligata a risarcire o a comunicare i motivi del mancato **risarcimento** entro i termini previsti dalla legge. I termini sono calcolati a partire dalla data in cui **AXA** riceve la documentazione completa, come descritto nei punti precedenti.

I termini sono i seguenti:

- 30 giorni solo per i danni a cose, in presenza di “modulo “**CAI**” firmato da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni solo per i danni a cose, in presenza di “modulo **CAI**” firmato solo dal richiedente;
- 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

### Prescrizione

Ricordiamo che dopo due anni dal giorno dell'**incidente** il danneggiato non ha più diritto al **risarcimento** in caso di **sinistro** da circolazione<sup>34</sup>. In ogni caso, se la legge considera il fatto come reato e per il reato è prevista una **prescrizione** più lunga, questa scadenza si applica anche all'azione civile.

### Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all'applicazione della “Bonus-Malus”

Se l'**incidente** avviene per colpa tua, puoi evitare l'applicazione del malus e l'inserimento dell'**incidente** nell'**attestato di rischio**. Per farlo, devi rimborsare la somma di denaro liquidata da **AXA**.

Se il **sinistro** non viene gestito tramite la procedura del **risarcimento diretto** (quindi **AXA** rimborsa la controparte) puoi richiedere alla tua agenzia o ad **AXA** qual è l'importo da rimborsare e quali sono i modi per pagare.

Se il **sinistro** è gestito con la procedura di **risarcimento diretto** vuol dire che la controparte viene rimborsata direttamente dalla sua **compagnia di assicurazione**. In questo caso, per sapere qual è l'importo da rimborsare puoi:

- contattare direttamente **CONSAP**:
  - o indirizzo: Via Yser, 14 – 00198 Roma;
  - o telefono: 06.85796444;
  - o fax: 06.85796546/547;
  - o sito web: <https://www.consap.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro/>;
  - o e-mail: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it);
- oppure, chiedere assistenza ad **AXA** o alla tua agenzia per fare la richiesta. In ogni caso, **CONSAP** invia la risposta al tuo indirizzo, con le informazioni necessarie per procedere, come l'importo e la modalità di pagamento.

In ogni caso, **AXA** può fare la richiesta per conto tuo.

Dopo il rimborso, il contratto viene derubricato e il **sinistro** viene eliminato dall'**attestato di rischio**.

<sup>33</sup> Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 – Articolo 8  
Cfr. Codice delle Assicurazioni private – Articolo 148

<sup>34</sup> Cfr. Codice Civile – Articolo 2947

### Art. 6.4 - Gestione delle vertenze

**AXA** gestisce, in nome dell'**assicurato**, le **vertenze** stragiudiziali e giudiziali relative al **risarcimento** del danno. **AXA** nomina, se necessario, legali o tecnici. Può anche provvedere alla difesa dell'**assicurato** in caso di procedimenti penali, fino alla risoluzione del **risarcimento** con i danneggiati.

Le spese che l'**assicurato** sostiene per legali o tecnici che **AXA** non ha nominato non vengono rimborsate. **AXA** non si fa carico di multe, ammende o spese legali in procedimenti penali.

### Art. 6.5 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di **sinistro** "Danni causati da **veicolo non assicurato**"

La **liquidazione** si effettua in base ai criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalle leggi in vigore. Se la riparazione è antieconomica, l'**assicurato** ha diritto al **valore commerciale** del **veicolo**, come previsto dall'Art. 6.10 - *Determinazione dell'ammontare del danno - Formula "Valore commerciale"*. L'**assicurato** può far riparare il **veicolo** e si fa carico della differenza tra il valore del **veicolo** e il costo della riparazione. Per le lesioni personali **AXA** risarcisce i trasportati in base alla percentuale di **invalidità permanente** riportata. Il conducente viene risarcito solo se l'**invalidità permanente** è inferiore al 9%.

## COSA FARE IN CASO DI **SINISTRO** RICORSO TERZI DA **INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO**

---

### Art. 6.6 - Obblighi in caso di **sinistro**

In caso di **sinistro**, l'**assicurato** deve informare subito **AXA** delle azioni civili o penali promosse contro di lui. Deve anche fornire i documenti necessari per la difesa. **AXA** può assumere la causa e difendere l'**assicurato**.

L'**assicurato** non può fare **transazioni** o ammettere la propria responsabilità se **AXA** non lo consente. L'**assicurato** si fa carico delle spese giudiziali sostenute fino a ¼ (un quarto) della somma assicurata. Se la somma dovuta al danneggiato supera il capitale **assicurato**, le spese legali vengono ripartite tra assicuratore e **assicurato**.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO

### Art. 6.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **sinistro**, tu o l'**assicurato** dovete:

- adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre il danno, nel rispetto anche delle disposizioni di **AXA** prima della riparazione. **AXA** copre le spese sostenute;
- avvisare l'agenzia assegnataria della **polizza** o **AXA** entro 3 giorni dall'evento o dalla sua conoscenza;
- indicare: data; luogo; cause del **sinistro**; conseguenze ed entità approssimativa del danno; i dati di eventuali testimoni.

Per i **sinistri** presumibilmente dolosi, va fatta denuncia scritta alle autorità competenti. Bisogna specificare l'orario e la data, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Se il **sinistro** avviene all'estero, va presentata una denuncia anche alle autorità italiane. Va allegata una copia conforme della denuncia, tranne nel caso di **furto** parziale. La denuncia all'autorità rimane indispensabile per permettere la gestione e la **liquidazione** del **sinistro**.

L'**assicurato** non deve far riparare il **veicolo** senza il consenso di **AXA**, tranne in caso di lavori indispensabili per portare il **veicolo** danneggiato in un'officina o una rimessa vicina.

L'**assicurato** deve permettere l'ispezione del **veicolo** da parte di un incaricato di **AXA**. Se, l'ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), l'**assicurato**, se non è responsabile della mancata ispezione, può procedere alle riparazioni anche senza il consenso. In questo caso l'**assicurato** deve:

- conservare le tracce del **sinistro** e le parti sostituite fino alla **liquidazione**. Questa azione non dà diritto a ricevere una indennità;
- presentare tutta la documentazione del danno (preventivi, fotografie, ecc.), comprese le fatture e le ricevute per le spese di riparazione.

Inoltre, per le seguenti Garanzie, l'**assicurato** deve:

- Garanzia Furto (Art. 2.2): fare quanto possibile per evitare o ridurre il danno. Deve permettere ad **AXA** di fare le verifiche necessarie, inclusa la geolocalizzazione del **veicolo** e l'accesso al fornitore di rilevazione del **veicolo**.
- Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 2.5): fornire il verbale o il rapporto che certifica l'evento conforme alla garanzia. Il verbale o il rapporto deve essere fatto da uno di questi enti che intervengono sul luogo del **sinistro**:
  - autorità di pubblica sicurezza sia nazionale che provinciale o locale;
  - enti e individui preposti in maniera ufficiale e delegati dalle amministrazioni competenti.
- Garanzia Eventi Naturali (Art. 2.7): anche se non è obbligatorio, si consiglia di compilare il modulo di denuncia del **sinistro** sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it).
- Garanzie accessorie (Art. 2.9) – AUTO PROTETTA:
  - perdita delle chiavi del **veicolo**: presentare fattura o altro documento giustificativo delle spese e una copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
  - rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: presentare documenti giustificativi delle spese sostenute;
  - danni conseguenti a **furto** di cose non assicurate: presentare copia conforme della denuncia alle autorità competenti.

- Garanzie accessorie (Art. 2.9) – FAMIGLIA PROTETTA:
  - o danni ai bagagli: presentare copia della denuncia alle autorità competenti;
  - o danni ai locali di proprietà: informare **AXA** e fornire documenti e prove del danno e della sua entità;
  - o spese sostituzione serratura di casa: presentare fattura e copia della denuncia di **furto**;
  - o spese veterinarie: presentare fattura e copia della denuncia di **sinistro** da circolazione;
  - o rimborso tassa di proprietà: presentare copia del pagamento;
  - o duplicato patente di guida: presentare la documentazione sul rilascio del duplicato e le spese sostenute.
- Garanzie accessorie (Art. 2.9) – DOCUMENTI PROTETTI:
  - o immatricolazione o passaggio di proprietà: presentare copia della documentazione delle spese sostenute;
  - o parcheggio del **veicolo** disposto dalle autorità: presentare copia della documentazione delle spese sostenute e verbale di ritrovamento fatto dalle autorità;
  - o rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di **furto** totale: presentare copia della denuncia di **furto** e le ricevute di pagamento rilasciate da **P.R.A.**, studi notarili o agenzie di pratiche automobilistiche.
- GreenDrive (Art. 2.10):
  - o **furto** cavo e accessori di ricarica: presentare fattura di acquisto;
  - o danni alla **wall box** di proprietà o agli accessori di ricarica: presentare certificato di installazione professionale, fattura di riparazione e scheda di riparazione con causa del danno;
  - o danni provocati dalla **wall box** di proprietà alle cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa: presentare il certificato di installazione professionale, la documentazione in possesso al momento della denuncia ed eventuali altri documenti richiesti da **AXA**;
  - o uso fraudolento della tessera o app di ricarica: presentare denuncia alle autorità e dichiarare il blocco della tessera o dell'app utilizzata. Va anche presentato il resoconto prodotto dal gestore del credito consumato, con l'indicazione del rimborso e della **franchigia** applicata.

Per tutte le coperture per le quali si verificano danni per **furto**, **atto vandalico** e uso fraudolento della tessera o App di ricarica: presentare denuncia all'autorità competente.

Se non si rispettano gli obblighi sopra descritti, si perde (in tutto o in parte) il diritto all'**indennizzo**, come previsto dalla legge.

### Art. 6.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'**assicurato** perde il diritto all'**indennizzo** in questi casi:

- aggrava con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o danneggia beni salvati;
- utilizza mezzi o documenti falsi per giustificare il danno;
- altera le tracce e i residui del **sinistro** o ne facilita il deterioramento;
- in caso di **furto** o **rapina**, altera le tracce e gli indizi materiali del reato.

### Art. 6.9 - Valore del **veicolo** assicurato al momento del **sinistro**

Il valore del **veicolo** assicurato è calcolato sulla base delle quotazioni del mensile “Quattroruote” al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo o sostituzione. Se queste quotazioni non sono disponibili, si usano le quotazioni medie di mercato di altre pubblicazioni specializzate. In alternativa, si considera il valore di mercato di **veicoli** simili per caratteristiche e prestazioni, e si esclude sempre il maggior valore dovuto a interesse storico o collezionistico.

### Art. 6.10 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di **sinistro AXA** paga all'**assicurato** l'**indennizzo**, al netto di eventuali limiti (**scoperto**, minimo o **franchigia**) previsti dal contratto. La **liquidazione** dei danni sugli **optional** segue le stesse modalità del **veicolo**.

Nella Formula “**Valore commerciale**”, in caso di perdita totale del **veicolo**, l'ammontare del danno è uguale al valore di mercato al momento della stipula del contratto. In caso di rinnovo o sostituzione, l'ammontare del danno è uguale al valore di mercato al momento dell'aggiornamento del contratto, così come previsto dall'Art. 6.9 – **Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro**. La valutazione è fatta al netto del valore del relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del **degrado d'uso**.

Nella Formula “**Valore a nuovo**” (valida solo per le garanzie **Incendio, Furto e Kasko**), in caso di perdita totale del **veicolo**, l'ammontare del danno è pari:

- al capitale **assicurato** del **veicolo**, decurtato del valore del relitto, se il **sinistro** avviene entro 24 mesi dalla prima immatricolazione (avvenuta anche all'estero);
- al valore di mercato, decurtato del valore del relitto, determinato al momento della stipula del contratto (se oltre 24 mesi dalla prima immatricolazione) o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo o sostituzione, se il **sinistro** avviene dopo 24 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali, l'ammontare del danno corrisponde al costo di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza considerare il **degrado d'uso** delle parti sostituite. Questo non vale per batterie, pneumatici e impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche se il danno, calcolato in base alle norme per i danni parziali, è pari o superiore al valore del **veicolo**, al netto del valore del relitto. Per determinare i tempi di riparazione si utilizzano le tabelle ANIA e i manuali della casa costruttrice.

Se la somma assicurata dichiarata in **polizza** è inferiore a quanto previsto dall'Art. 2.16 – **Somma Assicurata**, l'ammontare del danno è ridotto in proporzione.

Per gli **optional**, l'**assicurato** deve fornire prove documentali della loro esistenza e caratteristiche per la **liquidazione** del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali). Se non può fornire la documentazione, la valutazione del danno non supera i 250 euro per **sinistro**.

**AXA** può eseguire direttamente le riparazioni del **veicolo** danneggiato.

Al posto di pagare l'**indennizzo**, **AXA** può:

- sostituire il **veicolo** con uno omologo, in caso di perdita totale;
- oppure, sostituire le parti danneggiate, in caso di danno parziale.

**AXA** può anche subentrare nella proprietà del **veicolo** residuo e corrispondere il controvalore.

**AXA** può chiedere all'**assicurato** di fornire la fattura o la ricevuta fiscale.

### Art. 6.11 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si considera l'IVA, se l'importo dell'imposta è incluso nella somma assicurata e l'**assicurato** la tiene a suo carico.

### Art. 6.12 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno si concorda in base a una delle seguenti modalità:

- a) direttamente da **AXA** o da un suo incaricato, con te o una persona che tu deleghi;
- b) per iscritto, di comune accordo tra le **parti**, con due periti: uno nominato da **AXA** e uno da te, tramite apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo se c'è disaccordo tra di loro e anche prima, su richiesta di uno dei due. Il terzo interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni perito può farsi assistere da altre persone, che partecipano alle operazioni peritali senza diritto di voto.

Se una **parte** non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sul terzo, la nomina, anche su richiesta di una sola **parte**, è affidata al Presidente del Tribunale del luogo dove si verifica il **sinistro**.

I risultati delle valutazioni vincolano entrambe le **parti**, che rinunciano a impugnazioni, tranne in caso di dolo, errori, violenza o violazione degli accordi contrattuali. Restano sempre impregiudicate le azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale vale anche se un perito si rifiuta di firmarla, e il rifiuto deve essere attestato nel verbale dai periti presenti.

Ogni **parte** sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono suddivise a metà. I periti non sono obbligati a rispettare le formalità giudiziarie.

### Art. 6.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di **sinistro**, tu o l'**assicurato** dovete avvisare tutti gli assicuratori e richiedere l'**indennizzo** a ciascuno di loro in base al rispettivo contratto. L'importo totale riscosso non deve superare l'ammontare del danno.

### Art. 6.14 - Limite massimo dell'indennizzo

**AXA** non paga mai una somma superiore a quella assicurata, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile. In questo caso e solo per le spese sostenute per evitare o diminuire il danno, queste sono a carico dell'assicuratore, salvo che fatte in maniera sconsiderata.

### Art. 6.15 - Pagamento dell'indennizzo

**AXA** si impegna a formulare all'**assicurato** un'offerta o comunica i motivi per cui non può farlo entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria da parte di **AXA**. Inoltre, si impegna a pagare la somma offerta entro 15 giorni da quando viene a conoscenza dell'accettazione, se non ci sono motivi ostativi.

Per la Garanzia Furto (Art. 2.2), se il **veicolo** non viene ritrovato, **AXA** indennizza l'**assicurato** se sono trascorsi 30 giorni dalla denuncia all'autorità competente e se l'**assicurato** ha inviato:

- il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione (DU), con annotazione di perdita di possesso e l'estratto giuridico rilasciato dal **P.R.A.** o dichiarazione di perdita di possesso se il **veicolo** non è iscritto al **P.R.A.**;
- le chiavi originali e in dotazione del **veicolo** assicurato (comprese quelle di antifurto), se non ha denunciato smarrimento o **furto** delle chiavi prima del **furto** totale. In questo caso, deve dimostrare di aver richiesto il duplicato presso la casa madre o altre strutture autorizzate;

- se richiesto da **AXA**, una **Procura notarile** a vendere, per agevolare la vendita se viene ritrovato il **veicolo**;
- in caso di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione rilasciato dal **P.R.A.** o, se c'è il vincolo sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento. Senza questa autorizzazione, l'**indennizzo** è pagato direttamente alla società vincolataria.

Se è stata avviata una procedura giudiziaria, **AXA** può richiedere il certificato di chiusura dell'istruttoria prima di pagare l'**indennizzo**.

**AXA** può anche indennizzare l'**assicurato**, tramite accordo, in una forma specifica: in questo caso gli fornisce un **veicolo** omologo in sostituzione del **veicolo** perso.

### **Art. 6.16 - Recupero delle cose rubate**

L'**assicurato** deve informare subito **AXA** appena viene a conoscenza del recupero del **veicolo** rubato o di sue parti, e far verbalizzare il ritrovamento dalle autorità e deve far indicare i danni riscontrati. Se il **veicolo** viene ritrovato prima del pagamento dell'**indennizzo**, quest'ultimo non può superare il costo dei danni al **veicolo** recuperato.

Quello che viene recuperato dopo il pagamento completo dell'**indennizzo** diventa di proprietà di **AXA**. L'**assicurato** deve fornire ad **AXA** una **procura** a vendere del **veicolo**, e deve autorizzare **AXA** a trattenerne il ricavato. Se l'**indennizzo** è stato pagato in parte, i recuperi sono divisi fra le **parti** in proporzione del danno subito.

L'**assicurato** può riacquistare quello che ha recuperato se restituisce ad **AXA** l'**indennizzo** ricevuto.

### **Art. 6.17 - Surrogazione**

Se **AXA** paga l'indennità, i diritti e le azioni che tu o l'**assicurato** (o i suoi **aventi diritto**) potete avere verso i terzi passano ad **AXA**, in base alle norme in vigore<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. Codice Civile – Articolo 1916

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

### Art. 6.18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **sinistro**, tu, l'**assicurato** o chi agisce per conto vostro dovete inviare la denuncia scritta all'agenzia indicata in **polizza** o ad **AXA** entro 3 giorni da quando ne venite a conoscenza<sup>36</sup>. La mancata comunicazione può causare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**<sup>37</sup>.

La denuncia dell'**infortunio** deve indicare luogo, giorno, ora e causa dell'evento.

Deve anche essere accompagnata da un certificato medico.

L'**assicurato** o i suoi familiari devono inviare ad **AXA** tutte le informazioni relative al decorso delle lesioni. Va fornita anche una copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici (in copia o in formato originale) che prescrivono le seguenti cose:

- le prestazioni mediche con la presunta patologia o la relativa diagnosi (o entrambe le **cose**);
- copie o versioni originali di notule, fatture o quietanze di pagamento e ogni altro documento che **AXA** ritiene utili per la valutazione e la **liquidazione** del **sinistro**.

**AXA** può chiedere all'**assicurato** la versione originale dei documenti.

L'**assicurato** o i suoi familiari devono:

- consentire le indagini e gli accertamenti necessari;
- sottoporsi, se **AXA** lo richiede, agli accertamenti e ai controlli medici disposti dagli incaricati di **AXA**;
- fornire ogni informazione utile e consegnare copia della documentazione sanitaria richiesta;
- sciogliere dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'**assicurato** e gli enti nei quali l'**assicurato** è stato ricoverato o curato senza **ricovero**;
- acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti<sup>38</sup>.

L'**assicurato** si fa carico delle spese per certificati e altri documenti medici richiesti.

### Art. 6.19 - Criteri di indennizzabilità

**AXA** paga la somma assicurata per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**infortunio**. Se, al momento dell'**infortunio**, l'**assicurato** non è integro e sano, **AXA** indennizza solo le conseguenze che si possono verificare su una persona sana.

#### Morte

**AXA** paga l'**indennizzo** ai beneficiari designati o agli eredi dell'**assicurato**, se i beneficiari non sono designati.

Se l'**assicurato** subisce un **infortunio** coperto dalla **polizza** e il corpo non viene ritrovato, ma si presume il decesso, **AXA** paga la somma prevista per il caso di morte ai beneficiari o agli eredi.

In questo caso, la **liquidazione** avviene dopo 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta<sup>39</sup>.

Se, dopo il pagamento dell'**indennizzo**, l'**assicurato** risulta in vita, **AXA** può richiedere la restituzione della somma pagata. Dopo la restituzione, l'**assicurato** può far valere i propri diritti per l'eventuale **invalidità permanente** riportata.

#### Invalidità permanente

- Se l'**infortunio** causa **invalidità permanente** definitiva totale, **AXA** paga la somma assicurata.
- Se l'**infortunio** causa **invalidità permanente** definitiva parziale, l'**indennizzo** si calcola sulla

<sup>36</sup> Cfr. Art. 1913 – Codice Civile

<sup>37</sup> Cfr. Art. 1915 – Codice Civile

<sup>38</sup> Cfr. Normativa sulla "Privacy" – Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali

<sup>39</sup> Cfr. Artt. 60 e 62 – Codice Civile

somma assicurata in proporzione al grado di **invalidità permanente** accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate in tabella. Questi valori rappresentano i valori massimi.

<b>MENOMAZIONI RIPORTATE</b>	<b>% di INVALIDITÀ PERMANENTE</b>
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>	
un arto superiore	70%
una mano o avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
falange ungueale del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 valore dito
<b>Anchilosi:</b>	
scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
<b>Paralisi completa:</b>	
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale del pollice	2,5%
<b>Anchilosi:</b>	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
<b>Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno</b>	15%
<b>Esiti di frattura scomposta di una costa</b>	1%

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di <b>INVALIDITÀ PERMANENTE</b>
<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:</b>	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12 <sup>a</sup> dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
<b>Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo</b>	2%
<b>Esiti di frattura del sacro</b>	3%
<b>Esiti di frattura del coccige con callo deforme</b>	5%
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</b>	
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
<b>Sordità completa di:</b>	
un orecchio	10%
ambidue gli orecchi	40%
<b>Perdita della voce</b>	30%
<b>Stenosi nasale assoluta:</b>	
Monolaterale	4%
Bilaterale	10%
<b>Perdita anatomica di:</b>	
un rene	20%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

- c) Se l'**infortunio** causa un'**invalidità permanente** definitiva parziale non valutabile in base ai valori previsti alla lettera b), si applicano i seguenti criteri:
- se la lesione causa una minorazione, e non la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali indicate alla lettera b) sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa;
  - in caso di lesioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, **AXA** somma le percentuali di invalidità fino al limite massimo rappresentato dalla perdita totale dell'arto;
  - se non si può valutare l'**invalidità permanente** con i criteri indicati alla lettera b), e neanche in base ai criteri sopra riportati, **AXA** calcola il grado di **invalidità permanente** attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'**assicurato** di svolgere un qualsiasi lavoro, senza considerare la sua professione.

La perdita di più organi, arti o loro parti, sia anatomica che funzionale, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità. Questa è calcolata tramite la somma dei singoli valori indicati alla lettera b), in base ai criteri sopra indicati, fino a un massimo del 100%. Se l'organo o l'arto interessato ha già una menomazione, si applicano percentuali più basse, in considerazione del grado di invalidità che c'è già.

Se l'**assicurato** non vuole sottoporsi a un possibile trattamento terapeutico che potrebbe migliorare la prognosi dell'**infortunio**, **AXA** valuta il danno in base al minor tasso di **invalidità permanente** che si ha se l'**assicurato** si sottopone al trattamento migliorativo, senza considerare il suo effettivo stato di salute.

Il diritto all'**indennizzo** è personale e non si trasmette agli eredi.

Tuttavia, se l'**assicurato** muore per causa che non dipende dall'**infortunio** denunciato, e dopo che l'**indennizzo** è stato liquidato o offerto, **AXA** riconosce l'importo agli eredi in base alle norme sulla successione legittima o testamentaria. Se l'**indennizzo** non è stato ancora offerto, ma c'è un documento che prova la stabilizzazione dei postumi, **AXA** paga l'importo agli eredi in base alle stesse regole.

### **Art. 6.20 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla polizza**

Gli obblighi che derivano dall'**assicurazione** spettano a te (il **contraente**), tranne quelli che per loro natura possono essere rispettati ed eseguiti solo dall'**assicurato**<sup>40</sup>.

### **Art. 6.21 - Controversie – Arbitrato irrituale**

Se nascono controversie:

- di natura medica sull'indennizzabilità del **sinistro**;
  - sul grado di **invalidità permanente**;
  - sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici;
  - sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di **polizza**;
- le **parti** possono, di comune accordo, affidare per iscritto la decisione ad un Collegio medico.

Il Collegio medico:

- è composto da 3 medici, nominati uno per **parte** e il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, questo viene scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il Collegio medico;
- risiede nella località scelta insieme dalle **parti**. In caso di disaccordo il Collegio medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di **residenza** dell'**assicurato**.

Ogni **parte** paga le proprie spese, il proprio medico e la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio medico può rinviare, se lo ritiene opportuno, la data dell'accertamento definitivo dell'**invalidità permanente** e nel frattempo può concedere un pagamento provvisorio dell'**indennizzo**.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e vincolano le **parti**, che rinunciano a contestare tali decisioni tranne in caso di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni svolte dal collegio devono essere scritti in un verbale, in due copie, una per ogni **parte**.

---

<sup>40</sup> Cfr. Codice Civile – Articolo 1891

#### **Art. 6.22 - Pagamento dell'*indennizzo***

**AXA** dopo aver:

- verificato l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la documentazione relativa al **sinistro**;
- compiuto gli accertamenti del caso, entro 90 giorni che decorrono dal completamento dei controlli di cui sopra;

può proporre all'**assicurato** un'offerta di **indennizzo** o comunicargli i motivi del rifiuto.

**AXA** paga all'**assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione se non ci sono motivi ostativi.

Dopo la **liquidazione**, **AXA** restituisce all'**assicurato** i documenti originali ricevuti (fatture o ricevute fiscali) con la data e l'importo dell'**indennizzo** pagato.

Se l'**assicurato** ha fornito anche a terzi i documenti necessari per ottenerne il rimborso, **AXA** paga quanto dovuto ai sensi di questo contratto solo se l'**assicurato** dimostra le spese sostenute, al netto di quelle a carico dei terzi.

**AXA** paga l'**indennizzo** in Italia, in valuta corrente. Per le spese sostenute all'estero si considera il cambio medio della settimana in cui l'**assicurato** ha sostenuto la spesa.

#### **Art. 6.23 - Cumulo di indennità**

Le indennità per tutte le garanzie si sommano, tranne la garanzia morte, che non si somma con l'**invalidità permanente**. Se **AXA** ha già pagato l'**indennizzo** per **invalidità permanente** e l'**assicurato** muore entro 2 anni dall'**infortunio** a causa di quello stesso evento:

- gli eredi non devono restituire quanto già ricevuto;
- i beneficiari hanno diritto solo alla differenza tra l'**indennizzo** previsto per la morte (se più alto) e quello già pagato per l'**invalidità permanente**.

#### **Art. 6.24 - Diritto di surrogazione**

**AXA** rinuncia, a favore dell'**assicurato** e dei suoi **aventi diritto**, al diritto di **surrogazione** verso i terzi responsabili dell'**infortunio**.

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE**

---

### **Art. 6.25 - Insorgenza del sinistro**

I fatti che causano la **controversia** si considerano avvenuti nel momento in cui viene violata la norma. Se il fatto che causa il **sinistro** si sviluppa in più atti successivi, il **sinistro** si considera avvenuto nel momento in cui si compie il primo atto.

Si considerano un **unico sinistro**:

- le vertenze avviate da o contro più persone, con domande identiche o collegate;
- le indagini o rinvii a giudizio contro una o più persone assicurate, se legati allo stesso evento o fatto.

### **Art. 6.26 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale**

L'**assicurato** deve comunicare subito all'agenzia o ad **AXA Partners** ogni **sinistro**, appena si verifica o ne viene a conoscenza. Deve inoltre inviare ad **AXA Partners** copia di ogni atto ricevuto entro 3 giorni dalla notifica. Se il **sinistro** rientra nella procedura di **risarcimento diretto**, l'**assicurato** deve denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal momento in cui si verifica la condizione di cui all'Art. 4.1 - **Garanzia Base Tutela legale - lettera a) (mancata accettazione dell'offerta)**.

L'**assicurato** può scegliere liberamente il legale che tutela i suoi interessi. Se possibile, deve indicarlo ad **AXA Partners** insieme alla denuncia del **sinistro**.

Se l'**assicurato** non indica il legale, **AXA Partners** lo invita a farlo. Se non riceve risposta, può nominarne uno. In questo caso, l'**assicurato** deve dargli mandato.

La nomina di periti o consulenti tecnici avviene in accordo con **AXA Partners**.

In caso di conflitto di interessi con **AXA** o con **AXA Partners** (o con entrambi), l'**assicurato** può scegliere liberamente il proprio legale.

L'**assicurato** deve anche:

- regolarizzare a sue spese i documenti previsti dalle norme fiscali in vigore;
- sostenere ogni altro onere fiscale durante o dopo la causa.

### **Art. 6.27 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'**assicurato** richiede la copertura, deve:

- a) informare subito **AXA Partners** in modo chiaro e completo su tutti i dettagli del **sinistro**. Deve anche indicare i mezzi di prova e i documenti, e fornirli se richiesti;
- b) dare mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi. Deve informarlo in modo completo e veritiero sui fatti, indicare i mezzi di prova, fornire le informazioni utili e i documenti necessari.

### **Art. 6.28 - Gestione del sinistro**

**AXA Partners**, dopo che ha ricevuto la denuncia del **sinistro**, si impegna a risolvere la **controversia** in modo amichevole. Se ciò non avviene, e se le richieste dell'**assicurato** hanno possibilità di successo, o se serve una difesa penale, la pratica passa al legale scelto<sup>41</sup>.

La garanzia vale anche per i gradi successivi del processo, civile o penale, solo se l'impugnazione ha possibilità di successo. **AXA Partners** e **AXA** non sono responsabili per le azioni svolte da legali, consulenti tecnici o periti.

---

<sup>41</sup> Cfr. Articolo 6.26 – Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'**assicurato** non può concludere accordi con la controparte, né fuori né dentro il tribunale, senza il permesso di **AXA Partners**. In caso contrario, deve rimborsare le spese legali e peritali già pagate da **AXA**. Vale comunque quanto è previsto nel comma seguente.

Se nasce un conflitto di interessi o un disaccordo tra l'**assicurato** e **AXA** o **AXA Partners** (o entrambi) sulla gestione del **sinistro**, l'**assicurato** può ricorrere al giudice. In alternativa, le **parti** possono affidarsi a un arbitro scelto insieme, oppure, se non c'è accordo, nominato dal Presidente del Tribunale come previsto dal Codice di Procedura Civile.

Ogni parte paga la metà delle spese dell'**arbitrato**, a prescindere dall'esito. **AXA Partners** informa l'**assicurato** di questo diritto.

### **Art. 6.29 - Recupero di somme**

L'**assicurato** ha diritto a ricevere per intero i risarcimenti e le somme pagate dalla controparte per capitale e interessi.

**AXA Partners** ha diritto a ottenere gli onorari, le competenze e le spese che ha sostenuto o anticipato, se riconosciuti in giudizio o concordati in via transattiva o stragiudiziale.

### **Art. 6.30 - Termini per il risarcimento**

**AXA Partners** comunica all'**assicurato** un'offerta o le ragioni del mancato invio entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Se non ci sono impedimenti, **AXA Partners** paga anche la somma offerta all'**assicurato** entro 20 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

### Art. 6.31 - Come denunciare il sinistro

Le richieste di assistenza vanno fatte appena avviene il **sinistro** ed entro 3 giorni dall'evento. L'**assicurato** deve contattare direttamente **AXA Partners**.

Come contattare **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma;
- Numero Verde: 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia);
- Telefono: +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero);
- Fax: +39.06.47.40.742.

Prima di contattare **AXA Partners**, bisogna tenere pronti i seguenti dati:

- numero di **polizza**;
- nome e cognome dell'**assicurato**, indirizzo o recapito temporaneo (telefono e fax);
- targa, marca e modello del **veicolo** assicurato;
- ogni altra informazione utile per l'assistenza.

Se il **veicolo** è fermo presso un punto di riparazione, l'**assicurato** deve fornire anche l'indirizzo e il telefono dell'officina dove si trova il mezzo.

In caso di **sinistro**, **AXA Partners** può controllare le condizioni del **veicolo** danneggiato. L'**assicurato** deve quindi mettere il **veicolo** a disposizione per l'ispezione da parte di un incaricato di **AXA Partners**.

Se l'**assicurato** non usa una o più prestazione di assistenza, **AXA Partners** non riconosce compensi o prestazioni alternative.

Dopo due anni da quando si verifica l'evento, ogni diritto verso **AXA Partners** che deriva dal presente atto cade in **prescrizione**.

### Art. 6.32 - Onere della prova

Chi richiede l'indennità deve dimostrare che ci sono tutti gli elementi previsti dalla **polizza** per avere diritto alla prestazione.

### Art. 6.33 - Comunicazioni - Variazioni

Tu, l'**assicurato** o chi ha diritto devono inviare tutte le comunicazioni con lettera raccomandata, ad eccezione di quanto previsto nell'Art. 6.31 - *Come denunciare il sinistro*.

## 7. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 7.1 - Dichiarazioni contrattuali

Il **premio** si basa sulle informazioni che dichiari e che risultano in **polizza**.

È determinato in base ad alcuni fattori, tra cui:

- le caratteristiche del **proprietario del veicolo** (o del **locatario** in caso di leasing);
- le caratteristiche del **veicolo**;
- la sinistrosità, rappresentata nell'attestazione sullo stato del **rischio** presente nella banca dati.

Se durante il contratto cambia qualcosa rispetto a quanto dichiarato, devi comunicarlo subito.

Ogni modifica dell'**assicurazione** deve essere provata per iscritto.

Se il cambiamento causa una variazione del **rischio** (in aumento o in diminuzione), si applicano le regole del Codice Civile.

Se fornisci informazioni non corrette o incomplete, o non comunichi un aggravamento del **rischio**, puoi:

- perdere il diritto all'**indennizzo**;
- oppure, ricevere un **indennizzo** ridotto in proporzione alla differenza tra il **premio** pagato all'inizio e il **premio** determinato sulla base delle informazioni corrette e complete.

### Art. 7.2 - Altre assicurazioni

Se hai altre **polizze** che assicurano lo stesso **rischio** o se le sottoscrivi dopo, devi comunicarlo ad **AXA**. In caso di **sinistro**, tu o l'**assicurato** siete obbligati a informare tutti gli assicuratori coinvolti e indicare a ciascuno il nome degli altri<sup>42</sup>.

### Art. 7.3 - Pagamento del premio

Devi pagare il **premio** (o la prima rata) alla consegna della **polizza**.

Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste.

Puoi pagare con:

- assegno bancario, postale o circolare;
- bonifico;
- sistemi di pagamento elettronico;
- contanti (solo entro i limiti di legge).

Ricevuto il pagamento, l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto rilascia il certificato di **assicurazione**.

### Art. 7.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa e la **carta verde**, se hai pagato il **premio**, sono valide dal giorno e dall'ora indicati nei documenti assicurativi e terminano alle ore 24 della data di scadenza del contratto, senza necessità di disdetta.

**AXA** può proporti di rinnovare il contratto, con indicazione del nuovo **premio** almeno 30 giorni prima della scadenza e rende disponibile la proposta presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto.

Il pagamento del nuovo **premio** vale come accettazione della proposta di rinnovo.

Se non rinnovi il contratto o **AXA** non propone il rinnovo la copertura e la **carta verde** restano attive:

- per altri 15 giorni dopo la scadenza;

<sup>42</sup> Cfr. Art. 1910 - Codice Civile

- non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova **polizza** per lo stesso **rischio**.  
Se la **polizza** è sospesa durante il periodo di **assicurazione** o non è più valida, devi distruggere il certificato di **assicurazione** e la **carta verde** sia in formato cartaceo che digitale.  
Se non lo fai e si verifica un **sinistro**, devi rimborsare quello che **AXA** paga ai terzi danneggiati a causa dell'utilizzo improprio della documentazione.

### Art. 7.5 - Validità territoriale

L'**assicurazione** vale in questi Paesi:

- Italia;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;
- Principato di Monaco;
- Andorra;
- Serbia;
- Stati dello Spazio Economico Europeo.

L'**assicurazione** vale anche negli Stati indicati sulla **carta verde** (certificato internazionale di **assicurazione**), se:

- la **carta verde** è rilasciata da **AXA**;
  - le sigle internazionali riportate nella **carta verde** non sono barrate.
- In caso di circolazione all'estero, la garanzia **R.C.A.** opera con le condizioni e i limiti delle leggi nazionali dei Paesi in cui ti trovi. Valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla **polizza**.

### Art. 7.6 - Vendita o cessione in conto vendita del veicolo

In caso di vendita del **veicolo** o consegna in conto vendita puoi, in alternativa, scegliere:

- la **sostituzione del contratto** - trasferisci la copertura assicurativa su altro **veicolo** dalla data e dall'ora della sostituzione del contratto. Se è previsto occorre effettuare il conguaglio del **premio**.
- la **cessione del contratto**: cedi la copertura assicurativa insieme al **veicolo**.  
Il nuovo proprietario deve fornire ad **AXA** le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo **rischio**. **AXA** emette un nuovo contratto, con le condizioni e tariffe in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del **premio**.  
Vengono applicate le regole della forma tariffaria scelta.  
Il nuovo contratto non può essere né sospeso né sostituito e termina alla sua scadenza naturale.  
Se chi acquista il **veicolo** non accetta il **premio** proposto, **AXA** annulla la **polizza** e non richiede le eventuali rate future.
- l'**annullamento del contratto**: annulli la copertura e devi inviare un documento che conferma la vendita o il conto vendita e il contratto si considera annullato dal giorno in cui consegna la documentazione. **AXA** ti restituisce la parte di **premio R.C.A.** pagata e non goduta ma non ti restituisce le imposte e altri eventuali costi stabiliti per legge.

In tutti i casi sopra descritti devi distruggere i seguenti documenti (sia in formato cartaceo che digitale):

- il certificato di **assicurazione**;
- la **carta verde**.

Se non lo fai e si verifica un **sinistro** devi rimborsare quello che **AXA** paga ai terzi danneggiati.

### **Che cosa si intende per Conto Vendita?**

il conto vendita è un accordo dove il proprietario di un **veicolo** (fornitore) consegna il suo bene a un altro soggetto (rivenditore/concessionario) per la vendita, ma senza trasferire da subito la proprietà.

### **Art. 7.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.**

Se avviene la distruzione o l'esportazione definitiva del **veicolo**, devi comunicarlo ad **AXA** e fornire il documento che certifica la cancellazione della targa al **P.R.A.**

In caso di demolizione, devi fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, che attesta il ritiro del **veicolo** per la demolizione, rilasciato da uno dei seguenti soggetti:

- centro di raccolta autorizzato;
- concessionario;
- succursale della casa costruttrice.

I casi in cui la legge impone la cessazione della circolazione<sup>43</sup> (ad esempio per ritiro d'ufficio di targhe e documenti di circolazione da parte della polizia) sono considerati come demolizione.

In questi casi il contratto cessa e **AXA** ti restituisce la parte di **premio R.C.A.** pagata e non goduta, ma non ti restituisce le imposte e altri eventuali costi stabiliti per legge. Il rimborso parte dal giorno riportato sul documento che prova la perdita di possesso del **veicolo** (fino a massimo 6 mesi prima della consegna del documento).

In ogni caso **AXA** ti restituisce solo il **premio** pagato e non goduto dell'annualità in corso.

**AXA** non ti restituisce l'aumento di **premio** richiesto al momento della stipula del contratto, per i contratti temporanei.

### **Art. 7.8 - Sospensione in corso di contratto**

Il Contratto può essere sospeso quando l'utilizzo del **veicolo** è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione inviata ad **AXA**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione ad **AXA**, da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

Per i **veicoli** d'interesse storico e collezionistico (Art. 60 DLgs n. 285/1992), il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.

La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati ANIA (Art. 1, co. 1, lettera c), Reg. D.MISE n. 110/2013)

**AXA** fornirà tempestiva comunicazione della registrazione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di Assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione del Contratto e riprende dalla riattivazione.

Al termine del periodo di sospensione, il Contratto riprenderà la piena efficacia, senza ulteriori

<sup>43</sup> Cfr. Art. 103 del Codice della Strada

formalità, sino alla nuova scadenza risultante dalla proroga della durata originaria per un periodo pari a quello della sospensione.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia **R.C.A.**

### **Art. 7.9 - Contratti di durata inferiore a un anno**

Per questi contratti non sono ammesse variazioni di **rischio**, tranne in questi casi:

- a) aumento dei **massimali R.C.A.**;
- b) reimmatricolazione del **veicolo**;
- c) cambio di **residenza** o variazione della sede legale del proprietario o **locatario**.

### **Art. 7.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo**

L'**assicurazione** non vale se la circolazione del **veicolo** avviene contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di **riservato dominio** o del **locatario**.

La copertura si interrompe dal giorno successivo alla relativa denuncia presentata alle Autorità.

Tu devi informare **AXA** e fornire copia della denuncia fatta all'Autorità competente.

**AXA** ti restituisce la parte di **premio R.C.A.** pagata e non goduta ma non ti restituisce le imposte e altri eventuali costi stabiliti per legge.

### **Art. 7.11 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al contratto, sono a tuo carico, anche nel caso in cui **AXA** li abbia anticipati.

Il contratto è soggetto all'imposta sulle **assicurazioni** prevista dalla legge italiana.

Nel caso in cui tu ti trasferisca in un altro Paese dell'Unione Europea, dovrai comunicarlo per iscritto ad **AXA** entro 30 giorni dal trasferimento e comunque in tempo utile prima del pagamento del **premio**, per consentire gli adeguamenti necessari, in considerazione della normativa fiscale del Paese di destinazione.

**AXA** si occuperà degli adempimenti fiscali e del pagamento delle imposte per tuo conto.

Nel caso in cui tu non comunicassi il trasferimento, **AXA** avrebbe diritto di chiederti:

- il rimborso dell'imposta pagata all'Autorità fiscale del nuovo Paese;
- le eventuali sanzioni, interessi e spese per il pagamento parziale o per il mancato pagamento delle tasse.

### **Art. 7.12 - Tutela della privacy**

Se è installato un dispositivo telematico, **AXA** usa i dati raccolti solo per scopi assicurativi.

Trovi tutti i dettagli nell'informativa sulla privacy.

### **Art. 7.13 - Foro competente**

In caso di controversie, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di **residenza** o **domicilio** tuo o dell'**assicurato**.

### **Art. 7.14 - Rinvio alle norme di legge**

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari in vigore.

### **Art. 7.15 - Diritto di ripensamento**

Hai diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione se hai acquistato la **polizza** attraverso tecniche di commercializzazione a distanza ed è stata generata fuori dai locali commerciali dell'Agenzia.

Per farlo:

- 1) compila e firma il modulo disponibile su <https://www.axa.it/assicurazione-auto>;
- 2) consegna il modulo all'agenzia di riferimento con cui ti impegni a distruggere il certificato di **assicurazione** (e la **carta verde**, se l'avevi richiesta).

**AXA** ti restituisce la parte di **premio R.C.A.** pagata e non goduta ma non ti restituisce le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Vale la data di consegna del modulo per stabilire se hai diritto al ripensamento nei termini previsti.

**Attenzione:** il recesso causa l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati consultata dalle forze dell'ordine<sup>44</sup>.

**Attenzione:** Questo diritto di ripensamento non si applica nel caso di acquisto di una **polizza** generata in agenzia e perfezionata tramite utilizzo della firma in OTP.

---

<sup>44</sup> Cfr. Decreto Interministeriale n. 110/2013

**CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU**

L'IVASS stabilisce che, per gli anni dopo l'acquisizione del *rischio*, l'impresa indica la **classe di CU**. La classe si basa sui criteri evolutivi riportati nella tabella seguente e si determina in base alla sinistrosità rilevata nel periodo di osservazione<sup>45</sup>.

**Tabella delle regole evolutive “Bonus-Malus”**

Classe di CU	Classe di collocazione in base ai <i>sinistri</i> osservati				
	0 <i>sinistri</i>	1 <i>sinistro</i>	2 <i>sinistri</i>	3 <i>sinistri</i>	4 o più <i>sinistri</i>
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

<sup>45</sup> Cfr. Provvedimento 72 IVASS del 16 aprile 2018 – Articolo 3, comma 2

## ARTICOLI DI LEGGE

### Codice Civile

#### **Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta**

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

#### **Art. 62 - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta**

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

#### **Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

#### **Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

**Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta

conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Art. 1914 – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai messi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 2947 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno**

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

<b>Altri fonti normative</b>
Art. 103 del Codice della Strada
Art. 47 del D.P.D. n. 445/2000
Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private
Legge n. 40 del 2 aprile 2007 – “decreto Bersani”
Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015
Art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015
Art. 47 del D. Lgs. N. 285/1992
Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
D. Lgs. n. 28/2010
D. L. n. 132/2014
D. Lgs. n. 209/2005
Art. 187 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
Art. 189 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
Art. 541 del Codice di Procedura Penale
D.P.R. n. 254/2006
D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006
Art. 8 del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006

# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Ultimo aggiornamento: ottobre 2025*

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, o essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, o a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



## Chi decide perché e come trattare i dati?

**AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati**, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su [www.axa.it](http://www.axa.it)), mail [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it) (di seguito anche "**AXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

## Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).



## Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto ad accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it)

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)



## Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

### a) Finalità assicurativa<sup>46</sup>

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti<sup>47</sup>), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici<sup>48</sup> e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>49</sup>).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;

<sup>46</sup> La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>47</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.

<sup>48</sup> Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo e al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

<sup>49</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi, statistiche di mercato e di sviluppo per migliorare processi e strumenti della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere e il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>50</sup>.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**<sup>51</sup>, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni

<sup>50</sup> I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

<sup>51</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

all'interno della "catena assicurativa"<sup>52</sup> effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo e al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa e alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

### **Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
  - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
  - **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).

---

<sup>52</sup> La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuari, attività per individuare e gestire anormamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

## b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi e i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

- In particolare, potremo:
  - inviare materiale pubblicitario;
  - promuovere la vendita diretta;
  - compiere ricerche di mercato;
  - proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
  - invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
- Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili e incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso che le chiediamo è facoltativo.** In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

### c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti. Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
- Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato e informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un

soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

**Base giuridica del trattamento:** per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



## A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi e il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa.it/privacy/ulteriore\\_documentazione](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione) - *Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al

Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate e di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



## Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, e per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web [www.axa.it](http://www.axa.it)

# INFORMATIVA PRIVACY

## SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata. I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: [www.axa.it/note-legali/firma-grafometrica](http://www.axa.it/note-legali/firma-grafometrica)) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria e internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, o mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge<sup>53</sup>.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con

---

<sup>53</sup> Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it). Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

# **INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI**

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (c.d. “SIC”)

*Ultimo aggiornamento: ottobre 2024*

Ad integrazione dell’informativa generale sul trattamento dei dati personali di AXA Assicurazioni spa, Titolare del trattamento, le forniamo le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati effettuati direttamente dal Gestore della Banca Dati esterna (“Sistemi di informazioni creditizie”, c.d. “SIC”), Titolare Autonomo del Trattamento<sup>54</sup>.

AXA consulta tale Banca Dati esterna comunicando il suo codice fiscale, al fine di ottenere le informazioni sul suo rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti utili per assumere il rischio assicurativo e determinare eventuali vantaggi a suo favore. Tali sistemi sono regolati dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Nell’ambito dei trattamenti svolti dal Gestore del SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità di valutazione del rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti.

La banca Dati “SIC” è gestita da privati e partecipata da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nell’ informativa fornita dal gestore di tale Banche Dati.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Il SIC cui noi aderiamo è gestito da:

**ESTREMI IDENTIFICATIVI:** EURISC – Servizio di referenza creditizia, gestito da: CRIF S.p.A., con sede legale in Via della Beverara 21, 40131, Bologna

**DATI DI CONTATTO:**

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito Internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com)
- DPO: [dirprivacy@crif.com](mailto:dirprivacy@crif.com)

**TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo

**TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

**USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** si

**ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:** no

---

<sup>54</sup> Tale informativa integrativa è necessaria in esecuzione delle previsioni contenute nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dal Garante il 12 settembre 2019.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano scrivendo alla nostra Società al seguente recapito: AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it) oppure al gestore del SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Tempi di conservazione dei dati nel SIC:

<b><i>Richieste di finanziamento</i></b>	<b>180 giorni</b> , qualora l'istruttoria lo richieda, o <b>90 giorni</b> in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
<b><i>Morosità di due rate o di due mesi poi sanate</i></b>	<b>12 mesi</b> dalla regolarizzazione
<b><i>Ritardi superiori sanati anche su transazione</i></b>	<b>24 mesi</b> dalla regolarizzazione
<b><i>Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati</i></b>	<b>36 mesi</b> dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui al comma 5 dell'Allegato 2 del «codice di condotta» - non può comunque mai superare - all'eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato comma 5 dell'Allegato 2 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento.
<b><i>Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)</i></b>	<b>60 mesi</b> dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).

Per tutto quanto qui non precisato si rimanda alla informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra richiamata che le è stata fornita secondo quanto prevede la normativa vigente.

PAGINA BIANCA



**axa.it**

Il presente documento è aggiornato alla data del 30 novembre 2025.